

# INDICE N. 230

## PANORAMA STATALE

### DIFESA DELLO STATO

#### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**DELIBERA 27 aprile 2017** - Rendiconto finanziario dell'esercizio 2016. (Delibera n. 428/2017). (GU n. 106 del

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**  
**DELIBERA 3 marzo 2017** . Approvazione del programma operativo complementare al PON «Legalità 2014-2020» - Ministero dell'interno. Modifica della delibera n. 27/2016. (Delibera n. 6/2017). (GU n. 108 dell'11.5.17)

### ENTI LOCALI

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 24 aprile 2017** - Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUOEL. (GU n.103 del 5.5.17)

**DECRETO 26 aprile 2017** . Certificazioni del rendiconto al bilancio 2016 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (GU n.103 del 5.5.17)

### POLITICHE SOCIALI

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017 , n. 57**

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (GU n.103 del 5.5.17)

### PREVIDENZA

#### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 9 novembre 2016.** (GU n. 102 del 4.5.17)

**Approvazione della delibera n. 80/2016 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data 22 settembre 2016.** (GU n. 102 del 4.5.17)

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, in data 8 giugno 2016.** . (GU n.103 del 5.5.17)

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 13 dicembre 2016.** .  
(GU n.103 del 5.5.17)

**Approvazione parziale, con integrazione, della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 26 novembre 2014.** (GU n.104 del 6.5.17)

**Approvazione della delibera n. 1 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi, in data 8 febbraio 2017.** (GU n.104 del 6.5.17)

**Approvazione della delibera n. 3/2016 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – gestione separata periti agrari, in data 22 marzo 2016.** (GU n.104 del 6.5.17)

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 7 marzo 2017** - Articolo 12, comma 5 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 98616). (GU n. 103 del 5.5.17)

<b>SANITÀ</b>
---------------

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 3 aprile 2017** . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico, dell'IRCCS di diritto pubblico a «Istituti Fisioterapici Ospitalieri», in Roma, relativamente alle discipline di «oncologia» per l'«Istituto Nazionale Tumori Regina Elena» e di «dermatologia» per l'«Istituto Santa Maria e San Gallicano». (GU n. 105 dell'8.5.17)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2017**  
Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie.  
(BUR n. 109 del 12.5.17)

# PANORAMA REGIONALE

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### CALABRIA

**DGR 31.1.17, n. 18** - Approvazione Piano della performance della Giunta Regionale 2017-2019.(BUR n. 39 del 2.5.17)

**DGR 21.4.17,n. 147** - Integrazione Piano della performance 2017-2019. (BUR n. 43 dell'8.5.17)

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 10.4.17, n. 468** - Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna. (BUR n. 123 del 3.5.17)

**L.R. 11.5.17, n.7** - Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 . (BUR n. 133 dell'11.5.17)

### MARCHE

**DGR 10.4.17, n. 333** - L.R. 22/2010 - Avviso pubblico relativo alla costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione.(BUR n. 50 del 28.4.17)

**L.R. 28.4.17 n. 15** - Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale. (BUR n. 51 del 29.4.179)

### TOSCANA

**DCR 11.4.17, n. 23** - Valutazione di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione), delle opinioni espresse dal consigliere regionale Giovanni Donzelli. (BUR n. 17 del 26.4.17)

## DIFESA DELLO STATO

### TOSCANA

**MOZIONE 12 aprile 2017, n. 751** - In merito alla tempistica per le documentazioni antimafia. (BUR n. 18 del 3.5.17)

## DIPENDENZE

### LAZIO

**Determinazione 26 aprile 2017, n. G05431** Risultanze della Commissione, costituita con D.D. n. G14018/2016, finalizzata alla selezione di candidature presentate da esperti esterni all'amministrazione regionale, per la formazione dell'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo

patologico, di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. G12183/2016 - Approvazione esito valutazioni della Commissione con relativi allegati. Nominativi dei candidati idonei a comporre l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP).(BUR n. 36 del 4.5.17)

#### **LOMBARDIA**

**DCR. 11 aprile 2017 - n. X/1494** Ordine del giorno concernente l'attivare e potenziare percorsi formativi per la prevenzione delle dipendenze. (BUR n. 18 del 2.5.17)

**DCR 19 aprile 2017 - n. X/1503** Risoluzione concernente le determinazioni in merito ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) dell'area dipendenze. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

#### **TOSCANA**

**MOZIONE 12 aprile 2017, n. 737** - In merito alla necessità di rafforzare il contrasto allo spaccio delle droghe nelle scuole toscane. (BUR n. 18 del 3.5.17)

<b>FAMIGLIA</b>
-----------------

#### **LAZIO**

**DGR 26.4.17, n. 213** - Integrazione della deliberazione 7 ottobre 2014, n. 658: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio".Proroga dei termini dell'Avviso per l'accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio di cui alla determinazione 23 dicembre 2016 n. G16166. (BUR n. 37 del 9.5.17)

<b>IMMIGRATI</b>
------------------

#### **LAZIO**

**Determinazione 26 aprile 2017, n. G05425** Rinnovo dei componenti il Gruppo di Lavoro per la promozione e la tutela della salute degli immigrati.(BUR n. 36 del 4.5.17)

#### **MARCHE**

**DGR 10.4.17, n. 335** - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 - Approvazione degli schemi di Convenzione di sovvenzione relativi al progetto "PRIMM - Piano Regionale per l'integrazione dei Migranti nelle Marche". (BUR n. 50 del 28.4.17)

<b>MINORI</b>
---------------

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 28.4.17, n. 552** - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali e loro forme associative del territorio della Città Metropolitana di Bologna. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2017. (L.R. 2/2003 e L.R. 14/2008). (BUR n. 127 dell'8.5.17)

**DGR 28.4.17, n. 553** - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2017. (L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni Articoli 14 e 47) (BUR n. 127 dell'8.5.17)

**MARCHE**

**L.R.19.4.17, n. 14** - Disposizioni per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti" della regione Marche.(BUR n. 49 del 27.4.17)

**PERSONE CON DISABILITÀ**
**PIEMONTE**

**DGR 2.5.17, n. 28-4949** - Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Approvazione del "Programma attuativo" di cui al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016. Primi indirizzi. (BUR n. 19 dell'11.5.17)

**UMBRIA**

**DGR 21.4.017, n. 453** - Presa d'atto e recepimento dell'Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015).(BUR n. 19 del 10.5.17)

**POLITICHE SOCIALI**
**LAZIO**

**DGR 26.4.17, n. 212** - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, con sede in Roma. (BUR n. 37 del 9.5.17)

**LOMBARDIA**

**DCR 19 aprile 2017 - n. X/1499** Ordine del giorno concernente la riallocazione in capo a Regione Lombardia delle funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde (BUR n. 19 dell'8.5.17)

**PIEMONTE**

**DGR 10.4.17, n. 13-4866** - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civile di Chiusa Pesio", con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN). Provvedimenti in ordine alla modifica di statuto e di denominazione. (BUR n. 18 del 4.5.17)

**PRIVATO SOCIALE**
**LAZIO**

**DGR 19.4.17, n. 199** - Deliberazione Giunta Regionale n.86 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto: "Legge Regionale 13 luglio 2016, n. 9 "Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale". Requisiti e criteri per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nel registro regionale e per la concessione dei contributi."; - modifiche ed integrazioni. (BUR n. 34 del 27.4.17)

**Determinazione 21 aprile 2017, n. G05299** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione delle variazioni intervenute in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro Sociale Polivalente di Casalpallocco", con sede in Roma. (BUR n. 35 del 2.5.17)

#### TOSCANA

**DGR 2.5.13, n. 464** - Individuazione ulteriori macro-ambiti di attività per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale ai sensi della D.G.R. 1339/2016. (BUR n. 19 del 10.5.17)

<b>PROGRAMMAZIONE SOCIALE</b>
-------------------------------

#### LAZIO

**DGR 26.4.17, n. 214** - Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune". (BUR n. 37 del 9.5.17)

<b>SANITA'</b>
----------------

#### CAMPANIA

**DGR 26.4.17, n. 215** - Integrazione individuazione, in via provvisoria, dei presidi di riferimento regionale per malattie rare ai sensi del dm 18 maggio 2001 n.279. (BUR n. 35 del 2.5.17)

**DGR 26.4.17, n. 221** - Istituzione del gruppo di lavoro interdisciplinare per la promozione della programmazione regionale in ambito sanitario. (BUR n. 35 del 2.5.17)

#### EMILIA-ROMAGNA

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 2242** - Risoluzione per impegnare la Giunta a rimuovere gli ostacoli per giungere velocemente al completamento del percorso del Fascicolo Sanitario Elettronico, rafforzare la relativa strategia comunicativa rivolta ai cittadini al fine di sostenerne la diffusione, ponendo inoltre in essere azioni volte a conseguire l'interoperabilità di tale strumento sul territorio nazionale e la fruizione dei relativi servizi. A firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Zoffoli, Cardinali, Lori, Calvano, Tarasconi, Molinari, Pruccoli, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Poli, Campedelli, Montalti, Iotti, Sabattini, Bagnari, Paruolo, Boschini. (BUR n. 123 del 3.5.17)

**DGR 5.4.17, n. 428** . Atto di programmazione per le nuove forme organizzative (AFT - Aggregazione funzionale territoriale e UCCP - Unità Complessa di Cure Primarie) ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) del 17 dicembre 2015". (BUR n. 123 del 3.5.17)

**DGR 10.4.17, n. 457** - Indirizzi per la governance dell'ICT nel Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 123 del 3.5.17)

#### LAZIO .

**Decreto del Commissario ad Acta 21 aprile 2017, n. U00115** Attuazione del Programma Operativo Regionale 2016-2018. Revoca del DCA n. 270 del 26 giugno 2015 concernente l'approvazione del "Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di

laboratorio". Approvazione delle nuove direttive e dell'Allegato "Modalita' organizzative della medicina di laboratorio nel settore privato accreditato". (BUR n. 35 del 2.5.17)

**Decreto del Commissario ad Acta 21 aprile 2017, n. U00112** - Approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Pfizer per la realizzazione del progetto di Promozione della Salute e di Sani Stili di Vita nelle classi terze della scuola primaria e nella scuole secondarie di primo grado, denominato: "Sano Chi Sa". (BUR n. 35 del 2.5.17)

**Decreto del Commissario ad Acta 18 aprile 2017, n. U00111** Ricognizione situazione crediti/debiti tra Regione Lazio e IRCCS Fondazione Santa Lucia relativamente agli anni 2011-2015, sulla base del Decreto del Commissario ad acta del 6 aprile 2016 che ha ridefinito la produzione riconoscibile per lo stesso periodo, nonche' delle sentenze provvisoriamente esecutive a favore di entrambe le parti alla data del 6/04/2017. (BUR n. 35 del 2.5.17)

## **LIGURIA**

**DGR 7.4.17 n. 283** - Approvazione "Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".(BUR n. 17 del 26.4.17)

**DGR 7.4.17 n. 284** - Piano Regionale Prevenzione Vaccinale - aggiornamento 2017. (BUR n. 17 del 26.4.17)

## **LOMBARDIA**

**DCR 4 aprile 2017 - n. X/1487** Mozione concernente le vaccinazioni obbligatorie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia.(BUR n- 16 del 21.4.17)

**DCR 11 aprile 2017 - n. X/1493** - Ordine del giorno concernente il potenziamento di figure professionali laureate nei dipartimenti di igiene e prevenzione e valorizzazione delle professioni sanitarie. (BUR n. 18 del 2.5.17)

**DCR. 11 aprile 2017 - n. X/1495** Ordine del giorno concernente l'informazione vaccinale in fase Pre-Parto. (BUR n. 18 del 2.5.17)

**DCR 11 aprile 2017 - n. X/1496** Ordine del giorno concernente la promozione di una cultura di sana e corretta alimentazione nelle scuole. (BUR n. 18 del 2.5.17)

**DGR 4.5.17 - n. X/6551-** Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2009. (BUR n. 19 del 9.5.17)

## **MARCHE**

**DGR 10.4.17, n. 337** - Recepimento del Decreto del Ministero della Salute del 7 dicembre 2016, n. 261 concernente "Regolamento Recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera".

**DGR 10.4.17, n. 340** - Approvazione piano di sorveglianza epidemiologica e sanitaria nei Comuni di Ancona, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Montemarciano, Monte San Vito, Monsano.

**DGR 10.4.17, n. 341** - Approvazione schema di convenzione tra l'Agenda Regionale Sanitaria e l'Università degli Studi di Camerino per lo svolgimento delle attività del Registro Tumori Regionale

## **PIEMONTE**

**L.R. 26.4.17, n. 7.** Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. (BUR n, 18 del 4.5.17)

**DGR 10.4.17, n. 21-4874** - Recepimento accordo relativo a lavoro precario e politiche assunzionali nel SSR per il personale dell'Area Comparto sottoscritto il 10.03.2017 tra la Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanita'. (BUR n, 18 del 4.5.17)

**D.D. 8 marzo 2017, n. 154** - Assegnazione della somma di Euro 390.729,64 impegnati con D.D. n. 755 del 12.09.2014 - imp. 2242 sul Capitolo 158583/2014 e con D.D. n. 763 del 29.11.2016 - imp. 5929 sul Cap. 158583/2016 a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento dei progetti regionali di farmacovigilanza. (BUR n, 18 del 4.5.17)

**D.D. 13 marzo 2017, n. 161** Nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C cronica - Individuazione Centri specialistici aziendali - Integrazione D.D. n. 1045 del 2/12/2014, D.D. n. 64 del 13/02/2015, D.D. n. 308 del 01/06/2016 e D.D. 676 del 27/10/2016. (BUR n, 18 del 4.5.17)

## **PUGLIA**

**DGR 28.3.17, n. 484** - DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1792 del 6/8/2014– modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l. vo 502/92 e ss.mm.ii. – branche a visita. (BUR n. 49 del 26.4.17)

**L.R. 2.5.17, n. 8** “Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”. (BUR n. 52 del 2.5.17)

**L.R. 2.5.17, n. 9** - Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. (BUR n. 52 del 2.5.17)

## **SICILIA**

**DECRETO 11 aprile 2017.** Approvazione delle modifiche dei moduli per la prescrizione e l'autorizzazione per il ritiro dei presidi per l'autocontrollo della glicemia. (GURS n. 17 del 28.4,17)

**DASS 21 aprile 2017.** Attivazione di hospice pediatrici (GURS n. 17 del 28.4,17)

## **TOSCANA**

**MOZIONE 12 aprile 2017, n. 704** - In merito all'applicazione dell'interruzione volontaria di gravidanza prevista dalla legge 22 maggio n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza). (BUR n. 17 del 26.4.17)

**MOZIONE 12 aprile 2017, n. 710** - In merito alla costituzione di un gruppo di lavoro permanente sulle malattie croniche. (BUR n. 17 del 26.4.17)

**DGR 18.4.17, n. 407** - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT N 231 del 14-03-2017. (BUR n. 17 del 26.4.17)



**UMBRIA**

**DGR 21.417, n. 436** - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - recepimento e prime disposizioni attuative. (BUR n. 19 del 10.5.17)

**DGR 21.417, n. 452** - Osservatorio regionale "Salute e ambiente": istituzione. (BUR n. 19 del 10.5.17)

**VENETO**

**DGR 28.4.17, n. 571** - Istituzione dell'impegnativa di cura domiciliare per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (dgr n. 2213 del 23/12/2016 e dgr n. 1338 del 30/07/2013). (BUR n. 43 del 5.5.17)

**DGR 6.4.17, n. 425** - Rete regionale delle commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con d.g.r. n. 952 del 18.6.2013. integrazione delle funzioni della commissione tecnica regionale farmaci e delle commissioni terapeutiche aziendali. aggiornamento della composizione della commissione tecnica regionale farmaci. (BUR n. 44 del 9.5.17)

**DGR 6.4.17, N. 428** -Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - recepimento e prime disposizioni attuative. (BUR n. 44 del 9.5.17)

**DGR 6.4.17, n. 429** - Legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 recante "disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore". accordo stato regioni sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore (rep. atti n. 239/csr del 16 dicembre 2010). ricostituzione del coordinamento regionale e della commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore. (BUR n. 44 del 9.5.17)

**DGR 6.4.17, n. 431-** Legge regionale 25 ottobre 2016, n.19 - ente di governance della sanità regionale veneta denominato "azienda per il governo della sanità della regione del veneto - azienda zero". distacco di personale da aziende ed enti del ssr presso gli uffici dell'azienda zero (art. 7, comma 4). (BUR n. 44 del 9.5.17)

**DGR 6.4.17, n. 432** - Riuso in cessione semplice dell'applicativo denominato "screening rve - sistema informativo per la gestione degli screening oncologici e cardiovascolare" alla regione Abruzzo e approvazione dello schema di convenzione. (BUR n. 44 del 9.5.17)

**DGR 6.4.17, n. 433** - Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016. (BUR N. 44 DEL 9.5.17)

# PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 MAGGIO 2017, arretrati compresi

## DIFESA DELLO STATO

### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

**DELIBERA 27 aprile 2017** - Rendiconto finanziario dell'esercizio 2016. (Delibera n. 428/2017). (GU n. 106 del

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 27 aprile 2017;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC ante decreto-legge 90/14), ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N. AC.); Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'ANAC ante decreto legge 90/14, approvato nell'adunanza del 20 settembre 2011;

Visto il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'AVCP, approvato nell'adunanza del 22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio con delibera n. 162 del 22 dicembre 2015;

Visto il rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio con la delibera n. 503 del 27 aprile 2016;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, resa con verbale del 26 aprile 2017; Vista la relazione illustrativa sulla gestione 2016;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2016;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2016 nel testo allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante. (a cui si fa rinvio)

Roma, 27 aprile 2017 Il Presidente: CANTONE

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**DELIBERA 3 marzo 2017** . Approvazione del programma operativo complementare al PON «Legalità 2014-2020» - Ministero dell'interno. Modifica della delibera n. 27/2016. (Delibera n. 6/2017). (GU n. 108 dell'11.5.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio tra gli altri degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto — ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 — dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno nonché la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la nota n. 6137 del 22 dicembre 2016 del Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Legalità» 2014-2020, presentato dal Ministero dell'interno unitamente al relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) che si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale «Legalità» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi; Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta predisposta dal DPC — cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione — vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame con finalità e contenuti coerenti con il citato Programma operativo nazionale;

Rilevato che la dotazione finanziaria del programma in questione è pari a 81,016 milioni di euro a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Tenuto conto che a valere sul predetto fondo di rotazione, sulla base di quanto stabilito dalla citata delibera CIPE n. 10/2015, con riferimento al PON Legalità 2014-2020, risultano disponibili risorse pari a euro 137.333.334,00 derivanti dalla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo nazionale;

Tenuto conto altresì che a valere su queste medesime risorse con delibera n. 27/2016 sono stati assegnati al Ministero dell'interno complessivi euro 92.602.512,27 per il finanziamento, ex art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del completamento dei progetti di competenza avviati nella programmazione operativa 2007-2013;

Considerato che nella citata nota informativa del DPCoe e nella successiva nota integrativa n. 1088 del 3 marzo 2017 viene precisato che lo stesso Ministero dell'interno ha comunicato un minore fabbisogno finanziario per i completamenti ammontante a euro 56.317.078,77 in conseguenza del quale occorre procedere alla modifica della citata delibera n. 27/2016;

Rilevato che a seguito di tale modifica la disponibilità del fondo di rotazione risulta pari a euro 81.016.255,23;

Considerato altresì che unitamente al programma, in attuazione delle previsioni della delibera di questo Comitato n. 10/2015, è stato presentato il sistema di gestione e di controllo per l'attuazione dello stesso con la descrizione della struttura organizzativa, la definizione delle responsabilità ed altri elementi di riferimento che completano il quadro attuativo;

Considerato altresì che il Ministero dell'interno ha precisato che il Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-20 non configurandosi come mero rafforzamento finanziario delle risorse assegnate nell'ambito PON Legalità 2014-20 non è assoggettabile ad ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Considerato che sul citato programma la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 gennaio 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 1068-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno; A acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Modifica della delibera n. 27/2016.

Per i motivi richiamati in premessa vengono approvate le seguenti modifi che della delibera n. 27/2016:

a) al punto 1, l'importo complessivo dell'assegnazione al Ministero dell'interno per il completamento di progetti inseriti nel Programma operativo «PON Sicurezza» 2007-2013, indicato in euro 92.602.512,27, è sostituito dall'importo di euro 56.317.078,77;

b) conseguentemente, le parole «l'assegnazione di complessivi euro 204.429.851,16», presenti in premessa e nel punto 1., sono sostituite dalle parole: «l'assegnazione di complessivi euro 168.144.417,66» e le parole: «pari a euro 204.429.851,16» presenti nel punto 2., sono sostituite dalle parole «pari a euro 168.144.417,66».

2. Approvazione del «Programma operativo complementare di azione e coesione Legalità 2014-2020» e assegnazione di risorse.

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il «Programma operativo complementare di azione e coesione Legalità 2014-2020», che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;

Il valore complessivo del Programma è pari a 81,016 milioni di euro come di seguito articolato:  
Assi tematici

Asse A - Rafforzare l'azione della pubblica amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata Risorse finanziarie 19,600

Asse B - Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni target Risorse finanziarie 26,000

Asse C - Favorire l'inclusione sociale e migliorare le condizioni di legalità attraverso il recupero di immobili pubblici anche con riferimento ai patrimoni confiscati Risorse finanziarie 23,600

Asse D - Realizzare iniziative di inclusione sociale e lavorativa di soggetti «deboli» Risorse finanziarie 5,000

Asse E - Migliorare le competenze della pubblica amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata Risorse finanziarie 5,000

Asse F - Assistenza tecnica Risorse finanziarie 1,816

TOTALE 81,016

Il programma alla Sezione 2 («Strategia, struttura del piano/programma e dati finanziari») contiene un piano finanziario distinto per assi e linee d'azione e un cronoprogramma di spesa dal 2017 al 2023.

L'ammontare delle risorse previste per il supporto tecnico-specialistico per la gestione ed attuazione del Programma costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

3. Erogazione delle risorse.

Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

4. Disposizioni attuative e monitoraggio.

All'attuazione del Programma provvede il Ministero dell'interno, secondo le modalità previste nel punto 4 del programma stesso («Governance del piano/programma»). In ordine alle specifiche modalità attuative, è previsto che il principio di partenariato, il monitoraggio e il sistema di gestione e controllo facciano riferimento alle modalità attuative previste dal PON «Legalità». L'assistenza tecnica farà riferimento al principio di trasparenza, alla procedura di consultazione pubblica, agli open-data, al Piano di rafforzamento amministrativo, a semplificazioni procedurali, ad una unità di

staff di coordinamento e di monitoraggio del Programma di azione e coesione posta presso la competente direzione generale del Ministero. L'Amministrazione responsabile del Programma è tenuta a garantire: che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione; la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del PAC; il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul PAC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE. L'Amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014-2020.

L'Amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso. Il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020. In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente il Ministero dell'interno, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento. L'Amministrazione titolare presenterà al Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma. Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 565

<b>ENTI LOCALI</b>
--------------------

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 24 aprile 2017** - Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUOEL. (GU n.103 del 5.5.17)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243 -quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al

pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243 -quinquies, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243 -quinquies, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243 -quinquies;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2015 nei comuni di cui all'allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati; Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243 -quinquies, comma 3, del TUOEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria;

Decreta:

**Art. 1. Concessione anticipazione di cassa**

1 Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa, ai sensi dell'art. 243 -quinquies, un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

**Art. 2. Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione**

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

**Art. 3. Modalità per la restituzione dell'anticipazione**

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, è restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243 -ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»). Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2017

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali **BELGIORNO**

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato **FRANCO**

A LLEGATO A

**NB**

**Si fa rinvio alla lettura integrale del testo**

**DECRETO 26 aprile 2017** . Certificazioni del rendiconto al bilancio 2016 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (GU n.103 del 5.5.17)

#### IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifi che», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del citato decreto legislativo n. 118, a decorrere dal 2016 gli enti territoriali adottano i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visti i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal citato art. 11, allegati al predetto decreto legislativo n. 118, come modifi cati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle fi nanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11, ed in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016;

Visto l'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, con cui sono sospesi, per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei comuni indicati negli allegati al suddetto decreto;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 229 che ne ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decretolegge n. 205 del 2016;

Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta con la quale la Regione Valle d'Aosta – nella quale vige una diversa disciplina contabile — ha indicato le sezioni (quadri) del certificato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fi ni dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente defi citaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;



Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fin alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente; Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1. Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2016, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2017.

2. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.

3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono tenuti a compilare e trasmettere per un periodo di dodici mesi decorrente, per ciascuno dei due gruppi di comuni, dalle date rispettivamente indicate nel primo periodo del comma 3, dell'art. 44 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 — la certificazione di rendiconto della gestione 2016.

4. Gli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale che quest'anno adottano i nuovi principi contabili, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre alla certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118, anche la certificazione relativa allo schema del rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. «tradizionale»), parimenti riportata in allegato al presente decreto;

5. Gli enti della Regione Valle d'Aosta, per la certificazione relativa allo schema di rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. «tradizionale»), sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) dei certificati di cui all'allegato tecnico. Inoltre, come per la certificazione suddetta anche per la certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato»), gli enti in questione non sono tenuti a compilare la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria.

Art. 2. Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata completa di firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3. Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione

all'apposito sistema tramite il sito della Direzione centrale della finanza locale [www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel\\_intro.html](http://www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html)

2 . Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2017, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it): il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml; il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato c.d. «armonizzato» ed «U» per il certificato c.d. «tradizionale» (quest'ultimo solo per gli enti tenuti al doppio invio), nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3 . Gli enti locali che trasmetteranno le due certificazioni dovranno procedere con invii separati, ognuno dei quali dovrà contenere il file firmato digitalmente ed il file info distinto per tipo modello certificato.

4. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4. Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 5. Sottoscrizione della certificazione

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico-finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6. Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2016, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale [www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it)

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del predetto sito internet [www.finanzalocale.interno.it/circ/decon2016.html](http://www.finanzalocale.interno.it/circ/decon2016.html), nella quale vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 26 aprile 2017

Il direttore centrale: VERDE

Allegato tecnico

**NB**

**Si fa rinvio alla lettura integrale del testo**

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017 , n. 57**

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (GU n.103 del 5.5.17)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4 -bis ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d) ;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'articolo 6, comma 4 -bis ;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150»;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata «ANPAL», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, che individua i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e successive modificazioni, all'ANPAL;

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera f), che ha modificato la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);

Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2016 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 giugno 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA il seguente regolamento:

## Capo I ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Art. 1. Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

### Art. 2. Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

- a) un Segretariato generale;
- b) otto direzioni generali;
- c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché per quelli di cui al successivo articolo 3, comma 6, del presente decreto;
- d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sei presso il Segretariato generale e trentasette presso le direzioni generali.

### Art. 3. Segretariato generale

1. Il segretario generale del Ministero, al quale l'incarico è attribuito con le modalità previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Il segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare:
  - a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità;
  - b) definisce, d'intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale;
  - c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;
  - d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;
  - e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  - f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
  - g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;
  - h) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nonché di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'INAPP;
  - i) esprime parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;
  - l) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il coordinamento istituzionale delle iniziative volte ad integrare le informazioni e i dati in materia di lavoro e politiche sociali tra i vari enti competenti;
  - m) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia di politiche internazionali nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
  - n) coordina le attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;

- o) cura i rapporti con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- p) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
- q) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali;
- r) coordina la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui è titolare il Ministero.

3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, il Segretario generale può disporre accertamenti ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 avvalendosi, altresì, di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate.

5. Il Segretariato generale svolge, inoltre, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

6. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il segretario generale, su tutta l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i suoi compiti con il supporto di una delle unità di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso il Segretariato generale, assicurando inoltre:

- a) lo svolgimento delle attività di audit interno orientate al miglioramento della gestione e al contenimento del rischio di corruzione ( risk management );
- b) la predisposizione, la verifica dell'efficace attuazione e il monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione nell'ambito dell'amministrazione e della relativa sezione dedicata alla trasparenza, curando, in particolare, la mappatura delle aree di rischio e dei procedimenti, nonché l'aggiornamento degli standard di qualità dei servizi offerti agli utenti;
- c) le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.

Art. 4. Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;
- b) cura la logistica delle sedi nonché la gestione delle relative spese di locazione;
- c) coordina l'attività di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero;
- d) coordina le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
- e) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione conformemente al disposto dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi

cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'uffici procedimenti disciplinari;

- f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;
- g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
- h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
- i) predisporre l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
- l) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilità amministrativa;
- m) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure;
- n) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici;
- o) cura l'attività contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilità amministrativa;
- p) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
- q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 5. Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'attività di progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché la produzione editoriale dell'amministrazione;
- c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici e relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini e imprese;
- d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione;
- e) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;
- f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;
- g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale;
- h) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro servizi informatici;
- i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero;
- l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici;
- m) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento;
- n) è responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione;
- o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;

- p) cura lo svolgimento di attività volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici;
- q) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government ;
- r) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici;
- s) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonché degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;
- t) gestisce il Centro servizi informatici;
- u) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
- v) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative;
- z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

2. Il direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione è responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 6. Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
- b) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
- d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- e) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
- f) svolge attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera nazionale di parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità;
- g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalità previste dalla normativa in vigore;
- h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive);
- i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
- l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
- m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle università abilitate alla certificazione e svolge attività di monitoraggio sulle attività delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
- n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
- o) cura la relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada;



- p) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- q) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- r) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
- s) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;
- t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
- u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
- v) cura la gestione del diritto di interpello.

Art. 7. Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
- b) svolge attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;
- c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1 -ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi;
- f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
- g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7 -ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
- i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- l) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
- m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
- n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
- o) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
- p) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

- q) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- r) svolge l'attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
- s) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- t) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
- u) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTTS-ITS);
- v) definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Art. 8. Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5;
- b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
- c) verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, al fine del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
- d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
- e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
- f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
- g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
- h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
- i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
- l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
- m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:
  - 1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
  - 2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
  - 3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
  - 4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
  - 5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
  - 6) il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
- n) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

- o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- p) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia;
- q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 9. Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidità;
- b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;
- c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;
- d) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. Attua il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e della misura nazionale di contrasto alla povertà ivi prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Svolge attività di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma «carta acquisti»;
- e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità;
- f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- g) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- h) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità;
- i) cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge n. 68 del 1999 sono conferite ad ANPAL ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- l) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;
- m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;
- n) svolge attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;
- o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 10. Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;
- b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
- c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri;
- d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;
- e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;
- f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
- g) coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;
- h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e comunitari;
- i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
- m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonché delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
- n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 11. Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove, sviluppa e sostiene le attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca;
- b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore;
- d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attività dei comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato e dei centri di servizio per il volontariato;
- e) coordina le attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato);
- f) promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;
- g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
- h) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;

i) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresì i rapporti con l'Agenzia delle entrate;

l) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera m) .

## Capo II D ISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

### Art. 12. Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono così determinate:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dotazione organica complessiva del personale Qualifiche dirigenziali e aree Dotazione organica Dirigenti Dirigenti 1^ fascia 12

\* Dirigenti 2^ fascia 50 Terza Area 652 Seconda Area 433 Prima Area 22 Totale complessivo 1.169

\* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 2 .

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.

3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

### Art. 13. Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis , lettera e) , della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 -bis , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

## Capo III NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

### Art. 14. Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. 2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### Art. 15. Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150».

### Art. 16. Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 583

#### NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: — L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. — Si riporta l'articolo 17, comma 4 -bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«4 -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. — Si riportano gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 45. (Istituzione del ministero e attribuzioni). — 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale. 4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al

comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrottranti e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.». «Art. 46. (Aree funzionali). — 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) ; b) ; c) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati; d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei usi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.». — Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 6. (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998.)) . — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorso trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esuberanti e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4 -bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4 -bis . Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le

particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.». — Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. — Si riporta l'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 - bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fin no al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano



semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».

— Si riporta l'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «376. Il numero dei Ministri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. 377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2 -bis , 2 -ter , 2 -quater , 2 -quinqies , 10 -bis , 10 -ter , 12, 13 -bis , 19, lettera a) , 19 -bis , 19 -quater, 22, lettera a) , 22 -bis , 22 -ter e 25 -bis , del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.» — Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114: « Art. 1. — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attività culturali.”». — Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008 (Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2009, n. 18. — Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. — Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.: «Art. 17. (Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). — 1. Nella rubrica del capo II, la parola: “pagamenti” è sostituita dalla seguente: “trasferimenti”. 2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“Art. 25. (Firma autenticata) . — 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al

documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5."»). — La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. — Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. — Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. — Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2014, n. 196. — La legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290. — Si riporta l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.: «Art. 10. (Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL). — 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3. 2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.». — Si riporta l'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.: «11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera 1), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.». — Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 (Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro) è stato pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. — Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016 (Attribuzione di risorse alla Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38. — Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015: «Art. 10. (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) . — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL. 2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni: a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13; b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro; c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore; d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni

pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca. 3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali. 3 -bis . Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.». — Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2016, n. 235: «Art. 4. (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015). — 1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “ e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12”; b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25”. c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.”; d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 -bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.”; e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a) , le parole “dei servizi per il lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18”; 2) dopo la lettera q) , è aggiunta la seguente: “q -bis ) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”; f) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3 -bis . Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”; g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” sono inserite le seguenti: “il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,”; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2 -bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1 -bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”; h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d -bis ) il Presidente dell'Istat o un suo delegato”; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “ e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato”; i) all'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: “ 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”; l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole “delle politiche attive” sono sostituite dalle seguenti: “delle politiche del lavoro”; 2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e all'articolo 26”; 1.2) la lettera d) , è sostituita dalla seguente: “ d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.”; m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d) , è sostituita dalla seguente: “ d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25”; n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti

modificazioni: 1 ) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse; 2 ) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 27 milioni di euro per l’anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.”».

Note all’art. 1: — Per il testo degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle premesse. Note all’art. 2: — Per il testo della legge n. 190 del 2012, si vedano le note alle premesse. — Si riporta l’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)) . — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. 1 -bis . L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. 1 -ter . Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24. E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto. Nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. 4 -bis . I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7. 5 . Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) . 5 -bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5 -ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui

all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6 -bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5 -bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 6 -ter. Il comma 6 ed il comma 6 -bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6 -quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12 -bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». Note all'art. 3: — Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2. — Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. «Art.6. (Il segretario generale) . — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». — Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009: «Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla performance) . — 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d) , redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla performance " che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 2. — 4. 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque

denominati.». — Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 10. (Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori). — 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.». — Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si vedano note alle premesse. — Per il testo del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, si vedano alle premesse. — Si riporta l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo 149 del 2015: «2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo; c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione; d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo; i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni; m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.». — Per i riferimenti del decreto legislativo n. 150 del 2015, si vedano le note alle premesse. — Si riporta l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 3. (Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro). — 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto; c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.». — Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. — Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009: «Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione della performance). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione

delle pari opportunità. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». — Per i riferimenti della citata legge n. 190 del 2012, si vedano le note alle premesse. — Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 3. (Gestione del bilancio). — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». — Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 8. (L'ordinamento). — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d 2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d 3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d 4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi

poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l) ; g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.». — Si riporta l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ( Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza ): «7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.». Note all'art. 4: — Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 21. (Unificazione delle Scuole di formazione) . — 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.». Note all'art. 5: — La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. — Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 13. (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) . — 1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 2 . Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto. 2 -bis . Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifici che convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle



anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1 -bis del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4 -bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9 -bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza. 5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici. 7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.». «Art. 14. (Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi) . — 1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati. 2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL. 4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede; b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato; c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato; d -bis ) il Presidente dell'Istat o un suo delegato; e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato; f) un rappresentante dell'AGID; g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome. 5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.». Note all'art. 7: — Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156. — Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) . — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6 -quater e 6 -quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b) , in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6 -quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; b -bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.». — Si riporta l'articolo 1 -ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): «Art. 1 -ter . (Fondo per lo sviluppo). — 1.

Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro. 2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.a. 4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.». — Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O. — Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 7 -ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

«Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro) . — 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. 4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro. 5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. 6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fidejussione. 7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa. 7 -bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 7 -ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991.». — Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: «Art. 41. (Contratti di solidarietà espansiva). — 1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del

2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. 2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. 2 -bis . Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2. 3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria. 3 -bis . I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5. 4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione. 5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro. 6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole. 7 . I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione. 8 . I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio». — Si riporta l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Art. 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo) . — 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi,

nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito

delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001. 1 2. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

1 4. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.». — Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):

«Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito) . — 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato. 6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26 -bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso. 8 -bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi. 9 -bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.». Note all'art. 8: — Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ( Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196. — Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O. Note all'art. 9: — Si riporta l'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: «386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.». — Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 1. (Collocamento mirato) . — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi: a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità; c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psicosociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale; d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare; e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità da lavoro; f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,

strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». — La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. — Si riporta l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 9. (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) . — 1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro; b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12; d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011; e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati; h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003; i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro; m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30; q -bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». Note all'art. 11: — Si riporta l'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento): «23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche che al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Note all'art. 13: — Per il testo dell'articolo 17, comma 4 -bis, della citata legge n. 400 del 1988, si vedano le note alle premesse. — Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 300 del 1999: «Art.4. (Disposizioni sull'organizzazione) . — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi

compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4 -bis . La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5 . Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». Note all'art. 14: — Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo 2. Note all'art. 16: — Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note all'articolo 13.

## PREVIDENZA

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 9 novembre 2016.** (GU n. 102 del 4.5.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004754/RAG-L-96 del 12 aprile 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 9 novembre 2016, concernente l'adozione del Regolamento amministrativo.

**Approvazione della delibera n. 80/2016 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data 22 settembre 2016.** (GU n. 102 del 4.5.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004759/PIND-L-75 del 12 aprile 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 80/2016 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'EPPI in data 22 settembre 2016, concernente modifiche che all'art. 8 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, in data 8 giugno 2016.** . (GU n.103 del 5.5.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003757/PLUR-L-26 del 27 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 8 giugno 2016, concernente modifiche che all'art. 12, commi 6, 6 -bis , 6 -ter e 7 del regolamento per l'attuazione delle attività statutarie.



**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 13 dicembre 2016. . (GU n.103 del 5.5.17)**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003811/RAG-L-94 del 28 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 13 dicembre 2016, concernente il regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa

**Approvazione parziale, con integrazione, della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 26 novembre 2014. (GU n.104 del 6.5.17)**

Con decreto interministeriale del 3 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state parzialmente approvate, con integrazione, le modifiche allo statuto ed al regolamento della previdenza assunte dal Comitato dei delegati della Cassa ragionieri in data 26 novembre 2014, di cui, rispettivamente, all'allegato «C» e «D» al rogito del dott. Paolo Cerasi notaio in Roma (repertorio n. 12447, Raccolta n. 6668).

**Approvazione della delibera n. 1 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi, in data 8 febbraio 2017. (GU n.104 del 6.5.17)**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003572/BIO-L-45 del 24 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 8 febbraio 2017, concernente la modifica dell'art. 4, comma 2, lettera b), secondo periodo, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

**Approvazione della delibera n. 3/2016 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – gestione separata periti agrari, in data 22 marzo 2016. (GU n.104 del 6.5.17)**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003810/ENP-PA-L-54 del 28 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/2016 adottata dal Comitato amministratore dell'ENPAIA – Gestione separata periti agrari – in data 22 marzo 2016, modifiche al regolamento per la previdenza obbligatoria dei periti agrari e dei periti agrari laureati

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 7 marzo 2017** - Articolo 12, comma 5 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 98616). (GU n. 103 del 5.5.17)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5 -bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b) , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»; Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale: l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'I.N.P.S. non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente norme in materia di controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di seicentotrentasette lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in

favore di tremilaquattrocentonovantaquattro lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di mensilità

non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 - bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 92094 del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di millequattrocentonovanta lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 96512 del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5 - bis , del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successive modifiche ed integrazioni, con il quale: è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di trentasei lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. risulta che, per l'anno 2017, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari ad undici lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad euro 90.000,00;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di undici lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2017, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 2010, n. 122; Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'I.N.P.S. all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di euro 90.000, 00;

Decreta:

Art. 1.

È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di undici lavoratori che, nell'anno 2017, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

L'I.N.P.S. è autorizzato, nel limite di spesa di euro 90.000,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di undici lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 3.

Per l'anno 2017 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 90.000,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali P OLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 437 17A02990

<b>SANITÀ</b>
---------------

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 3 aprile 2017 .** Conferma del riconoscimento del carattere scientifico, dell'IRCCS di diritto pubblico a «Istituti Fisioterapici Ospitalieri», in Roma, relativamente alle discipline di «oncologia» per l'«Istituto Nazionale Tumori Regina Elena» e di «dermatologia» per l'«Istituto Santa Maria e San Gallicano». (GU n. 105 dell'8.5.17)

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituti fisioterapici ospitalieri», con sede legale in Roma, via Elio Chianesi n. 53, relativamente alla disciplina di «oncologia» per l'«Istituto nazionale tumori Regina Elena», e alla disciplina «dermatologia» per l'«Istituto santa Maria e san Gallicano».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il

possesto dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma. Roma, 3 aprile 2017  
Il Ministro: LORENZIN

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2017 -**

Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie.  
(BUR n. 109 del 12.5.17)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», relativo all'istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario e, in particolare, il comma 11;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e in particolare gli articoli 76 e seguenti, concernenti i trattamenti per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, l'art. 85, comma 1, lettera b), concernente i trattamenti di dati personali per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, e l'art. 98, comma 1, lettera c), relativo ai trattamenti per scopi scientifici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, recante «Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse»;

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e in particolare l'art. 1, che qualifica il predetto istituto quale ente pubblico di ricerca, con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile;

Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

Visto il regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 851/2004, «Regolamento del Parlamento europeo e il Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie»;

Vista la decisione 22 ottobre 2013, n. 1082/2013/UE, «Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE»;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato da parte della 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e, in particolare, le misure in esso previste finalizzate a prevenire la diffusione internazionale di malattie infettive, attraverso un sistema di individuazione precoce ( early detection ) di eventi che possano costituire una minaccia per la sanità pubblica, mediante la loro tempestiva identificazione attraverso un efficace sistema nazionale di sorveglianza e una risposta rapida di coordinamento internazionale ben regolato e accuratamente organizzato;

Considerato che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute è Centro Nazionale ( Focal Point ) per il citato regolamento, accessibile in qualsiasi momento per le comunicazioni con i punti di contatto dell'Organizzazione mondiale della sanità e con i centri nazionali degli altri Stati parte del regolamento;

Visto in particolare che tra le misure assegnate dal regolamento al Centro di riferimento per rispondere a eventuali emergenze sanitarie vi è quella di garantire la «sorveglianza» finalizzata alla

raccolta, al confronto e all'analisi continua e sistematica di dati a fini di sanità pubblica nonché la pronta divulgazione di informazioni per la valutazione e la risposta di sanità pubblica in base alle necessità;

Vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la quale istituisce un «sistema di allarme rapido e di reazione» (SARR) che consenta alla Commissione europea e alle autorità nazionali competenti di essere costantemente in comunicazione al fine di dare l'allarme, valutare i rischi per la sanità pubblica e stabilire le misure necessarie per proteggerla;

Rilevato che la medesima decisione istituisce, altresì, una rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili, coordinata dall' European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), con il compito di garantire una comunicazione costante tra la Commissione, l'ECDC e le autorità competenti responsabili a livello nazionale della sorveglianza epidemiologica;

Rilevato che, nell'ambito dei compiti previsti dalla citata decisione, è stabilito che le autorità nazionali competenti comunichino alle autorità partecipanti alla rete di sorveglianza epidemiologica le seguenti informazioni: a) dati e informazioni comparabili e compatibili in relazione alla sorveglianza epidemiologica di malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali connessi; b) informazioni pertinenti relative alla progressione di situazioni epidemiche; c) informazioni pertinenti su fenomeni epidemici insoliti o nuove malattie trasmissibili di origine ignota, comprese quelle riscontrate in Paesi terzi; Visti pertanto i debiti informativi che fanno capo al Ministero della salute sia a livello comunitario che internazionale in materia di profi lassi delle malattie infettive; Visto il decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, recante «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità e ai nati affetti da malformazioni»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, recante «Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da HIV»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, recante «Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991»;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2012, n. 86, recante «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015);

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 24 novembre 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, identifica i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007 e di impianti protesici, d'ora in avanti indicati come «sistemi di sorveglianza e registri». I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale sono riportati nell'allegato A, parte integrante del presente decreto; i sistemi di sorveglianza e i registri, di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale sono riportati nell'allegato B, parte integrante del presente decreto; i sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale sono riportati nell'allegato C, parte integrante del presente decreto, ferma restando la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al primo periodo, ai sensi del comma 12 del citato art. 12.
2. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui al comma 1, sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita e per le seguenti finalità:
  - a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico;
  - b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie infettive al fine di contribuire, ove possibile, alla loro eliminazione ed eradicazione;
  - c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento ed effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo;
  - d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o re-introduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
  - e) tutela della salute del singolo caso di malattia infettiva, di eventuali contatti e della collettività, con l'adozione delle misure previste dall'art. 3, lettera f), della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013;
  - f) prevenzione primaria, secondaria e diagnosi;
  - g) riduzione di morbosità e mortalità per malattie infettive;
  - h) allerta rapido, per lo scambio di informazioni su eventi passibili di provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica a livello nazionale e internazionale, con le Autorità competenti, in conformità alla normativa europea e internazionale;
  - i) allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria;
  - j) potenziamento delle capacità di sorveglianza a livello nazionale;
  - k) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
  - l) pianificazione sanitaria;
  - m) valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate.



3. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui all'allegato A sono articolati in un livello regionale, che tratta i dati provenienti dagli organismi sanitari e dai servizi socio sanitari operanti nel proprio territorio, e in un livello nazionale, che tratta i dati provenienti dal livello regionale.

4. Resta fermo quanto già previsto dalla normativa vigente per i sistemi di sorveglianza e i registri di cui all'allegato B, nell'ambito dei quali i dati personali sono trattati nel rispetto delle garanzie previste dal presente decreto e dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1, fatte salve le norme più restrittive eventualmente previste dalle specifiche discipline di settore.

## Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- b) «Servizio sanitario regionale» o «SSR»: il Servizio sanitario del livello regionale (regione o provincia autonoma), parte del SSN;
- c) «organismo sanitario»: organi, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale o regionale, ivi compresi gli Uffici Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e servizi assistenza sanitari al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute;
- d) «strutture sanitarie»: le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate che erogano prestazioni a carico del SSN e private autorizzate;
- e) «servizi socio-sanitari regionali»: gli enti e gli organismi accreditati del Servizio sanitario regionale che erogano le prestazioni di cui all'art. 3 -septies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- f) «organismo di ricerca»: enti e istituti di ricerca in ambito sanitario nazionale e regionale;
- g) «Centro di riferimento regionale»: ente o struttura sanitaria individuata dalla regione e dotata delle necessarie competenze che garantisce il perseguimento delle finalità di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nonché delle finalità, diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto delle disposizioni che il Codice privacy prevede in questo ambito (articoli 76 e 85, comma 2); ente o struttura non sanitaria individuata dalla regione (es. Agenzia sanitaria regionale, Osservatorio epidemiologico regionale, Sistema epidemiologico regionale) e dotata delle necessarie competenze che garantisce il perseguimento delle finalità di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico;
- h) «assistito»: il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria;
- i) «sistema di sorveglianza»: sistema che permette di raccogliere, archiviare e analizzare dati sull'andamento di una malattia, sui fattori di rischio e sugli interventi in una popolazione definita, al fine di orientare risposte di prevenzione collettiva, oltre che per scopi di programmazione e di ricerca;
- l) «registro di patologia»: sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute o di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita;
- m) «registro di mortalità»: sistema di raccolta degli archivi di mortalità delle aziende sanitarie del territorio e di controllo di qualità del dato, per effettuare analisi di rischio, di bisogno e di esito, per scopi di ricerca e di Governo;
- n) «registri di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti»: sistema di raccolta dei dati sui trattamenti, al fine di ottenere una migliore valutazione clinica e migliorare le scelte degli interventi terapeutici;
- o) «registri di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale»: sistema di raccolta dei dati clinici sugli esiti dei trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007;
- p) «registri di protesi impiantabili»: sistema di raccolta dei dati relativi all'utilizzo di un dispositivo protesico impiantato, per consentire la valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo

dopo l'immissione sul mercato, nonché per la rintracciabilità tempestiva dei pazienti in caso di necessità di specifico follow-up o di eventuale espianto;

q) «Codice privacy»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

r) «finalità di cura»: le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, intese come complesso delle azioni poste in essere dagli organismi sanitari, attraverso l'impiego di risorse umane e tecniche e di conoscenze scientifiche finalizzate al mantenimento e al ripristino di uno stato di benessere individuale e collettivo anche in riferimento alle attività di allerta epidemiologica nazionale e globale e delle attività di risposta a eventi di sanità pubblica volte ad assicurare la protezione contro il diffondersi di malattie a livello nazionale e internazionale nei casi di particolare rischio per la salute dovuti a una specifica patologia o condizione di salute;

s) «finalità di ricerca»: le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni;

t) «finalità di Governo»: le finalità di prevenzione primaria e secondaria, di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni;

u) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale».

Art. 3. Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza nazionale e regionale

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'allegato A, trattano i dati per finalità di cura, di ricerca e di Governo e sono istituiti presso gli enti indicati nel medesimo allegato A.

2. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 6, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano progressivamente con apposito atto, per i sistemi di sorveglianza e i registri di cui all'allegato A, il centro di riferimento regionale che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del predetto sistema di sorveglianza o registro ed è il titolare del trattamento dei dati contenuti in ciascuno di essi. Ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento regionali, la regione tiene conto, ove istituiti, degli organismi già operanti nel proprio territorio.

3. Per il registro delle protesi impiantabili, l'Istituto superiore di sanità è l'ente che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del registro ed è anche il titolare del trattamento dei dati in esso contenuti.

4. Il Ministero della salute tratta i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1 indispensabili per le finalità di Governo e, per quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di profilassi internazionale, anche per le finalità di prevenzione e di cura. Il Ministero della salute è responsabile della tenuta delle basi dati nazionali dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 per i quali è «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti» ed è titolare del trattamento dei dati in esse contenuti.

5. Gli enti di livello nazionale di cui all'allegato A, diversi dal Ministero della salute, trattano i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1, per i quali sono «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti», indispensabili per le finalità di prevenzione e ricerca e sono responsabili della tenuta delle relative basi dati nazionali e titolari del trattamento dei dati in esse contenuti.

6. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalità di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge. Le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalità dell'art. 5 comma 4.

Art. 4. Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza esclusivamente regionale

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale, di cui all'allegato C, trattano i dati per finalità di cura, di ricerca e di Governo. 2. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalità di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalità dell'art. 5, comma 4.

Art. 5. Modalità di trattamento dei dati

1. I titolari del trattamento dei dati contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri, trattano i dati nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice privacy e delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 6, comma 1. 2. I dati personali contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri sono trattati esclusivamente da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del Codice privacy, e previa sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale, stabilite dal titolare del trattamento dei dati.

3. I soggetti di cui al comma 2 accedono ai dati contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

4. I titolari del trattamento dei dati di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 2, trattano i dati individuali esclusivamente mediante un sistema di codifica, che non consente l'identificazione diretta dell'interessato, la cui definizione e le relative modalità di attribuzione sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 6.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sul registro delle protesi mammarie, per il registro delle protesi impiantabili, qualora per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello di protesi impiantata sia necessario risalire all'identità dell'interessato, per consentirne il monitoraggio clinico e prevenire complicanze, per migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare del registro regionale, le strutture sanitarie che hanno effettuato l'impianto procederanno alla decodifica dei dati relativi al paziente con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 6, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Gli organismi sanitari che prendono in carico l'assistito richiedono, ai fini del follow-up degli stessi, ai centri di riferimento regionali di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, i dati contenuti nei registri di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007 e trattano i dati strettamente indispensabili per la tutela della salute dei propri assistiti

7. Gli organismi sanitari che prendono in carico l'assistito, al fine di verificare l'esito e l'efficacia dei trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007, possono accedere ai dati personali sulla salute riferiti al singolo assistito presenti nei registri o estrapolare da questi i dati epidemiologici necessari per la successiva attività di programmazione del fabbisogno terapeutico. 8. I titolari del trattamento dei dati per finalità di ricerca e di Governo diffondono, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero resi anonimi in modo irreversibile. 9. I centri di riferimento regionali, per le finalità di cura e ricerca, possono comunicarsi reciprocamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nei rispettivi sistemi di sorveglianza e nei registri, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice privacy e previa stipula di atti bilaterali che definiscano le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza.

Art. 6. Disposizioni ulteriori e norme di rinvio

1. Con il regolamento di cui all'art. 12, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono individuati i soggetti che possono aver accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, i dati che possono conoscere e le relative operazioni, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

2. Nei casi in cui i dati trattati nell'ambito dei sistemi di sorveglianza o dei registri di patologia subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, recante «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, qualora non già adottati, i regolamenti concernenti i propri sistemi di sorveglianza e registri, che individuano i soggetti che possono aver accesso ai predetti sistemi di sorveglianza e registri, i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti di livello nazionale, diversi dal Ministero della salute, presso i quali sono istituiti i registri e i sistemi di sorveglianza di cui all'allegato A, qualora necessario, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

5. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'allegato A sono aggiornati periodicamente secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 7. Obblighi nazionali e internazionali

1. Ai fini dell'assolvimento delle funzioni di Governo, degli obblighi di notifica e reportistica nazionali, comunitari e internazionali, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi connessi alla profilassi nazionale e internazionale e al fine di adempiere agli obblighi nazionali, comunitari e internazionali in tema di notifica e reportistica delle malattie infettive e di attivazione del sistema di allerta e risposta rapida, il Ministero della salute acquisisce i dati relativi al paziente e può accedere ai dati presenti nei sistemi di sorveglianza di cui all'art. 3, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 6, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 2. I dati di cui al comma 1, disaggregati e analitici, sono, comunque, trasmessi dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute con cadenza almeno mensile anche per l'eventuale elaborazione ai fini gestionali e di programmazione.

Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. Disposizioni transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 1, di disciplina del Sistema di sorveglianza HIV/AIDS di cui al punto A1.1 e del Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL) di cui al punto A1.25 di cui all'allegato A1 al presente decreto, continuano a operare il Sistema di sorveglianza nuove diagnosi da infezione HIV di cui al punto B1.3 e il Sistema di sorveglianza delle malattie infettive di cui al punto B1.4 di cui all'allegato B.1 al presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato B OSCHI

Il Ministro della salute LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 874

## A LLEGATO A

Elenco A1) Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e regionale

Denominazione Ente di livello nazionale presso il quale è istituito

Ente di livello regionale presso il quale è istituito

A1.1 Sistema di sorveglianza HIV/AIDS Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.2 Sistema di sorveglianza progressi delle Aziende sanitarie per la salute in Italia (PASSI)

Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.3 Sistema di sorveglianza Passi d'argento Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.4 Sistema di sorveglianza Okkio alla salute Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.5 Sistema di sorveglianza della paralisi flaccida acuta Ministero della salute

Centro di riferimento regionale

A1.6 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)

Istituto Superiore di Sanità e Centro di riferimento regionale

A1.7 Sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in età 1117 anni

Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.8 Sistema di sorveglianza degli effetti sulla salute da eventi climatici estremi

Ministero della salute Centro di riferimento regionale

A1.9 Sistema di sorveglianza della mortalità materna Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.10 Sistema di sorveglianza Interruzioni Volontarie di Gravidanza Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.11 Sistema di sorveglianza delle Malattie Batteriche Invasive (meningococco, pneumococco, emofilo)

Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.12 Sistema di sorveglianza integrata del morbillo e rosolia, inclusa la Rosolia congenita e in gravidanza

Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.13 Sistema di sorveglianza dell'antibiotico resistenza, compresi i batteri produttori di carbapenemasi

Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.14 Sistema di sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori (come da Circolari del Ministero della salute)

Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.15 Sistema di sorveglianza dell'influenza

Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.16 Sistema di sorveglianza del gonococco resistente Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A1.17 Sistema di sorveglianza della legionellosi Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

- A1.18 Sistema di sorveglianza delle malattie sessualmente trasmesse (IST)  
Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.19 Sistema di sorveglianza degli enterobatteri  
Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.20 Sistema di sorveglianza delle resistenze a farmaci antitubercolari  
Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.21 Sistemi di sorveglianza da bioterrorismo e patogeni speciali Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.22 Sistema sorveglianza del consumo del tabacco nei giovani  
Istituto Superiore di Sanità Centro di riferimento regionale
- A1.23 Sistema di sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino  
Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.24 Sistema di sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni (SIN – SEPI)  
Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.25 Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL) Ministero della salute  
Centro di riferimento regionale
- A1.26 Sistema di sorveglianza longitudinale (WHIP-SALUTE) Ministero della salute  
Centro di riferimento regionale
- A1.27 Sistema di sorveglianza sulla microcefalia Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.28 Sistema di sorveglianza ambientale dei poliovirus Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.29 Sistema di sorveglianza della pertosse (ECDC) Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.30 Sistema di monitoraggio alcol (SISMA) Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A1.31 Sistema di sorveglianza del botulismo Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- Elenco A2) Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale  
Denominazione Ente di livello nazionale presso il quale è istituito  
Ente di livello regionale presso il quale è istituito
- A2.1 Registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo (dialisi)  
Centro Nazionale Trapianti  
Centro di riferimento regionale
- A2.2 Registro tumori Ministero della salute Centro di riferimento regionale
- A2.3 Registro vaccinati Ministero della salute Centro di riferimento regionale
- A2.4 Registro delle protesi impiantabili Istituto Superiore di Sanità  
Centro di riferimento regionale
- A2.5 Registro insufficienza cardiaca terminale e assistenza ventricolare  
Centro Nazionale Trapianti  
Centro di riferimento regionale
- A2.6 Registro insufficienza epatica terminale e trapianto di fegato  
Centro Nazionale Trapianti  
Centro di riferimento regionale
- A2.7 Registro trapianti sperimentali di organi, tessuti e cellule Centro Nazionale Trapianti  
Centro di riferimento regionale

A2.8 Registro degli eventi coronarici e cerebrovascolari Ministero della salute  
Centro di riferimento regionale

A2.9 Registro diabete Ministero della salute Centro di riferimento regionale

A2.10

Registro endometriosi Ministero della salute

Centro di riferimento regionale

A2.11 Registro trapianti di cellule staminali emopoietiche Centro Nazionale Trapianti

Centro di riferimento regionale

A2.12 Registro delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica

Ministero della salute

Centro di riferimento regionale

A2.13 Registro Nazionale Coagulopatie Congenite Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A2.14 Registro Nazionale Ipotiroidei Congeniti Istituto Superiore di Sanità

Centro di riferimento regionale

A2.15 Registro Nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie

Centro nazionale sangue

Centro di riferimento regionale

#### A LLEGATO B

Elenco B1) Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale

Denominazione Fonte normativa

B1.1 Sistema di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate

D.M. 21 dicembre 2001

B1.2 Sistema di sorveglianza delle malattie congenite D.M. 16 luglio 2001, n. 349

B1.3 Sistema di sorveglianza nuove diagnosi da infezione HIV D.M. 31 marzo 2008

B1.4 Sistema di sorveglianza delle malattie infettive D.M. 15 dicembre 1990

B1.5 Sistema di sorveglianza sulle condizioni sanitarie della popolazione civile e militare che ha operato dal 1° agosto 1994 nei territori della Bosnia Erzegovina e Kosovo

D.L. 29.12.2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.2001. D.M. 22.10.2002

B1.6 Sistema di sorveglianza dei soggetti in trattamento con l'ormone della crescita (GH)

D.M. 29.11.1993; Determina AIFA n. 616/2014

B1.7 Sistema di sorveglianza sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione (SINIACA)

Legge 3.12.1999, n. 493.

Elenco B2) Registri già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale

Denominazione Fonte normativa

B2.1 Registro nazionale e registri regionali dei casi di mesotelioma asbestocorrelati

D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308

B2.2 Registro nazionale e registri regionali delle malattie rare D.M. 18 maggio 2001, n. 279;

Accordo Conferenza Stato-regioni del 10.5.2007 (CSR Rep. Atti n. 103/CSR); Accordo Conferenza Stato-regioni del 16.10.2014 (CSR Rep. Atti n. 140/CSR);

B2.3 Registro nazionale e registri regionali dei donatori di midollo osseo L. 6 marzo 2001, n. 52.

Accordo CSR del 29 aprile 2010 (Rep. Atti. N. 57/CSR)

B2.4 Registro donatori sangue ed emocomponenti D.M. 2 novembre 2015

B2.5 Registro nazionale procreazione medicalmente assistita L. 19 febbraio 2004, n. 40

B2.6 Registro nazionale e registri regionali mesoteliomi, tumori naso-sinusali e a bassa frazione etiologica

D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81, D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308

B2.7 Registro nazionale e registri regionali trapianti L. 1 aprile 1999, n. 91

B2.8 Registro per il monitoraggio dei pazienti sottoposti a sperimentazione clinica con preparazioni per terapia genica e cellulare somatica

D.M. 2 marzo 2004 Decreto Presidente ISS 8 novembre 2004

B2.9 Registro nazionale e registri regionali malformazioni congenite D.P.C.M. 9 luglio 1999

B2.10 Registro di mortalità D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

B2.11 Registro nazionale e registri regionali degli impianti protesici mammari L. 5 giugno 2012, n. 86

B2.12 Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo

L. 23 dicembre 2014, n. 190

B2.13 Registri di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva

D.M. 16 gennaio 2015

## A LLEGATO C

Altri registri e sistemi di sorveglianza di rilevanza esclusivamente regionale

ID Regione/PA Denominazione Fonte normativa

C.1 Campania Registro regionale di mortalità D.G.R. 31 ottobre 2003, n. 3141

C.2 Campania Registro regionale delle cardiopatie congenite D.G.R. n. 5972/1998

C.3 Campania Registro di patologia in campo pediatrico D.G.R. 21 novembre 1996, n. 9088

C.4 Campania Sistema di sorveglianza delle antibiotico resistenze D.G.R. n. 860 del 29/12/2016 - Decreto Commissariale n.2 del 10/02/2016

C.5 Campania Registro regionale degli studi clinici controllati con farmaci attivi sull'emostasi D.G.R. 6 agosto 1999 n. 5102

C.6 Campania Registro regionale dei Centri per la terapia anticoagulante D.G.R. 6 agosto 1999 n. 5102

C.7 Campania Sistema di sorveglianza delle antibiotico resistenze D.G.R. n. 860 del 29/12/2016 - Decreto Commissariale n.2 del 10/02/2016

C.8 Campania Sistema di sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza D.G.R. n. 860 del 29/12/2016 - Decreto Commissariale n.2 del 10/02/2016

C.9 Emilia Romagna Registro Sclerosi Laterale Amniotrofica (SLA) D.G.R. n. 2025/2010

C.10 Emilia Romagna Registro Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GRACER) D.G.R. n. 2588 del 2003

C.11 Emilia Romagna Registro dei traumi gravi D.G.R. n. 2497/2002

C.12 Emilia Romagna Sistema di sorveglianza SICHER D.G.R. n. 327 del 2004 D.G.R. n. 318 del 2013

C.13 Emilia Romagna Sistema di sorveglianza HBSC D.G.R. n. 771 del 2015

C.14 Emilia Romagna Sistema di sorveglianza attraverso studi di prevalenza ripetuti D.G.R. n. 318 del 2013

C.15 Emilia Romagna Registro Mortalità Regionale L.R. 29 febbraio 2004, n. 19, articolo 15

C.16 Friuli Venezia Giulia Registro regionale delle cause di mortalità L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, articolo 35

C.17 Friuli Venezia Giulia Registro degli incidenti e degli infortuni L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, articolo 35

C.18 Friuli Venezia Giulia Sistema di sorveglianza HBSC D.G.R. 2365 del 27 novembre 2015

C.19 Friuli Venezia Giulia Registro degli esposti all'amianto L.R. 12 settembre 2001, n. 22, articolo 3

C.20 Lazio Registro regionale Alzheimer ed altre forme di demenza L.R. 12 giugno 2012, n. 6

C.21 Lazio Registro degli esposti ad amianto e ad altri cancerogeni professionali D.G.R. 27 marzo 2009, n. 177

C.22 Lazio Registro di patologia sulla SLA D.G.R. 25 maggio 2012, n. 233



- C.23 Liguria / IRCCS AOU San Martino-IST Registro Mortalità D.G.R. 29 dicembre 1987, n. 7093  
D.G.R. 28 giugno 2013, n. 780
- C.24 Lombardia Registro mortalità - raccolta per fini statistici L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
- C.25 Lombardia Registro dei referti di anatomia patologica L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
- C.26 Lombardia Registro delle malattie neurologiche degenerative L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
- C.27 Lombardia Registro effetti indesiderati uso cosmetici L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
- C.28 Lombardia Registro epinetwork (Epilessia) L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
- C.29 Lombardia Registro rete udito L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
- C.30 Lombardia Registro sindrome morte improvvisa infantile L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
- C.31 Marche Registro cause di morte D.G.R. 3 agosto 2009, n. 1298 L.R. 10 aprile 2012, n.6
- C.32 Marche Registro SLA D.G.R. n. 1514/2009
- C.33 Marche Sorveglianza ipovisione in età pediatrica D.G.R. n. 1856/2010
- C.34 Marche Sorveglianza ipoacusia neonatale D.G.R. n. 1856/2010
- C.35 Piemonte Sorveglianza Reazioni Avverse A Vaccino D.G.R. 59-11905 del 2 marzo 2004
- C.36 Piemonte Registro sclerosi laterale amiotrofica L.R. 11 aprile 2012, n. 4
- C.37 Piemonte Registro mortalità L.R. 11 aprile 2012, n. 4
- C.38 Piemonte Registro Sindrome Morte Improvvisa Infantile D.G.R n. 59-11905 del 2 marzo 2004,
- C.39 Provincia Autonoma di Bolzano Registro cause di morte L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31bis
- C.40 Provincia Autonoma di Bolzano Registro patologie cardio-vascolari L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31bis
- C.41 Provincia Autonoma di Bolzano Registro patologie cerebro-vascolari L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31bis
- C.42 Provincia Autonoma di Bolzano Registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31bis
- C.43 Provincia Autonoma di Bolzano Registro malattie genetiche L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31bis
- C.44 Provincia Autonoma di Bolzano Registro medicina dello sport Deliberazione della Giunta provinciale del 25 novembre 2014, n. 1421
- C.45 Puglia Sorveglianza delle gastroenteriti in età pediatrica D.G.R. 2 aprile 2014, n. 565
- C.46 Puglia Sorveglianza sindromica e profilassi immunitaria nelle strutture di accoglienza degli immigrati Circolare del Ministero della Salute n. DGPREV/V/8636 del 7 aprile 2011 D.G.R. 2 aprile 2014, n. 565
- C.47 Puglia Sorveglianza dei patogeni respiratori emergenti D.G.R. 2 aprile 2014, n. 565
- C.48 Puglia Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) L.R. 15 dicembre 2008, n. 34, articolo 18
- C.49 Sardegna Registro regionale Sclerosi Laterale Amiotrofica e altre malattie del motoneurone L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera c)
- C.50 Sardegna Registro regionale Sclerosi Multipla L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera d)
- C.51 Sardegna Registro regionale obesità e anoressia L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera i)
- C.52 Sardegna Registro incidenti cardiovascolari L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera e)
- C.53 Sardegna Registro regionale delle nefropatie e dei dializzati L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera b)
- C.54 Sardegna Registro midollo osseo L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera j)
- C.55 Sardegna Registro regionale delle talassemie PSR 2006/2008 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 19 gennaio 2007 e pubblicato sul BURAS in data 8 febbraio 2007

- C.56 Sicilia Registro Nominativo delle Cause di Morte della Sicilia L. R. 8 febbraio 2007, n. 2
- C.57 Sicilia Registro Regionale tumori tiroidei L. R. 8 febbraio 2007, n. 2
- C.58 Sicilia Sistema sorveglianza malformazioni L. R. 8 febbraio 2007, n. 2
- C.59 Sicilia Registro Siciliano Talassemia ed Emoglobinopatie L.R. 1 agosto 1990, n. 20 D.A. 18 dicembre 2003, n. 2357
- C.60 Toscana Registro regionale delle lesioni midollari D.G.R. 7 giugno 2004, n. 553
- C.61 Toscana Sorveglianza tossinfezioni alimentari D.G.R. 12 luglio 2010, n. 657
- C.62 Toscana Registro delle cause di morte D.G.R. 21 novembre 1986, n. 11409
- C.63 Toscana Registro malattie demielinizzanti L.R. 24 febbraio 2005, n. 40, articolo 20-ter
- C.64 Toscana Registro difetti congeniti L.R. 24 febbraio 2005, n. 40, articolo 20-ter – D.G.R. n. 573/2005
- C.65 Toscana Registro toscano dialisi e trapianti L.R. 30 aprile 1990 n. 61- allegato 14 punto 6 – D.G.R. 11232 27 dicembre 1990
- C.66 Toscana Sistema di sorveglianza epidemiologia dei determinanti dell'infortunistica stradale in Toscana (EDIT) D.G.R. 261/2015
- C.67 Toscana Sistema di sorveglianza microbiologica D.G.R. 1258/2012
- C.68 Toscana Sistema di sorveglianza reti tempo dipendenti (ictus, infarto maggiore e grande trauma) Segnalata esigenza di istituire tali sistemi di sorveglianza a seguito D.G.R. 145/2016
- C.69 Toscana Registro screening audiologico neonatale D.G.R. 365/2007 – D.G.R. 693/2015 - D.G.R. 832/2016
- C.70 Toscana Registro sindrome di Dravet e altre sindromi correlate a mutazioni dei geni SCNIA e PCDH19 D.G.R. 573/2005
- C.71 Toscana Registro del kernicterus e dell'iperbilirubinemia D.G.R. 573/2005
- C.72 Toscana Registro screening oftalmologici D.G.R. 596/2005 - D.G.R. 693/2015
- C.73 Toscana Sistema di sorveglianza HBSC D.G.R. 820/2004
- C.74 Toscana Sistema di sorveglianza screening neonatale esteso D.G.R. 800/2004
- C.75 Toscana Sistema di sorveglianza fibrosi cistica D.G.R. 53/2008 (piano sanitario) - D.G.R. 1018/2007
- C.76 Toscana Registro SIDS (sudden infant death syndrom) D.G.R. 1036/1999 – D.G.R. 245/2008
- C.77 Toscana Registro toscano celiachia D.G.R. 723/2004 – D.G.R. 573/2005
- C.78 Toscana Archivio toscano per i neonati gravemente prematuri "Tin Toscana On Live" e Archivio trasporti neonatali protetti. D.G.R. 912/2007
- C.79 Toscana Registro delle malattie emorragiche congenite D.G.R. 579/2015
- C.80 Toscana Registro extension myocardial iron overload in thalassemia (eMIOT) – (talassemia/drepanocitosi/talassodrepanocitosi) D.G.R. 573/2005
- C.81 Umbria Registro screening oncologici L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
- C.82 Umbria Registro diagnosi anatomo-patologiche L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
- C.83 Umbria Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA) L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
- C.84 Umbria Registro cause di morte L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
- C.85 Valle d'Aosta Registro cause di morte D.G.R. del 24/11/1989 n. 10981
- C.86 Veneto/Az. Osp. di Padova Coordinamento delle Malattie rare Registro assuntori ormone della crescita (GH) D.G.R.V. 2170/2008 D.G.R.V. 248 del 11/03/2014
- C.87 Veneto/Az. Osp. di Padova Coordinamento delle Malattie rare Registro Regionale delle Nascite L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera b)
- C.88 Veneto/Az. ULSS 4 Sistema Epidemiologico Regionale Registro per la patologia cardio-cerebrovascolare L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera c)
- C.89 Veneto Sistema di sorveglianza HBSC D.G.R.V. 749 del 14/5/2015
- C.90 Veneto/Az. ULSS 4 Sistema Epidemiologico Regionale Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera a)
- C.91 Veneto/Az. Osp. di Padova Coordinamento delle Malattie rare Registro dei piani e dei percorsi assistenziali dei malati rari (già Registro malattie rare) D.G.R.V. 763/2015

C.92 Veneto/Az. ULSS 4 Sistema Epidemiologico Regionale Registro Regionale di Mortalità L.R.  
16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera h)

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 MAGGIO 2017, arretrati compresi

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### CALABRIA

**DGR 31.1.17, n. 18** - Approvazione Piano della performance della Giunta Regionale 2017-2019.(BUR n. 39 del 2.5.17)

#### Note

#### PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.R. 6.2.2014, n. 1, emanato in attuazione della l.r. 3.2.2012, n. 3, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, la Regione redige annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, con il quale l'amministrazione individua, nell'ambito del programma di governo, gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse:

- , gli indicatori e i valori target per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e delle unità organizzative,
- nonché gli obiettivi assegnati ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle strutture apicali assimilate.

;L'art. 10, comma 3, del R.R. 6.2.2014, n. 1 stabilisce che l'assegnazione degli obiettivi individuali degli enti strumentali - di nomina regionale - è parte integrante del Piano della performance regionale. Il Piano della performance rappresenta lo strumento di congiunzione tra l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Giunta Regionale e la struttura burocraticogestionale e compendia sia i risultati dell'attività amministrativa:

- in termini di output, sia i risultati attesi
- in termini di outcome, ossia nel senso degli effetti che l'azione amministrativa produce sui cittadini, sugli utenti e sui cittadini, oltre alla previsione degli indicatori sulla cui base misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi da parte dei dirigenti.

#### LE DIRETTIVE

Con D.G.R. n. 417 del 31 ottobre 2016, adottata previo coinvolgimento diretto degli assessorati e dei dipartimenti regionali interessati, sono state formulate apposite direttive in ordine alla configurazione degli obiettivi strategici e ai fattori valutativi per il ciclo della performance per il triennio 2017-2019, che hanno tenuto conto anche del processo di riorganizzazione delle strutture burocratiche in corso di svolgimento in una logica della programmazione partecipata.

#### L' ANALISI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

In attuazione di tale deliberazione e al fine di approntare il piano della performance, con apposita nota inviata a tutte le strutture regionali è stato richiesto ai dirigenti generali di operare una attenta analisi degli obiettivi strategici da perseguire formulando eventuali modifiche e/o di integrazioni alla proposta di obiettivi strategici elaborata dalla competente struttura regionale, sulla base del nuovo Programma di Governo e del Documento di Orientamento Strategico 2014-2020.

#### LE RICHIESTE DI MODIFICA

In sede di elaborazione del Piano - ed in particolare nell'ambito dei momenti di confronto nell'ambito dell'elaborazione degli obiettivi strategici - alcuni dipartimenti hanno formulato richieste di modifica rispetto all'agganciamento agli obiettivi strategici e/o alle leve gestionali e/o alla batteria di indicatori, rispetto a quanto definito nella citata deliberazione di indirizzo, ritenendo ciò più coerenti con la migliore declinazione degli obiettivi strategici di rispettiva competenza.

#### IL COINVOLGIMENTO DEI DIPARTIMENTI

La stesura del Piano è avvenuta con il coinvolgimento delle diverse parti chiamate a concorrere alla realizzazione della strategia dell'Ente, sulla base dei macro obiettivi individuati con l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione di indirizzo.

Tutti i dipartimenti interessati hanno contribuito alla definizione del sistema di misurazione degli obiettivi strategici e, quindi, degli obiettivi operativi; - al fine di procedere alla stesura del Piano, il settore Controllo Strategico del Segretariato Generale ha definito gli obiettivi strategici e gli obiettivi individuali dei dirigenti generali nell'ambito di un percorso condiviso con i dipartimenti interessati, mentre per gli organi di vertice degli enti strumentali ha definito obiettivi comuni correlati al rispetto dei limiti di spesa ed ai tempi di presentazione rendiconti; - quanto agli obiettivi operativi, sono state tenute periodiche riunioni, coordinate dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nell'ambito del quale si è dato conto dell'evoluzione della fase di pianificazione.

### **L' ALBERO DELLA PERFORMANCE**

Le aree del programma di governo sono poste all'apice dell'albero della performance articolandosi in obiettivi strategici ed obiettivi operativi.

### **IL PIANO DI PERFORMANCE E IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Nella Parte Generale del Piano della Performance il collegamento tra lo stesso Piano ed il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per l'anno 2017, come previsto dall'art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013, è garantito dall'incidenza percentuale, sulla performance organizzativa, degli obiettivi previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

### **LE CARATTERISTICHE DEL PIANO**

Il Piano della performance è, dunque, strutturato secondo una impostazione modulare, attraverso l'integrazione di una parte generale e di sezioni correlate (denominati anche allegati e costituenti parte integrante e sostanziale dell'unico atto), da leggere in un'unica visione di insieme e che compendia le seguenti parti:

- o Parte generale, concernente il processo di costruzione del sistema di misurazione della performance ai diversi livelli;
- o Allegato 1: piano degli Obiettivi Strategici, quale strumento di formalizzazione dell'attività di pianificazione strategica per il triennio 2017/2019;
- o Allegato 2: piano Operativo Annuale, che individua gli obiettivi operativi per l'anno 2017;
- o Allegato 3: piano degli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali che individua gli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti Generali degli enti strumentali per il medesimo anno;
- o Allegato 4: Obiettivi Strategici ed Operativi per area del Programma di Governo;
- o Allegato 5: Obiettivi Strategici ed Operativi per ambiti di misurazione.

### **LA RICADUTA SULLE STRUTTURE**

Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 3.2.2012, n. 3, in premessa richiamata, la stessa si applica agli uffici ed alle strutture organizzative della Giunta regionale che svolgono funzioni di amministrazione attiva, mediante attribuzione di autonomi poteri di spesa ovvero di decisione, con rilevanza esterna, della volontà dell'amministrazione.

### **LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Regolamento regionale n. 1/2014 compete al Presidente della Giunta regionale la valutazione del Capo di gabinetto e dei dirigenti apicali delle strutture di diretta collaborazione e a tali dirigenti non si applicano gli articoli dal 18 al 21 dello stesso regolamento concernenti il procedimento e le fasi della valutazione.

### **IL RUOLO DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/1996, così come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 11/2015, l'Avvocatura regionale è qualificata come ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e, come tale, rientra nella previsione del citato articolo 15 del regolamento regionale n. 1/2014.

### **L'APPROVAZIONE**

Viene approvato il Piano della Performance 2017-2019 della Regione Calabria – Giunta Regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante dello stesso, che si compone di:

- i) Parte generale, concernente il processo di costruzione del sistema di misurazione della performance ai diversi livelli;
- ii) Allegato 1: piano degli Obiettivi Strategici, quale strumento di formalizzazione dell'attività di pianificazione strategica per il triennio 2017/2019;
- iii) Allegato 2: piano Operativo Annuale, che individua gli obiettivi operativi per l'anno 2017;
- iv) Allegato 3: piano degli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali che individua gli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti Generali degli enti strumentali per il medesimo anno;
- v) Allegato 4: Obiettivi Strategici ed Operativi per area del Programma di Governo
- vi) Allegato 5: Obiettivi Strategici ed Operativi per ambiti di misurazione.

#### **I COMPITI DEI DIRIGENTI DI SETTORE**

Viene demandata ai Dirigenti di Settore, titolari del potere valutativo ai sensi dell'art. 15, comma 8, del predetto Regolamento, l'assegnazione degli obiettivi al personale non dirigenziale assegnato (incluso quello titolare di PO e AP o di specifici incarichi di responsabilità in base al vigente C.C.N.L. o C.C.D.I.).

#### **I COMPITI DEI DIRIGENTI GENERALI**

I Dirigenti Generali assicurano l'attuazione del Piano della Performance nonché di provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini delle misurazioni periodiche che alimenteranno il sistema di reporting.

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**DGR 21.4.17,n. 147** - Integrazione Piano della performance 2017-2019. (BUR n. 43 dell'8.5.17)

**Note**

#### **PREMESSA**

Per mero errore materiale, il documento contenente gli obiettivi operativi afferenti alle UOT "Funzioni Territoriali", presso i seguenti dipartimenti interessati al riassorbimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002:

- Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- Sviluppo Economico, Lavoro, formazione e Politiche Sociali;
- Agricoltura e Risorse agroalimentari;
- Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura;
- Ambiente e Territorio. non è stato incluso tra gli Allegati della citata deliberazione di approvazione del Piano della performance 2017-2019.

#### **LA COERENZA**

Gli obiettivi operativi delle UOT presentano coerenza con le aree del programma di governo con le relative linee strategiche e con gli altri obiettivi, strategici ed operativi, contenuti nel Piano della performance 2017-2019.

#### **L'INSERIMENTO NEL SISTEMA DELLA PERFORMANCE**

L'inserimento delle UOT nel Sistema della performance di cui al medesimo piano rende sufficiente l'integrazione dei soli obiettivi operativi ivi approvati.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Ad integrazione della D.G.R. n. 18 del 31.01.2017 vengono approvati i documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa, composti da:

- Integrazione all'Allegato n. 2 del Piano della performance 2017/2019 che individua gli obiettivi operativi, per l'anno 2017, delle UOT dei Dipartimenti Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Ambiente e Territorio (All. A);
- Allegato n. 4 del Piano della performance 2017/2019 "La Performance per Area del Programma di Governo" modificato per quanto inerente agli obiettivi operativi (All. B);

- Allegato n. 5 del Piano della performance 2017/2019 “La Performance per Ambiti di misurazione” modificato per quanto inerente agli obiettivi operativi (All. C).

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

## **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 10.4.17, n. 468** - Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna. (BUR n. 123 del 3.5.17)

### **Note**

Viene approvato il documento ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, allegato al presente atto sotto lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

## **ALL. A**

### **IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA INDICE**

#### TITOLO I –

##### DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Oggetto e finalità Art.2. Ambito di applicazione Art.3. Articolazione del sistema dei controlli interni Art.4. Definizioni

#### TITOLO II - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO (PROCEDIMENTALI)

Art.5. Controllo preventivo di regolarità amministrativa

5.1 Finalità e oggetto

5.2 Competenza

5.3 Principi metodologici

Art.6. Controlli preventivi sui progetti di legge e di regolamento

Art. 7. Controlli contabili nell’ambito delle procedure di spesa e di entrata

7.1 Finalità

7.2 Controlli di regolarità contabile nella procedura di spesa

7.2.1 Competenze

7.2.2 Controlli nelle fasi della programmazione finanziaria operativa e dell’impegno di spesa 7.2.3

Controlli nella fase dell’ordinazione e del pagamento della spesa

7.3 Controlli di regolarità contabile nella procedura dell’entrata

7.3.1 Competenze

7.3.2 Caratteri del controllo

7.4 Deliberazioni di variazione di bilancio

7.5 Profili contabili per i progetti di legge

7.6 Controlli sulle gestioni dei Cassieri Economi

7.7 Controlli sulla gestione dei funzionari delegati 7.8 Modalità di espressione dei pareri contabili

#### TITOLO III - CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO (DI GESTIONE COMPLESSIVA)

Art. 8. Controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo

Art. 9. Controllo strategico

9.1 Finalità e oggetto

9.2 Competenza

9.3 Principi metodologici

Art. 10. Controllo di gestione

10.1 Finalità

10.2 Competenza

10.3 Principi metodologici

Art. 11. Il ciclo della performance

Art. 12. Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

12.1 Finalità e oggetto

12.2 Competenza

12.3 Principi metodologici

12.4 Potere straordinario della Giunta regionale di annullamento di atti dirigenziali.

Art. 13. Gestione di rischi specifici

13.1 Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

13.1.1 Finalità e oggetto

13.1.2 Competenza

13.1.3 Principi metodologici

13.2 Disposizioni in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e misure per contrastare il finanziamento del terrorismo

Art. 14. Il controllo sugli enti pubblici e privati controllati e partecipati dalla Regione

Art. 15. Il sistema dei controlli sui finanziamenti europei

Art. 16. I controlli ispettivi straordinari all'interno del sistema regionale

16.1 Finalità e oggetto

16.2 Competenza

16.3 Principi metodologici

**TITOLO IV - CONTROLLI DI TERZO LIVELLO (FUNZIONE DI AUDIT INTERNO)**

Art. 17. La funzione di monitoraggio dell'Organismo Indipendente di Valutazione

**TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18. Il Collegio dei revisori

Art. 19. Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

Art. 20. Disposizione per le strutture dell'Assemblea legislativa

Art. 21. Decorrenza dell'efficacia giuridica ed esecutività

Art. 22. Sostituzione e soppressione di disposizioni anteriori

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente atto, redatto in attuazione dell'art. 52, comma 1, della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 7 della l.r. 20 dicembre 2013, n. 26, disciplina il "sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna", che è predisposto a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa dell'intero apparato regionale.

2. Il "sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna", è finalizzato a:

- a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza, anche contabile, dell'azione amministrativa;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- d) valutare la prestazione organizzativa delle strutture (performance organizzativa) e acquisire elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale;
- e) assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo, in una logica di sempre maggiore diffusione, nella cultura amministrativa dell'Ente, dei metodi di prevenzione dei rischi di reato e di cattiva amministrazione;
- f) vigilare sugli enti, di diritto pubblico e privato, controllati o partecipati dalla Regione.

**ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente atto si applicano alle strutture della Giunta regionale fermo restando, per quanto riguarda le strutture dell'Assemblea legislativa, quanto previsto all'art. 20. 2. Le disposizioni del presente atto costituiscono inoltre linee di indirizzo a cui devono attenersi anche: a) gli "istituti e agenzie regionali" di cui al comma 3 bis, lett. b), dell'art. 1 della l.r. 26.11.2001, n. 43, ossia:



- l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
- l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura Agrea);
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile) e ss.mm.;
- l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione); b) gli "enti regionali" di cui al comma 3 bis, lett. c), dell'art. 1 della l.r. 26.11.2001, n. 43, ossia:
- l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
- i Consorzi fitosanitari provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7).

#### ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni è composto da una pluralità di tipologie di controlli, affidati a strutture diverse, ed è articolato su tre diversi livelli, come sinteticamente rappresentato nella Figura 1:

Figura 1.

2. Al primo livello (controlli procedimentali) appartengono i controlli continuativi e puntuali, che devono essere sempre assicurati per ogni atto e procedimento ascrivibili alla medesima tipologia, secondo le prescrizioni del presente atto di indirizzo. Appartengono a questo primo livello di controllo:

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa (art. 5) comprensivo della verifica della sussistenza degli aiuti di Stato;
- i controlli preventivi sui progetti di legge e di regolamento (art. 6)
- i controlli contabili (art. 7).

3. Al secondo livello (controlli di gestione complessiva) sono riconducibili tutti i controlli effettuati, periodicamente o in casi straordinari, da strutture o organismi diversi da quelli che esercitano l'attività di amministrazione attiva oggetto del controllo; sono controlli che possono riguardare atti, procedimenti oppure attività di strutture o di settori gestionali. A questo secondo livello di controllo appartengono:

Controlli di terzo livello

Controlli di secondo livello

Controlli di primo livello

- AUDIT INTERNO
- CONTROLLI DI GESTIONE COMPLESSIVA
- CONTROLLI PROCEDIMENTALI
- il controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo (art. 8);
- il controllo strategico (art. 9);
- il controllo di gestione (art. 10);
- il controllo della prestazione (performance) organizzativa e della prestazione lavorativa del personale (art. 11);
- il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva (art. 12);
- i controlli derivanti dal sistema di prevenzione dei rischi corruzione e dalle misure di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo (art. 13);

- il controllo sugli enti pubblici e privati in controllo regionale o partecipati dalla Regione (art. 14);
- i controlli inerenti i finanziamenti dei Fondi europei, secondo la relativa normativa (art. 15);
- il controllo ispettivo in casi straordinari (art. 16).

4. Al terzo livello (funzione di Audit interno) è collocata la funzione di verifica del corretto funzionamento dell'intero sistema dei controlli interni (art. 17). 5. Il personale assegnato a tutte le funzioni di controllo deve essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato.

#### ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto, si definiscono:

- “atti finali”: tutti gli atti amministrativi di natura provvedimento (provvedimenti), e gli atti di natura privatistica, che sono adottati a conclusione di un procedimento, con cui l'Amministrazione manifesta la propria volontà;
- “atti degli organi politici”: delibere della Giunta regionale, decreti del Presidente della Giunta regionale, decreti assessorili;
- “procedimenti”: i procedimenti amministrativi, disciplinati ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nonché le procedure disciplinate dal diritto privato;
- “controllo preventivo”: il controllo che avviene, in relazione a singoli atti, nella fase istruttoria del procedimento, prima del perfezionarsi dell'atto (ossia prima della fase di c.d. “adozione dell'atto finale”);
- “controllo successivo”: il controllo che avviene su singoli atti, dopo la loro adozione e dopo l'inizio della loro efficacia giuridica;
- “atti di alta amministrazione”: atti adottati dagli organi di governo, in attuazione del proprio indirizzo politico, con cui è promossa, indirizzata, coordinata e controllata l'attività gestionale spettante alla dirigenza;
- “preambolo”: parte dell'atto finale in cui è indicata sia la normativa in base alla quale l'atto è adottato che la descrizione sintetica dell'intera fase preparatoria del procedimento (articolata nella fase di avvio e nella fase istruttoria);
- “motivazione”: parte dell'atto finale che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, “...deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”;
- “dispositivo”: parte dell'atto finale che contiene la manifestazione di volontà dell'Amministrazione;
- “nullità dell'atto”: per i provvedimenti amministrativi, la nullità si verifica nei casi contemplati dall'art. 21-septies della l. 241/1990, ossia nei seguenti casi: mancanza degli elementi essenziali, o difetto assoluto di attribuzione, oppure violazione o elusione del giudicato, oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Gli atti di diritto privato sono invece nulli nei casi previsti dall'art. 1418 del codice civile.
- “annullabilità dell'atto”: per i provvedimenti amministrativi, l'atto è annullabile, ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/1990, se è stato adottato in violazione di legge oppure se è viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Gli atti di diritto privato sono annullabili nei casi previsti dal codice civile (in particolare artt. 1425 e 1427) e in tutti i casi espressamente previsti dal legislatore;
- “atto vincolato”: l'atto finale adottato senza alcun minimo margine di apprezzamento da parte del soggetto agente, in quanto a livello normativo è già definito ogni aspetto, sia in ordine al se, che al quando, al come e al cosa disporre;
- “annullamento d'ufficio”: il potere di annullamento d'ufficio (ovvero da parte dello stesso soggetto che lo ha adottato o da altro indicato dal legislatore) è espressione del potere di autotutela dell'Amministrazione; ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241 del 1990, per disporre l'annullamento devono sussistere ragioni di interesse pubblico ed occorre procedere, entro un termine ragionevole secondo le disposizioni del medesimo articolo di legge, a cui si rinvia;
- “dirigenti”: ove non meglio specificato, con tale termine si comprendono sia i livelli apicali della dirigenza (direttori generali e assimilati) che i direttori di Agenzie prive di personalità giuridica, che i responsabili di Servizio e i dirigenti professionali;

- “direttori generali”: quando ci si riferisce ai direttori generali, si fa riferimento a tutta la dirigenza apicale, quindi anche al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, che, per la propria struttura, esercita i medesimi poteri e funzioni propri dei direttori generali di cui all’art. 40 della l.r. n. 43 del 2001.

## TITOLO II - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO (PROCEDIMENTALI)

### ART. 5 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. 5.

#### 1 Finalità e oggetto

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire che gli atti degli organi politici dell'Ente siano conformi ai principi di legalità e di buona amministrazione, nonché ad aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme europee, rispettare e contenere i tempi procedurali.

2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa ha ad oggetto tutte le proposte di atti finali, nonché i relativi procedimenti, adottati da organi politici, compresi gli atti di alta amministrazione. 3.

I dirigenti assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti. 5.2 Competenza

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si articola in:

a) un “controllo di legittimità”, a cura del dirigente responsabile della struttura competente per materia, con specifico riferimento ai profili elencati alle lettere da a) a e) del paragrafo 5.3;

b) un “controllo di merito”, effettuato dal direttore generale (o altro dirigente apicale competente per settore), relativamente al profilo di cui alla lettera f) del paragrafo 5.3.2. L’esito del controllo è espresso in forma di parere. Il parere è reso dai soggetti competenti, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità, come sopra precisato. Per gli atti vincolati si prescinde dal controllo di merito e il controllo preventivo di regolarità amministrativa si sostanzia nel controllo di legittimità.

3. Sia il “parere di legittimità” che quello di “merito” può essere espresso da più soggetti, in caso di materie intersettoriali.

4. L’espressione del “parere di legittimità” può essere delegato motivatamente ad altro dirigente competente per la specifica materia, appartenente alla medesima struttura, dal Responsabile di questa. Può essere inoltre delegato, con adeguata motivazione, anche un Responsabile di posizione organizzativa, se a quest’ultimo siano state delegate funzioni dirigenziali, nei limiti di tale delega. L’espressione del parere non può essere sub-delegato.

5. L’espressione del “parere di merito” non può essere delegato, se non, motivatamente, a dirigenti responsabili di policy, per le materie trasversali di specifica competenza. L’espressione del parere non può tuttavia essere sub-delegato.

6. Per quanto riguarda le proposte di atti della Giunta regionale, presentate dagli Istituti e dalle Agenzie regionali, con o senza personalità giuridica:

- il “parere di legittimità” è espresso dal relativo direttore, di Agenzia/Istituto, che può delegare l’espressione del parere nei limiti di cui al punto 4, che precede;

- il “parere di merito” è espresso dal direttore generale regionale di riferimento, fatta salva la possibilità di delega allo stesso direttore dell’Istituto/Agenzia, per alcune tipologie di atti di organi politici, che devono essere espressamente e previamente indicate nei rispettivi atti generali di organizzazione dell’Agenzia/Istituto.

7. Nel caso di assenza o impedimento del dirigente che deve esprimere il parere, di legittimità o di merito, oppure in caso di vacanza dell’incarico, il parere è espresso dal dirigente che lo sostituisce, secondo le disposizioni dell’art.46 della l.r. n. 43 del 2001, e relative disposizioni applicative dell’ordinamento regionale.

8. Nel parere deve essere esplicitata la denominazione della struttura dirigenziale competente per materia, il nominativo del dirigente che esprime il parere stesso e il suo ruolo di responsabile della struttura. Ove si tratti di dirigente delegato o che sostituisce il responsabile della posizione dirigenziale competente, per assenza o impedimento di questi, o per vacanza dell’incarico, ciò deve essere indicato, oltre che nel parere, nel preambolo dell’atto stesso, con indicazione degli estremi dell’atto di delega o di sostituzione.

9. In caso di inerzia o ritardo, da parte del soggetto che deve esprimere il parere, si applicano le disposizioni in materia di esercizio del controllo sostitutivo, di cui all'art. 8 del presente atto. 5.3. Principi metodologici.

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato verificando:

- a) tracciabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria, compresa la presenza della scheda tecnica di verifica della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia;
- b) conformità della proposta di atto alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
- c) assenza di vizi di invalidità, che possono determinare nullità o annullabilità dell'atto finale;
- d) adeguatezza della motivazione;
- e) coerenza logica tra le varie parti della proposta di atto (preambolo, motivazione e dispositivo);
- f) opportunità, convenienza e coerenza dell'atto con gli indirizzi strategici e operativi dell'Ente, a meno che non si tratti di atto vincolato.

2. Per assicurare, in generale, un miglior presidio dell'azione amministrativa, i responsabili di struttura sono chiamati a dare piena attuazione a quanto prescritto dall'art. 5 della l. 241 del 1990 e all'art.11, commi 2 e 3, della l.r. 6 settembre 1993, n. 32, "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso", per permettere una maggiore distinzione delle funzioni e dei ruoli, all'interno dei procedimenti, tra il soggetto che effettua l'istruttoria e il dirigente che adotta l'atto o che esprime il parere di legittimità.

3. Il responsabile del procedimento, se non coincide con il dirigente competente all'adozione dell'atto finale, o, per gli atti degli organi politici, che esprime il parere di legittimità, presenta, a conclusione dell'istruttoria, una proposta di atto accompagnata da apposita dichiarazione attestante la correttezza della procedura istruttoria, ai sensi di quanto previsto al punto 2 del presente paragrafo, lettere da a) a e). Il responsabile del procedimento redige anche la scheda aiuti di Stato.

4. Quanto previsto al punto che precede si applica anche nei casi in cui il responsabile del procedimento appartenga a struttura diversa da quella del dirigente che adotta l'atto finale, come nelle seguenti fattispecie: - atto finale adottato dal direttore generale in materia di competenza di un Servizio; - atto finale adottato da un Responsabile di Servizio, mentre il Responsabile del procedimento appartiene a un diverso Servizio.

5. Il dirigente che adotta l'atto finale è tenuto a verificare, assumendosene la responsabilità, la regolarità amministrativa dello stesso e della relativa procedura istruttoria, con riferimento ai profili indicati sopra alle lettere da a) a f).

#### ART. 6 - CONTROLLI PREVENTIVI SUI PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

1. Tutte le delibere di approvazione di progetti di legge regionale o di regolamento, di iniziativa della Giunta, devono essere obbligatoriamente corredate, oltre che dai pareri di regolarità amministrativa, di una relazione illustrativa, redatta a cura dell'Assessorato proponente, quale Allegato parte integrante

2. Tutte le delibere di approvazione di progetti di legge regionale o di regolamento di iniziativa della Giunta, al di fuori dei progetti di legge in materia di bilancio, devono essere inoltre obbligatoriamente corredate, come Allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria, secondo quanto definito al paragrafo 7.5 dell'articolo 7.

3. Sulle proposte dei progetti di legge regionale o di regolamento, di iniziativa della Giunta Regionale, deve essere espresso un parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità, inteso come valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, statale e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale), espresso dal Responsabile del Servizio "Affari legislativi e Aiuti di Stato"; detto parere può essere formulato sulla base di una scheda di analisi tecnico-normativa (ATN) redatta a cura del Servizio medesimo. Qualora il progetto di legge preveda l'istituzione o modifica di un regime di aiuti di Stato esso è corredato altresì dalla relativa scheda di analisi redatta dal dirigente responsabile della misura, con parere del Responsabile del Servizio

“Affari legislativi e Aiuti di Stato” nel caso in cui si ravvisi la necessità della notifica alla Commissione europea.

4. Le proposte dei progetti di legge e di regolamento possono essere corredate di una scheda di Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) allegata come materiale istruttorio alla delibera di approvazione dei progetti di leggi e di regolamento.

5. Con apposite disposizioni del Capo di Gabinetto e del Direttore generale “Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni” verranno dettate specifiche misure per assicurare il coordinamento interno delle diverse strutture coinvolte nell’elaborazione dei Progetti di Legge e di Regolamento. Tale coordinamento potrà essere svolta – fatto salvo per le leggi di stabilità e relativi collegati, nonché per la legge comunitaria regionale – anche tramite appositi gruppi di lavoro, istituiti dallo stesso Capo di Gabinetto, composti da dirigenti, e relativi collaboratori, della Struttura dell’Assessorato proponente, del Servizio “Riforme istituzionali, rapporti con la Conferenza delle Regioni e coordinamento della legislazione”, del Servizio “Affari legislativi e Aiuti di Stato” e, laddove necessario, del Servizio “Bilancio e Finanze”. Ciascun gruppo è coordinato dal Responsabile del Servizio “Affari legislativi e Aiuti di Stato”. Il Gabinetto del Presidente della Giunta presidia e coordina l’intera attività legislativa.

6. Sul progetto di legge o di regolamento è altresì apposto il visto di correttezza dell’iter seguito da parte del Capo di Gabinetto della Giunta.

7. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa adottano una specifica intesa affinché nell’iter procedurale dei progetti di legge e di regolamento il monitoraggio dell’impatto normativo sia massimamente condiviso, sul piano tecnico, fra il Servizio “Affari legislativi e coordinamento commissioni Assemblea legislativa”, il Servizio “Affari legislativi e Aiuti di Stato” della Giunta regionale, nonché il Servizio “Bilancio e Finanze” della medesima qualora vi sia un impatto finanziario. Tale raccordo si attua, in particolare, in sede di valutazione tecnica degli emendamenti e subemendamenti, che devono, a tal fine, essere resi disponibili in sede tecnica con un preavviso di almeno 48 ore lavorative. Per l’esame tecnico, il Servizio “Affari legislativi e Aiuti di Stato” potrà avvalersi, qualora istituito, del gruppo di lavoro competente sul singolo progetto di legge o di regolamento.

## ART. 7 - CONTROLLI CONTABILI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI SPESA E DI ENTRATA

### 7.1 FINALITÀ

1. I controlli contabili sono finalizzati ad assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativamente al ciclo del bilancio di entrata e spesa.

### 7.2 CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTABILE NELLA PROCEDURA DI SPESA.

7.2.1 Competenze 1. I controlli contabili nelle procedure di spesa sono esercitati, sulla base delle specifiche attribuzioni normative ed organizzative, dalla struttura regionale Servizio “Gestione della Spesa regionale”, incardinata nella direzione Generale “Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni” (REII).

7.2.2 Controlli nelle fasi della programmazione finanziaria operativa e dell’impegno di spesa.

1. I controlli di regolarità contabile delineati nel presente paragrafo sono effettuati in via preventiva e condizionano l’adozione degli atti proposti da parte di organi politici e dirigenti, che abbiano a vario titolo, in ragione delle implicazioni previste, riflessi sul versante della parte spesa del bilancio regionale.

2. Sono oggetto di questo controllo di regolarità contabile in via preventiva le proposte di:

a) atti della Giunta regionale e dei dirigenti con i quali vengono disposte specifiche programmazioni finanziarie di spesa (a titolo esemplificativo sono da ricomprendere i Piani e/o Programmi di riparto, obbligati per disposizione di legge, programmi di acquisizione di beni e servizi, programmi per l’esecuzione di lavori pubblici a gestione diretta e simili). Questi provvedimenti si concretizzano, sotto il profilo contabile, per costituire per il bilancio regionale una prenotazione (ripartizione) delle spese che si intendono, in un arco temporale, sostenere e vengono attratti nella sfera del controllo con titolarità diretta del Servizio “Gestione della Spesa regionale”. Il controllo contabile esercitato su

questi provvedimenti è teso a garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale in rapporto alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento che li sorreggono, avuto riferimento al Piano dei Conti Integrato e ai mezzi di copertura finanziaria autorizzati.

b) atti della Giunta regionale, comunque denominati, con i quali si procede all'attribuzione di vantaggi economici diretti (come finanziamenti, contributi, e simili) in attuazione di specifiche disposizioni di legge e/o quale risultanza del percorso amministrativo attuativo degli atti di cui al punto a) che precede. Si tratta di provvedimenti amministrativi caratterizzati sotto il profilo contabile per la parte spesa dalla registrazione nelle scritture contabili del bilancio regionale di impegni di spesa ed in base ai quali viene:

- riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva;
- determinata la ragione del debito;
- individuata la somma (importo) da pagare;
- individuato il soggetto creditore;
- indicata la specificazione del vincolo costitutivo sullo stanziamento di bilancio per ciascun esercizio finanziario;
- indicata la data di scadenza.

c) atti dirigenziali, proposti da dirigenti, individuati per la parte di competenza finanziaria che determina l'attribuzione di specifiche risorse, come autonomi centri di spesa, con i quali si procede a dare attuazione alle disposizioni rinvenibili dalle risultanze del percorso dell'agire amministrativo tracciato nei provvedimenti indicati al punto a) che precede, ovvero quali applicazione diretta del quadro normativo e/o organizzativo che li legittima. In termini analoghi a quanto previsto al punto b) che precede, questi atti, sotto il profilo contabile, risultano caratterizzati o dall'obbligo di procedere alla registrazione di una prenotazione della spesa nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa ovvero alla registrazione effettiva in bilancio di un impegno di spesa in seguito al perfezionamento di una obbligazione giuridica passiva e degli altri elementi costitutivi indicati nel medesimo punto b).

3. Le proposte di atti rientranti nelle categorie di cui ai punti a), b) e c), del punto 2 che precede, devono essere trasmesse per il controllo contabile preventivo al Servizio "Gestione della Spesa Regionale" completi della necessaria documentazione istruttoria, se richiesta o obbligata per disposizioni di legge.

4. Compete alla suddetta struttura l'esecuzione dei riscontri contabili sul provvedimento proposto finalizzato, nelle diverse fattispecie, alla prenotazione della spesa a carico del bilancio regionale (leggasi per gli atti di programmazione finanziaria ripartizione della spesa), ovvero alla registrazione dell'impegno contabile nelle scritture del bilancio regionale sui diversi esercizi finanziari secondo i principi, postulati e criteri dettati dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

5. Sotto l'aspetto temporale viene previsto in 30 giorni dal ricevimento della proposta di atto amministrativo il tempo massimo consentito per l'esercizio del controllo contabile e l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria ovvero del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. In caso di rilievi sul provvedimento proposto, è fatto obbligo di attivare, in forma di condivisione con le strutture proponenti, tutti gli strumenti amministrativo-contabili volti a rimuovere le cause che impediscono la registrazione della prenotazione di spesa ovvero l'impegno contabile.

7. Si provvede alla restituzione dei provvedimenti non apponendo il visto di regolarità contabile o l'attestazione di copertura finanziaria e quindi senza l'esecuzione delle prescritte registrazioni contabili nei seguenti casi: - insufficienza della disponibilità finanziaria a copertura della spesa che si intende sostenere; - erronea imputazione o prenotazione della spesa sul capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei Conti Integrato sia essa riferita alla prenotazione della spesa (ripartizione) ovvero alla registrazione dell'impegno contabile; - assenza degli elementi costitutivi per la registrazione a bilancio degli impegni contabili; - il provvedimento non è conforme ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.

8. Le disposizioni indicate nel presente paragrafo trovano applicazione diretta anche su tutte le comunicazioni/note (atti gestionali non strutturati nella forma del provvedimento amministrativo) finalizzate alla richiesta della registrazione di impegni di spesa a carico del bilancio regionale. Analogo risulta il controllo contabile da eseguire su questi atti per i quali la mancata finalizzazione all'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria viene assorbita attraverso l'autorizzazione espressa alla registrazione contabile dell'impegno di spesa. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nella fattispecie in commento le richieste finalizzate alla registrazione contabile dell'impegno di spesa (c.d. automatici) del personale, gli oneri per le rate di ammortamento dei mutui contratti e gli oneri per le partite di giro.

7.2.3 Controlli nella fase dell'ordinazione e del pagamento della spesa.

1. Prima di emettere gli atti di ordinazione della spesa, il Servizio "Gestione della spesa regionale" deve effettuare una serie di controlli contabili. Questi controlli condizionano l'adozione dei titoli di pagamento (ordinativi di pagamento), come da richiesta sottoscritta dal titolare del centro di spesa individuato per la gestione contabile delle risorse finanziarie attribuite.

2. Il controllo contabile eseguito prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento è volto ad accertare la presenza di tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari anche a carattere organizzativo.

3. In particolare l'ordine ed il conseguente mandato di pagamento informatico, che rappresenta l'output del processo di controllo contabile operato, deve riportare oltre a tutti gli elementi costitutivi che identificano il creditore, il quantum dovuto ed i codici identificativi previsti per la transazione elementare fino al 5° livello del Piano dei Conti Integrato.

4. Vengono verificati, nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per gli ordinativi che abbiano a riferimento il riconoscimento di corrispettivi per le transazioni commerciali, e di 30 giorni per tutte le altre fattispecie, tutti gli elementi contabili richiesti per rendere liquida la spesa e i dati relativi al soggetto beneficiario, secondo le prescrizioni della legge contabile.

5. In particolare in questa fase viene effettuato anche un controllo successivo sull'atto di liquidazione, per accertare che presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla legge contabile.

6. Sui titoli di pagamento trasmessi al Tesoriere, la struttura regionale del Servizio "Gestione della Spesa regionale" effettua giornalmente la verifica dell'avvenuto buon fine dei pagamenti stessi e l'esecuzione del controllo di cassa per la corretta gestione della liquidità dei conti di tesoreria.

7.3 CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTABILE NELLA PROCEDURA DELL'ENTRATA.

7.3.1 Competenze 1. I controlli contabili nelle procedure di accertamento dell'entrata sono esercitati, sulla base delle specifiche attribuzioni normative ed organizzative, dalla struttura regionale Servizio "Bilancio e Finanze", incardinata nella direzione Generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni".

7.3.2 Caratteri del controllo.

1. Per tutte le proposte di atti di organi politici o di dirigenti, da cui discendono accertamenti di entrata, occorre procedere alla registrazione degli stessi, attraverso l'esercizio del controllo contabile operato dal Servizio "Bilancio e Finanze", che condiziona l'adozione degli atti medesimi.

2. Il controllo preventivo di regolarità contabile esercitato su questi atti si sostanzia nella verifica, eseguita sulla base di idonea documentazione, di: - corretta imputazione sul capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei Conti Integrato; - sussistenza degli elementi costitutivi per la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti; - conformità ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.

3. Qualora la registrazione di accertamento di entrata avvenga, secondo i principi dettati dal D.lgs. n. 118/2011, in assenza di atto strutturato nella forma del provvedimento amministrativo, i controlli, di cui al punto 2 che precede, devono essere comunque assicurati e l'esito degli stessi condiziona la registrazione medesima.

4. Sotto l'aspetto temporale, viene previsto in 30 giorni dal ricevimento della proposta dell'atto, il tempo massimo consentito per l'espletamento del controllo contabile.

5. Nell'ipotesi degli atti di cui ai punti b) e c) del paragrafo 7.2.2., che dispongono, contestualmente alla registrazione di un impegno contabile, anche l'obbligo di accertamento delle entrate, compete al Servizio "Gestione della Spesa Regionale" la trasmissione delle proposte di atti al Servizio "Bilancio e Finanze", per l'esecuzione del relativo controllo.

6. L'esito positivo del controllo si esprime attraverso l'apposizione di visto di regolarità contabile.

7. E' inoltre di competenza del Responsabile del Servizio "Bilancio e Finanze", la sottoscrizione dell'ordinativo di incasso (reversale d'incasso informatica), attraverso il quale si dispone la riscossione delle somme dovute alla Regione. Questa competenza può essere delegata, nei limiti stabiliti al paragrafo 7.8 per tutti i pareri/visti contabili.

#### 7.4 DELIBERAZIONI DI VARIAZIONE DI BILANCIO.

1. Al Servizio "Bilancio e Finanze" compete il controllo contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto variazioni di bilancio.

2. Il controllo si esercita attraverso l'espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari. Nel caso in cui questi provvedimenti, in quanto gli stessi siano predisposti dal Servizio "Bilancio e Finanze", oppure siano anche adottati direttamente dal Responsabile del precitato Servizio, nei casi di variazioni di competenza del dirigente Responsabile finanziario, individuato nella precitata figura dirigenziale, il controllo preventivo di regolarità contabile può essere assorbito dal controllo preventivo di regolarità amministrativa, che in questo caso contempla anche la verifica degli equilibri economico-finanziari.

#### 7.5 PROFILI CONTABILI PER I PROGETTI DI LEGGE.

1. Tutti i progetti di legge regionali, anche di modifica del quadro normativo preesistente, devono essere corredati di apposite schede tecnico-finanziarie allegate al progetto stesso. Tale scheda deve dare evidenza degli eventuali oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per i soli progetti di legge regionali da cui discendono oneri a carico del bilancio regionale, il controllo di regolarità contabile, che porta all'espressione del relativo visto degli equilibri, viene eseguito in forma preventiva da parte del Servizio "Bilancio e Finanze", condizionandone l'adozione, attraverso la disamina dell'articolato presentato e l'elaborazione della norma finanziaria che disciplina la copertura finanziaria individuata.

3. Sui progetti di legge in materia di bilancio e di rendiconto, che sono proposti dal Servizio "Bilancio e Finanze", in ragione dell'unicità propositiva degli stessi, il controllo di regolarità contabile che porta all'espressione del relativo visto degli equilibri è assorbito nell'espressione del parere di regolarità amministrativa formulato in termini preventivi.

4. Si precisa che per i progetti di legge e di regolamento della Giunta regionale - oltre al parere di regolarità amministrativa sulla delibera, acquisito secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 che precede - occorre anche l'acquisizione del parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità di cui all'articolo 6.

#### 7.6 CONTROLLI SULLE GESTIONI DEI CASSIERI ECONOMI.

1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento dei servizi regionali ai sensi della vigente legislazione, sono attribuiti agli economi regionali fondi per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento.

2. Il servizio di cassa economale è svolto da una cassa centrale e da casse economali periferiche nell'ambito degli accreditamenti disposti dalla Giunta regionale.

3. Il Servizio "Gestione della spesa regionale" esercita un controllo, in forma preventiva, condizionandone l'adozione e le disposizioni contabili gestionali sui:

a) rendiconti dei pagamenti eseguiti dalla Cassa Economale Centrale finalizzati all'approvazione delle risultanze ed al ripristino in termini contabili/finanziari dell'entità del fondo economale annuale assegnato alla stessa con delibera della Giunta Regionale;

b) rendiconti dei pagamenti eseguiti dai Cassieri Economi periferici, a cadenza trimestrale, sui fondi assegnati con determinazione del direttore Generale competente attribuiti quale quota parte del fondo economale centrale a loro assegnato.



4. Il controllo è finalizzato anche ad eseguire la registrazione contabile nei capitoli del bilancio relativi alle spese eseguite attraverso la predisposizione dei provvedimenti amministrativi con i quali si procede alla sola prenotazione della spesa.

5. Compete al Responsabile del Servizio "Gestione della spesa regionale" l'approvazione e la parifica del conto giudiziale che viene reso dal solo Cassiere economo centrale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento o comunque dalla cessazione della gestione. Il controllo, che si sostanzia nella verifica amministrativo-contabile sull'accertamento della corrispondenza tra le risultanze del Conto giudiziale con le scritture contabili dell'Ente, si esercita sulla documentazione contabile trasmessa dal Cassiere economo che evidenzia i pagamenti (transazioni finanziarie) eseguiti nel periodo di riferimento.

6. Il Direttore Generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" è il responsabile del procedimento che espleta le verifiche e i controlli amministrativi sul conto presentato dal Cassiere economo centrale approvato e parificato nei modi e termini previsti al punto 5; richiede, previa trasmissione del conto giudiziale, la relazione agli organi di controllo interno; trasmette alla Sezione Giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti il giudizio di Conto, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, entro 30 giorni dalla sua approvazione e parificazione.

7. Il Direttore Generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" riceve, approva e parifica il conto giudiziale presentato dal Responsabile del Servizio "Amministrazione e gestione" in merito alla gestione dei buoni pasto; richiede, previa trasmissione del conto giudiziale, la relazione agli organi di controllo interno; trasmette alla Sezione Giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti il giudizio di Conto, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, entro 30 giorni dalla sua approvazione e parificazione.

#### 7.7 CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI FUNZIONARI DELEGATI.

1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, entro limiti di volta in volta definiti, ai sensi e con le modalità previste dalla legge regionale sull'ordinamento contabile.

2. Il Servizio "Gestione della Spesa regionale" verifica, in via preventiva, le richieste di apertura delle posizioni contabili, ricevute dai funzionari delegati, con riferimento a quanto indicato negli atti autorizzativi e delle risultanze rinvenibili dal sistema informativo contabile (tracciabilità della spesa nelle sue diverse articolazioni procedurali).

3. Il controllo in corso di esercizio, da parte della medesima struttura richiamata al precedente punto 2, è poi finalizzato a garantire il raccordo con il tesoriere, sia per le posizioni contabili oggetto di richiesta di apertura, sia in sede di chiusura trimestrale, attraverso l'incrocio dei dati delle rispettive contabilità con le posizioni delle uscite contabili da regolarizzare.

4. Ai precitati controlli, il Servizio "Gestione della spesa regionale" affianca il controllo successivo o consuntivo sui rendiconti dei funzionari delegati, condizionandone l'operazione gestionale di discarico. Il controllo si esercita accertando che:

- a) la spesa sostenuta rientri nell'autorizzazione disposta con i provvedimenti di apertura della posizione contabile e sia imputata sul capitolo di spesa all'uopo individuato;
- b) la spesa sostenuta sia registrata contabilmente sulla posizione contabile aperta (risorse finanziarie) a favore del Funzionario Delegato e allo stesso accreditata;
- c) la spesa sostenuta non ecceda l'importo disposto nel provvedimento autorizzatorio dell'apertura della posizione contabile (con verifica sull'attuazione dei singoli provvedimenti) disposti per dare contezza sul ciclo della spesa;
- d) le spese sostenute siano supportate da tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni normative e regolamentari e dai provvedimenti amministrativi che ne legittimano l'esecuzione.

5. Il discarico degli importi spesi, quale risultanza del processo di gestione, viene realizzato in seguito al controllo contabile sul ciclo di spesa con la predisposizione da parte della struttura del Servizio "Gestione della Spesa regionale" e l'adozione degli atti amministrativi di approvazione del rendiconto di spesa di competenza della Direzione Generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni".

Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il direttore generale sopra richiamato restituirà il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

6. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il direttore generale a "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" rimette gli atti alla Giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

#### 7.8. MODALITA' DI ESPRESSIONE DEI PARERI CONTABILI.

1. Nei pareri/visti di natura contabile deve essere esplicitata, oltre che la denominazione della struttura dirigenziale competente per materia, il nominativo del dirigente che esprime il parere stesso e il suo ruolo di responsabile della struttura. Il responsabile della struttura competente può delegare l'espressione del parere/visto di natura contabile ad altro dirigente della medesima struttura o a funzionario titolare di Posizione Organizzativa, a cui siano state delegate funzioni dirigenziali, nei limiti della delega. L'espressione dei pareri/visti contabili non sono sub-delegabili.

2. Ove si tratti di dirigente delegato o che sostituisce il responsabile della posizione dirigenziale competente, per assenza o impedimento di questi, o per vacanza dell'incarico, ciò deve essere indicato, oltre che nel parere, nel preambolo dell'atto stesso, con indicazione degli estremi dell'atto di delega o di sostituzione. 3. In caso di inerzia o ritardo, da parte del soggetto che deve effettuare il controllo, si applicano le disposizioni in materia di esercizio del controllo sostitutivo, di cui all'art. 8 del presente atto.

### TITOLO III - CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO (DI GESTIONE COMPLESSIVA)

#### ART. 8 – CONTROLLO SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO

1. L'art. 42, comma 2 della l.r. n. 43 del 2001, disciplina una forma di controllo sostitutivo, da parte della Giunta regionale, a fronte di inerzia o ritardo ad adottare un atto da parte di un direttore generale.

2. Nel caso di cui sopra, la Giunta regionale, con una propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per il settore interessato, fissa un termine perentorio entro il quale il direttore generale competente deve provvedere. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessità dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse pubblico che motivano la necessità della sua adozione.

3. Qualora l'inerzia permanga, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per settore, può attribuire ad altro direttore generale, con apposita deliberazione, il compito di adottare gli atti, previa contestazione.

4. In caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del direttore generale, la Giunta regionale, con apposita motivata deliberazione su proposta dell'Assessore competente per settore, può attribuire ad altro direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti.

5. In entrambe le ipotesi previste ai punti 3 e 4 del presente articolo, in caso di particolare urgenza, la Giunta regionale può procedere, su proposta dell'Assessore competente per settore, senza previa contestazione, all'attribuzione ad altro direttore generale della competenza ad adottare gli atti; nella deliberazione che provvede alla sostituzione dovranno essere indicati i motivi che giustificano l'urgenza a provvedere.

6. La Giunta regionale non può avocare a sé competenze proprie della dirigenza o espletare direttamente funzioni dirigenziali, se non nei limiti strettamente previsti dalla legge, ai sensi di quanto previsto in via generale sulla distinzione dei ruoli dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla L.r. n. 43/2001 e, in particolare, in forza del divieto di cui all'art. 42, comma 1, di quest'ultima legge regionale.

7. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti non apicali, che siano responsabili di struttura oppure no, alle dipendenze dirette di un direttore generale, il controllo sostitutivo è demandato a quest'ultimo, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 40, della l.r. n. 43 del 2001. Il direttore generale deve fissare, in via preliminare, con apposita determina, un termine perentorio per l'adozione dell'atto. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessità dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse pubblico che motivano la necessità della sua adozione. Qualora l'inerzia

permanga scaduto il termine assegnato, il direttore generale adotta direttamente l'atto in sostituzione del dirigente ordinariamente competente.

. Qualora l'atto sia di competenza di un dirigente, non responsabile di struttura, assegnato a un servizio, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. n. 43 del 2001, l'esercizio del controllo sostitutivo spetta al responsabile di quest'ultima struttura, che deve procedere conformemente a quanto previsto al punto 7 che precede.

## ART. 9 - CONTROLLO STRATEGICO

### 9.1 Finalità e oggetto

1. Il controllo strategico è finalizzato a verificare il grado di attuazione delle scelte, degli indirizzi e delle direttive strategiche espresse dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e dai singoli Assessori.
2. Oggetto dell'attività del controllo strategico è l'analisi della congruenza tra gli obiettivi politici e i risultati conseguiti, con l'individuazione degli eventuali scostamenti, l'identificazione dei possibili fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi posti.

### 9.2 Competenza

1. La funzione di coordinamento, progettazione e monitoraggio del controllo strategico è assegnata alla competenza del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta il quale si avvale per l'attività di rendicontazione, misurazione e verifica dei risultati e degli impatti derivanti dall'attuazione degli obiettivi strategici, del supporto operativo e tecnico della Direzione generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli".
2. L'esercizio del controllo strategico si fonda anche sulle risultanze delle rendicontazioni effettuate sui principali documenti di programmazione generale e settoriale, promuovendo e valorizzando in tal modo quella circolarità di processo tra programmazione strategica e rendicontazione dei risultati.
3. La rendicontazione al Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR, che costituisce il supporto principale e a carattere generale dell'esercizio del controllo strategico, secondo quanto previsto dal principio 4/1 del d.lgs. 118/2011, è assegnata alla responsabilità della Direzione generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" - Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli".
4. I direttori generali, per gli ambiti di rispettiva competenza, forniscono le informazioni e i dati per lo sviluppo delle attività di analisi e di valutazione del controllo strategico. Essi rispondono della coerente declinazione, nell'ambito dei programmi di attività delle direzioni generali, degli obiettivi politici assegnati dalla Giunta in obiettivi di merito nonché della qualità e affidabilità degli indicatori formulati ai fini della loro misurazione.

### 9.3 Principi metodologici

1. Annualmente, in coerenza con quanto definitivo dalla Giunta nel DEFR, il Capo di Gabinetto elabora, entro il 30 novembre, gli obiettivi di cambiamento da sviluppare nell'anno successivo. Tali obiettivi sono oggetto di condivisione nell'ambito del Comitato di Direzione.
2. Sempre annualmente entro il 30 novembre, il Capo di Gabinetto definisce inoltre, su indicazione del Presidente della Giunta, ambiti e modalità per l'impostazione e lo sviluppo del controllo strategico di legislatura, per la raccolta e l'analisi dei dati utili per la valutazione delle politiche regionali da applicarsi con riferimento all'esercizio successivo.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, le risultanze dell'attività di analisi e valutazione riferite all'anno precedente sono comunicate al Presidente della Giunta, tramite una relazione con la quale vengono evidenziati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi politici prefissati nonché gli eventuali scostamenti riscontrati.
4. La suddetta relazione è inoltre trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione.
5. Agli esiti del controllo strategico, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, viene data ampia diffusione per una corretta e trasparente informazione ai cittadini, e più in generale ai portatori di interesse, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. La Direzione generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni", in coordinamento con il Capo di Gabinetto e con il supporto delle strutture competenti in materia di comunicazione, definisce e presidia la pubblicazione e la diffusione dei risultati del controllo strategico.

6. La rendicontazione al DEFR, documento generale di riferimento ai fini dell'attività di controllo strategico, è presentata dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il 31 ottobre dell'anno immediatamente successivo a quello cui la rendicontazione si riferisce, e comunque in concomitanza con l'approvazione della Nota di Aggiornamento al DEFR.

7. Si precisa che:

a) gli indicatori di output, ai fini della rendicontazione al DEFR e alla valutazione delle politiche regionali, sono elaborati dal Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli" sulla base delle risultanze evidenziate nel Piano della performance. Il loro peso varia in considerazione della natura e del contenuto dell'obiettivo strategico esaminato ed è tendenzialmente inversamente proporzionale rispetto allo sviluppo temporale della legislatura.

b) nell'ambito della rendicontazione al DEFR, gli indicatori finanziari sono elaborati dal Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli", con riferimento ai diversi obiettivi strategici, sulla base delle risultanze contabili evidenziate nel Rendiconto finanziario dell'anno di riferimento e dei dati e delle informazioni a tal fine forniti dai competenti direttori generali.

c) gli indicatori di impatto sono infine opportunamente selezionati per evidenziare i cambiamenti prodotti dalle azioni di governo sul territorio e sul tessuto sociale, economico, istituzionale. L'elaborazione di tali indicatori è effettuata dal Servizio Pianificazione finanziaria e controlli in collaborazione con il servizio statistico regionale. I direttori generali, titolari di banche dati di interesse ai fini della lettura del contesto di riferimento e delle sue evoluzioni e modificazioni, forniscono, se disponibili, tutti gli elementi informativi per la misurazione degli impatti prodotti dall'azione di governo regionale.

8. La relazione annuale sugli esiti del controllo strategico, si avvale anche, per la valutazione dello sviluppo e dell'attuazione degli indirizzi politici, delle rendicontazioni riferite agli altri documenti di programmazione generale e settoriale.

## ART.10 - CONTROLLO DI GESTIONE

### 10.1 Finalità

1. La finalità del controllo di gestione è diretta a verificare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il grado di economicità dei fattori produttivi al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

### 10.2 Competenza

1. L'attività di coordinamento, monitoraggio e progettazione del controllo di gestione è assegnata al Direttore generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" (REII).

2. È assegnata alla responsabilità del Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli" l'individuazione, la rilevazione, la classificazione e l'attribuzione alle diverse unità organizzative della Giunta dei costi di gestione sostenuti in ciascun esercizio per il funzionamento della macchina regionale.

### 10.3 Principi metodologici

1. Il direttore generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" (REII), sulla base delle indicazioni definite dalla Giunta, con proprio atto, annualmente entro il mese di settembre, definisce gli obiettivi, gli ambiti e le modalità per lo sviluppo dell'attività di controllo di gestione nell'anno successivo. In particolare individua:

- a. i profili e le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- b. le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- c. gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità.

2. Annualmente, gli esiti dell'attività di implementazione e verifica del controllo di gestione sono presentati alla Giunta mediante un report di sintesi che riporta i costi di funzionamento per singola unità organizzativa, gli obiettivi conseguiti e la congruità rispetto agli obiettivi attesi, così come evidenziati nella relazione al Piano della Performance, le azioni di contenimento, razionalizzazione e

ottimizzazione della spesa avviate nell'anno di riferimento con l'evidenziazione dei principali risultati conseguiti.

3. L'attività di controllo di gestione può estendersi all'analisi dei profili gestionali e dei risultati prodotti dalle aziende, agenzie ed enti regionali nonché delle società in house, con specifico riferimento ai servizi e ai beni prodotti per la Regione.

4. I dirigenti cui è attribuita dalla Giunta regionale la responsabilità di spesa dei diversi capitoli di bilancio dalla cui movimentazione si originano costi di funzionamento rispondono della correttezza e della completezza delle informazioni registrate sul sistema informativo, modulo inerente il controllo di gestione, e forniscono nei tempi previsti al responsabile del Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli" le informazioni necessarie per l'attribuzione dei costi di gestione alle diverse strutture organizzative e per le conseguenti analisi di verifica dei risultati conseguiti.

5. La valutazione dei risultati gestionali conseguiti, con riferimento agli obiettivi attesi, avviene mediante l'attivazione del ciclo della performance, così come regolato nell'articolo 11 del presente regolamento.

6. Il direttore generale REII, anche sulla base delle risultanze evidenziate dalle analisi prodotte, propone alla Giunta regionale ambiti e modalità per l'ottimizzazione delle programmazioni di acquisizioni di beni e servizi, delle risorse umane e strumentali assegnando ai competenti Servizi della Direzione obiettivi definiti di controllo della spesa e della qualità.

7. Agli esiti del controllo di gestione, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, viene data evidenza tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, per una corretta e trasparente informazione ai cittadini e, più in generale, ai portatori di interesse. Il direttore generale REII, avvalendosi del contributo tecnico delle strutture preposte alla comunicazione istituzionale, presidia e garantisce la tempestiva diffusione di tali informazioni.

8. Una verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi e dei costi di gestione sostenuti è predisposta entro il 30 settembre di ciascun anno.

9. Il Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli" accompagna i report di controllo con una analisi sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, espressa mediante un set di indicatori finanziari.

10. Le risultanze del controllo di gestione concorrono alla valutazione della performance organizzativa e individuale anche ai fini della gestione dei sistemi di valutazione del personale.

#### ART. 11 - IL CICLO DELLA PERFORMANCE

1. La Giunta regionale approva annualmente un Piano della performance (PdP), avente a riferimento un arco temporale triennale, con il quale vengono declinati gli obiettivi politici prioritari per l'attuazione del programma di governo del Presidente e della Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi di cambiamento così come definiti al punto 1 del paragrafo 9.3.

2. Ciascun direttore generale approva, annualmente, su proposta anche dei responsabili delle strutture a livello sub-apicale per quanto riguarda i rispettivi ambiti di competenza, un Programma delle attività (PdA), con indicazione degli obiettivi gestionali di ciascuna struttura, correlati sia alla realizzazione degli obiettivi strategici del PdP, del DEFR, che per la realizzazione dell'ordinaria attività connessa all'espletamento delle funzioni regionali.

3. La Giunta regionale annualmente approva la relazione di rendicontazione dei risultati della performance resa dalle strutture organizzative, previa sua validazione da parte dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). La relazione è predisposta dal Servizio "Servizio Sviluppo delle risorse umane della Giunta regionale e del sistema degli enti del SSR" della direzione generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni", in collaborazione con tutte le strutture apicali dell'Ente.

4. Il PdA costituisce anche lo strumento principe per la valutazione delle prestazioni individuali di ciascun lavoratore, secondo i sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni, concordati nell'ambito delle relazioni sindacali, la cui correttezza metodologica è valutata dall'OIV.

#### ART. 12 - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA

##### 12.1 Finalità e oggetto

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, che ha natura collaborativa, persegue le seguenti finalità:

- a) verificare che l'attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità;
- b) contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa può avere ad oggetto ogni tipo di provvedimento amministrativo o di atto di diritto privato, anche di natura contrattuale, adottato dai dirigenti.

3. Il controllo è esteso alle connesse procedure istruttorie.

#### 12.2 Competenza

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è di competenza del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Per il primo triennio di attività, in via sperimentale, il Capo di Gabinetto si avvale un gruppo di lavoro interdirezionale, costituito da un numero congruo di dirigenti o funzionari in possesso delle competenze ritenute necessarie, in parte stabili per tutto i tre anni e in parte scelti annualmente, a seconda dei contenuti del Piano annuale dei controlli di cui al paragrafo

#### 12.3.

2. Il responsabile della struttura di cui al punto 1 e i funzionari addetti alle attività di controllo devono essere estranei alle procedure e agli atti da esaminare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

#### 12.3 Principi metodologici

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato, con riferimento a ciascun atto o provvedimento oggetto di esame, verificando:

- a) tracciabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;
- b) conformità degli atti alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
- c) assenza di vizi di invalidità;
- d) adeguatezza della motivazione;
- e) coerenza logica tra le varie parti dell'atto (preambolo, motivazione e dispositivo); f) qualità formale della redazione degli atti, anche in termini chiarezza e comprensibilità per cittadini e utenti.

2. Il controllo non si estende ai profili contabili-finanziari.

3. Il controllo è esercitato secondo predefinite e motivate tecniche di campionamento, per ciascuna tipologia di atto che si intende esaminare.

4. La procedura di controllo è articolata nelle seguenti fasi: 4.1. Programmazione. Annualmente, entro il mese di gennaio, il Responsabile della struttura di cui al paragrafo 12.2, punto 1, propone alla Giunta regionale, competente per l'adozione, il "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva". Il Piano deve individuare almeno:

- le tipologie di atti o provvedimenti da sottoporre a controllo in corso d'anno;
- il periodo di adozione degli atti da sottoporre a controllo, non deve essere antecedente all'anno di adozione del Piano;
- l'entità del campione, che, seppur proporzionato alle capacità organizzative della struttura di controllo, deve essere comunque significativo e deve riguardare tutte le strutture che adottano atti ascrivibili alla tipologia prescelta;
- modalità operative di dettaglio per il corretto campionamento e per la procedura di controllo;
- la griglia di valutazione e la scheda di verifica, con cui si dettagliano e precisano gli ambiti di controllo definiti, alle lettere da a) a f), nel primo punto del presente paragrafo 12.3;
- tempificazione della procedura di controllo, comprensiva della necessaria fase prodromica di approfondimento tecnico-giuridico, che deve concludersi entro l'anno in cui è avviata.

#### 4.2. Procedura.

Il Responsabile della struttura di cui al paragrafo 12.2, coordina l'attività di controllo. Per ogni atto esaminato deve essere compilata una scheda di verifica, con l'indicazione dell'esito dello stesso, sulla

base dei parametri indicati nella griglia di valutazione. Ogni scheda, dove sono registrati vizi, irregolarità e criticità eventualmente riscontrati, deve essere trasmessa al dirigente della struttura a cui si riferisce l'atto esaminato, anche al fine di concordare, se del caso, possibili iniziative di autotutela. Nel corso delle attività di controllo potranno essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per eventuali chiarimenti e per l'acquisizione di informazioni.

#### 4.3. Relazione e direttive.

Le risultanze della procedura di controllo annuale sono comunicate, mediante elaborazione di una relazione di sintesi, dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro di cui al paragrafo 12.2 a:

- Capo di Gabinetto della Presidenza, che, a sua volta, provvede a inoltrare la relazione ai componenti della Giunta regionale e del Comitato di direzione;
- Organismo Indipendente di Valutazione. Il Responsabile della struttura di cui al paragrafo 12.2, a seconda degli esiti del controllo, può:
  - proporre modifiche di carattere organizzativo e procedurale, anche in un'ottica di semplificazione, finalizzate ad assicurare un miglior presidio del rischio di non conformità dell'attività amministrativa;
  - elaborare analisi, direttive e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, a fini di miglioramento dell'attività istruttoria e di redazione formale degli atti nonché di omogeneizzazione delle prassi seguite dai vari settori amministrativi;
  - elaborare schemi-standard per tipologie di atti.

#### 12.4 Potere straordinario della Giunta regionale di annullamento di atti dirigenziali.

1. Quando la Giunta regionale riceve la relazione finale, dove sono evidenziate illegittimità, può esercitare il potere di annullamento straordinario di cui all'art. 41, comma 2, della l.r. n. 43 del 2001, a tutela della legalità dell'ordinamento regionale.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio di tale potere straordinario di intervento sugli atti dirigenziali, tiene conto di quanto sancito in materia di annullamento d'ufficio dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990.

3. Gli atti dei dirigenti sono resi tempestivamente conoscibili, come previsto dallo stesso art. 41 della l.r. 43/2001, attraverso la pubblicazione immediata degli atti dirigenziali sulla intranet dell'amministrazione, nella specifica sezione.

#### ART. 13 - GESTIONE DI RISCHI SPECIFICI.

1. Un efficace sistema dei controlli interni implica un'integrazione anche con i sistemi di gestione dei rischi di non conformità, alla legge e alle norme tecniche, delle procedure e delle condotte dei soggetti che operano nell'Ente.

#### 13.1 Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione

##### 13.1.1 Finalità e oggetto.

1. Per contrastare e prevenire il rischio corruzione, nell'accezione fatta propria dal Piano Nazionale Anticorruzione, di cattiva amministrazione (c.d. maladministration), la Giunta regionale, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", si dota di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), di un sistema di gestione del rischio corruzione, assicurando il controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione programmate attraverso l'elaborazione di un adeguato meccanismo di monitoraggio.

##### 13.1.2 Competenza.

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale presenta la proposta di PTPC, con i relativi aggiornamenti annuali, alla Giunta regionale, competente per l'adozione.

2. Le proposte di atti degli organi politici, in materia di anticorruzione e trasparenza, sono accompagnate dal parere di regolarità amministrativa del dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, che esprime sia il parere di legittimità che quello di merito.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale effettua il monitoraggio e verifica l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano, comprese quelle inerenti la trasparenza.

#### 13.1.3. Principi metodologici.

1. Le modalità di monitoraggio sull'attuazione delle misure programmate nel PTPC sono indicate in quest'ultimo. I responsabili delle strutture dell'Amministrazione regionale sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasmettendo gli elementi conoscitivi necessari per verificare lo stato di attuazione del Piano, secondo le richieste e indicazioni formulate dallo stesso Responsabile.

2. In particolare il Responsabile della Prevenzione della corruzione è obbligato, per legge, oltre a monitorare in generale l'attuazione delle misure previste nel PTPC, anche a verificare:

- a) la corretta attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39 del 2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali, amministrativi di vertice e di amministratore in enti pubblici o privati in controllo regionale (art. 15 D.lgs. n. 39/2013);
- b) il grado di attuazione dei Codici di comportamento, nazionale e regionale, nell'Amministrazione, tramite un monitoraggio annuale (art. 15 D.P.R. n. 62 del 2013).

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, redige un rapporto, indicando, per ciascuna struttura e processo amministrativo interessati, il grado di effettiva implementazione delle programmate misure di prevenzione e indica l'esito dei controlli di cui al punto 2.

4. Il rapporto annuale deve essere trasmesso a:

- Capo di Gabinetto della Presidenza, per la trasmissione ai componenti della Giunta regionale e del Comitato di direzione;
- Organismo Indipendente di Valutazione.

13.2 Disposizioni in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e misure per contrastare il finanziamento del terrorismo.

1. L'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 individua anche le Pubbliche Amministrazioni, tra i soggetti obbligati a portare a conoscenza della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d'Italia le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

2. La Giunta regionale ha nominato, quale "gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, secondo l'indicazione del decreto ministeriale del decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015.

3. Il "gestore" è il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette, secondo i criteri dettati dalla normativa statale, alla UIF.

4. La Giunta regionale, contestualmente alla nomina del "gestore" ha promosso un progetto per la implementazione di un efficace modello organizzativo interno per la lotta alle attività di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che preveda almeno l'individuazione dei settori obbligati a trasmettere le necessarie informazioni al "gestore", la disciplina delle procedure di trasmissione, nonché la necessaria formazione degli addetti.

#### ART. 14 - IL CONTROLLO SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLA REGIONE.

1. Al Servizio "Pianificazione Finanziaria e Controlli" spetta il compito, con l'ausilio specialistico di un Comitato Guida interdirezionale, di definire ed aggiornare il modello di controllo amministrativo da applicarsi alle diverse componenti il sistema delle partecipazioni regionali (società in house, altre società partecipate, enti ed aziende regionali, fondazioni regionali). Il Servizio definisce le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a verificare che i vincoli normativi siano rispettati; a tal fine fornisce le specifiche di processo per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informativo-informatico di gestione delle partecipate regionali che diviene, lo strumento impiegato in via prioritaria per la raccolta dei dati inerenti le società in house.



2. Il controllo su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale è esercitato, in particolare, in attuazione delle delibere di Giunta 1107/2014, 1175/2015 e 1015/2016 (queste ultime con riferimento alle società in house). Le direzioni generali di riferimento, avvalendosi anche delle risultanze emerse dall'attività del Servizio "Pianificazione Finanziarie e controllo", esercitano il controllo per quanto attiene in particolare la qualità e la rispondenza dei servizi prestati rispetto agli obiettivi attesi, così come evidenziati nel Documento di Economia e finanza regionale DEFR.

3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono approvati i modelli di controllo riferiti alle diverse tipologie di partecipazioni regionali. Tali modelli si articolano in due parti: definizione del processo e dell'articolazione delle responsabilità organizzative; contenuti del controllo amministrativo.

4. La struttura di controllo, sopra richiamata, supporta le direzioni generali settoriali nell'applicazione del modello con riferimento alle partecipazioni di competenza e nel verificarne il rispetto.

5. Annualmente, riferisce degli esiti dell'attività di controllo, delle eventuali anomalie nonché delle azioni di miglioramento avviate e dei risultati conseguiti alla Giunta regionale. 6. Annualmente il direttore generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" – REII – presenta alla Giunta regionale una relazione organica sui rapporti tra amministrazione regionale e sistema delle partecipate evidenziando a tal fine il contributo offerto per il conseguimento degli obiettivi strategici ed i profili finanziari, economici e funzionali.

#### ART. 15 IL SISTEMA DEI CONTROLLI SUI FINANZIAMENTI EUROPEI

1. La Regione Emilia-Romagna assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 1303 del 2013 (per la Programmazione dei Fondi 2014-2020) in materia di "sistema di gestione e controllo"(SiGeCo) per ciascuno dei propri Programmi operativi di utilizzo di risorse dei Fondi europei, cui il precitato Regolamento si riferisce (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

2. Il "SiGeCo" risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria. Il sistema, per quanto riguarda i finanziamenti dei fondi FESR e FSE, è articolato nei seguenti Organismi:

a) Autorità di gestione, che ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

b) Autorità di certificazione, che ha, tra le principali responsabilità, quelle di redigere e presentare alla Commissione europea le domande di pagamento e le dichiarazioni dei conti annuali.

c) Autorità di Audit, che deve garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo; a tal fine effettua annualmente e a campione audit puntuali (controlli di secondo livello) su operazioni già controllate e certificate dall'Autorità di gestione (controlli di primo livello) nonché un'analisi di funzionamento dei vari livelli del sistema.

3. Le Autorità di gestione dei Programmi operativi del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono allocate nella direzione generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa". L'Autorità di Certificazione, sia dei programmi del FSE che di quelli del FESR, è l'Agenzia AGREA. L'Autorità di Audit è individuata nel Servizio denominato "Autorità di Audit", presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

4. Per quanto riguarda i Programmi operativi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Autorità di gestione è allocata nella direzione generale "Agricoltura, caccia e pesca". Le specifiche norme che disciplinano il sistema di gestione e controllo di questa tipologia di fondi europei (Regolamento UE 1306/2013), prevedono un Organismo pagatore, che per la Regione Emilia-Romagna è l'Agenzia AGREA. Per quanto riguarda i finanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA, come disciplinato dal Regolamento UE n. 1305/2013), la gestione è della stessa AGREA, che svolge anche le funzioni di Organismo Pagatore. Per entrambe le tipologie

di Fondi, l'Organismo Pagatore è sottoposto a controlli di un soggetto terzo (società nominata dal Ministero), che certifica annualmente la correttezza dei conti.

5. La Regione Emilia-Romagna partecipa inoltre al Programma Adrion (acronimo di Adriatico-Ionio), Programma di cooperazione territoriale europea transnazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 7147 del 20 ottobre 2015, con la finalità di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, di preservare e tutelare l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse, di promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete, nonché di sostenere la governance strategica della macroregione Adriatico Ionica. Anche per l'attuazione del Programma Adrion è attivo un "sistema di gestione e controllo", comprensivo di una Autorità di Gestione e di una Autorità di Certificazione (allocate presso la direzione generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni"), oltre che di un'Autorità di Audit, individuata in una apposita struttura denominata "Autorità di Audit Programma Adrion" presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

6. La Regione Emilia-Romagna assicura che i finanziamenti concessi dalla Commissione Europea (Decisione del 10/09/2015) per gli interventi di emergenza sul territorio dell'Emilia-Romagna a seguito dell'alluvione del 2014, utilizzando il Fondo di Solidarietà della Commissione Europea (istituito con Regolamento n. 1012 del 11 novembre 2002), siano gestiti e controllati con le medesime garanzie. L'Autorità di gestione è l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile (controlli di primo livello), mentre l'Autorità di Audit è individuata nel Servizio denominato "Autorità di Audit", presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 16 - I CONTROLLI ISPETTIVI STRAORDINARI ALL'INTERNO DEL SISTEMA REGIONALE.

16.1 Finalità e oggetto.

1. I controlli ispettivi sono ordinari o straordinari. Per controlli ispettivi ordinari si intendono quelli endoprocedimentali, finalizzati all'adozione di un provvedimento, disciplinati da specifiche disposizioni di legge, statale o regionale. Sono inoltre tali quelli relativi alle verifiche inerenti gli incarichi esterni dei dipendenti regionali, ai sensi di quanto previsto al comma 62 dell'art. 1 della l. n. 662 del 1996.

2. I controlli ispettivi straordinari sono invece quelli attivati per acquisire informazioni ed elementi di valutazione sulla fondatezza di fatti, commissivi o omissivi, segnalati come espressione di disfunzione amministrativa o di illecito da parte di cittadini o utenti, oppure, per gli stessi motivi, oggetto di articoli di stampa o di interventi di altri mass-media o simili. Il controllo ispettivo straordinario può essere richiesto anche dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, su iniziativa d'ufficio o di terzi.

3. Il presente atto generale disciplina i controlli ispettivi straordinari. I controlli ispettivi sono attivati quando la genericità o l'ampiezza dell'oggetto della segnalazione non permettono l'avvio immediato di procedimenti di accertamento di responsabilità disciplinare e/o dirigenziale a carico di specifici dipendenti. 4. Possono essere oggetto di controllo ispettivo straordinario i fatti, come sopra caratterizzati, che coinvolgono una delle strutture della Giunta regionale o di un ente che concorre a costituire il "sistema delle amministrazioni regionali", ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis lett. d) della l.r. n. 43/2001, oppure riguardino un ente su cui, per legge, la Regione abbia compiti di vigilanza, fatto salvo quanto specificamente e diversamente previsto dalla normativa di settore.

16.2 Competenza

1. I controlli ispettivi straordinari sono di competenza del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

16.3 Principi metodologici

1. Il procedimento ispettivo si articola nelle seguenti fasi:

a) Fase dell'iniziativa. Il controllo ispettivo straordinario è avviato su iniziativa del Responsabile della struttura di cui al paragrafo 16.2, a meno che non sia interessato dall'indagine lo stesso dirigente, nel qual caso provvede direttamente all'attivazione del controllo ispettivo il Presidente della Giunta

regionale. L'avvio del procedimento ispettivo straordinario è formalizzato con un ordine scritto, che deve contenere:

- l'oggetto del controllo ispettivo;
- i nominativi dei componenti il Collegio ispettivo; il Collegio è formato da tre funzionari regionali, di cui almeno uno di qualifica dirigenziale, posti in condizione di autonomia rispetto alla struttura oggetto di ispezione;
- l'individuazione del coordinatore del Collegio, che è anche responsabile del procedimento ispettivo e che deve appartenere alla qualifica dirigenziale;
- il termine finale del procedimento ispettivo, che non può superare i novanta giorni, oppure, se si tratta di indagine che si prevede complessa, i centoventi giorni dall'avvio.

Il procedimento ispettivo può essere sospeso per motivate ragioni, anche collegate all'avvio di eventuali indagini da parte della magistratura. I componenti del Collegio ispettivo devono avere una formazione adeguata al compito affidato e almeno uno dei componenti deve avere una competenza specifica anche della materia o settore oggetto dell'indagine ispettiva. L'avvio del procedimento ispettivo deve essere comunicato al responsabile amministrativo apicale della struttura o ente ispezionati.

b) Fase istruttoria. La fase istruttoria del procedimento ispettivo si concretizza in una serie di atti e operazioni finalizzati ad accertare fatti e soggetti coinvolti, che possono consistere:

- nella ricerca, esame e valutazione di documenti, compresi quelli di bilancio;
- nella ricognizione dello stato di luoghi o di macchinari;
- nell'audizione di soggetti (della struttura ispezionata o di terzi) capaci di fornire dati ed elementi utili ai fini dell'indagine. Devono essere sempre acquisite le valutazioni del responsabile amministrativo apicale della struttura o dell'ente ispezionato nonché dei dipendenti la cui attività è oggetto di indagine, per assicurare una adeguata garanzia di contraddittorio. Il personale della struttura o dell'ente oggetto di ispezione è tenuto a collaborare con il Collegio ispettivo, fornendo tutti i documenti, dati, informazioni e chiarimenti richiesti e permettendo l'accesso ai luoghi e ai macchinari. Il Collegio ispettivo verbalizza ogni seduta in cui vengono compiuti atti o operazioni inerenti il procedimento.

c) Fase conclusiva. Il Collegio ispettivo compie tutti i necessari adempimenti procedurali, concludendo il procedimento ispettivo con l'adozione di una relazione scritta finale, trasmessa al Responsabile della struttura di cui al paragrafo 16.2 e, in copia, al responsabile amministrativo apicale della struttura o ente oggetto di ispezione. La relazione ispettiva finale è un atto interno. Il Responsabile della struttura di cui al paragrafo 16.2, acquisita la relazione ispettiva, in caso di emersione di possibili illeciti disciplinari, penali o amministrativo-contabili è tenuto ad informare le Autorità competenti. Il Responsabile della struttura di cui al paragrafo 16.2 comunica per iscritto l'esito del procedimento ispettivo a:

- componenti della Giunta regionale e del Comitato di direzione;
  - Organismo Indipendente di Valutazione;
  - Responsabile della Prevenzione della corruzione, allorché l'ispezione sia stata richiesta da questi.
- La comunicazione del Responsabile della struttura di cui al paragrafo 16.2 riassume le fasi del procedimento ispettivo, indica le valutazioni conclusive del Responsabile medesimo, precisa le iniziative da questi già assunte e, se del caso, contiene anche proposte per idonee misure organizzative o gestionali di prevenzione.

#### TITOLO IV - CONTROLLI DI TERZO LIVELLO (FUNZIONE DI AUDIT INTERNO)

##### Art. 17 - LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha tra i suoi compiti il monitoraggio del sistema complessivo dei controlli interni.

2. L'OIV annualmente presenta una relazione sullo stato del sistema dei controlli interni alla Giunta regionale.

3. La relazione dell'OIV, di cui al punto 2, deve tenere conto delle relazioni o rendicontazioni annuali prodotte dai soggetti competenti per i controlli di secondo livello, che sono pertanto obbligati a trasmettere i propri atti anche a tale Organismo. Inoltre l'OIV può decidere, nella propria autonomia, quali ulteriori documenti acquisire, sia per quanto riguarda i controlli di primo livello che per quelli di secondo livello, al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli, rispetto agli obiettivi prefissati, con eventuali proposte correttive all'organo politico.

#### TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 18 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, istituito con l.r. 21 dicembre 2012, n. 18, è organo preposto alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.
2. Al fine di assicurare al Collegio la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, il Servizio "Pianificazione Finanziaria e Controlli" è struttura di riferimento per le attività informative tra il Collegio dei Revisori e le strutture della Giunta.
3. Il Servizio "Pianificazione Finanziaria e Controlli" garantisce, per gli aspetti di competenza, il supporto tecnico necessario alla trasmissione della documentazione, dei provvedimenti, dei dati e di ogni informazione utile per assicurare la massima collaborazione con l'organo di controllo.
4. In particolare, il precitato Servizio fornisce supporto per gli interventi di rendicontazione nei confronti delle altre istituzioni di controllo e per l'attribuzione, alle diverse strutture regionali, delle decisioni e dei pareri del Collegio, in relazione alle rispettive competenze.

##### Art. 19 - COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione della Regione con la Corte dei Conti è assegnato al Servizio "Pianificazione Finanziaria e Controlli", che provvede alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste dalla Corte dalle competenti strutture delle Direzioni di settore della Giunta e dalla Direzione generale – Assemblea legislativa. L'attività di coordinamento si sviluppa in particolare: - nell'analisi delle diverse richieste informative provenienti dalla Corte dei Conti, in particolare con riferimento al bilancio di previsione, rendiconto, pareggio di bilancio e patti di solidarietà territoriale, partecipate, spesa del personale, controlli interni, sanità; - nell'attribuzione alle diverse direzioni generali dei quesiti e parti di competenza; - nella raccolta, controllo, sistemazione ed elaborazione delle informazioni ricevute; - nella trasmissione delle informazioni richieste alla Corte di Conti o nella verifica con il Collegio dei Revisori, nei casi in cui spetti a tale organismo l'invio delle informazioni alla Corte.
2. Sull'attività svolta, annualmente il Responsabile del Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli" riferisce al Capo di Gabinetto anche evidenziando eventuali anomalie o disfunzioni che hanno comportato rallentamenti dell'azione amministrativa.

##### ART. 20 - DISPOSIZIONE PER LE STRUTTURE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adotta, per le strutture di competenza, un atto di contenuto conforme al presente, a parte le specifiche particolarità del proprio settore, a seguito di intesa acquisita, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 43 del 2001.

##### ART. 21 – DECORRENZA DELL'EFFICACIA GIURIDICA ED ESECUTIVITA'

1. Il presente atto di indirizzo diventa efficace giuridicamente a decorrere dalla data di adozione.
2. A decorrere dalla data di efficacia giuridica, tutti gli articoli dell'atto divengono esecutivi, con esclusione degli artt. 5, 7 e 12 (ad eccezione del paragrafo 12.4), la cui esecutività è rinviata alla data che sarà indicata, con apposita comunicazione, a seguito della revisione del sistema informatico degli atti regionali.
3. Le Agenzie, Istituti ed enti regionali, menzionati all'art. 2, devono adeguare il proprio ordinamento giuridico, secondo gli indirizzi del presente atto, entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto di indirizzo.

##### ART. 22 - SOSTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI DISPOSIZIONI ANTERIORI

1. La Sezione 4, recante "L'espressione dei pareri di regolarità amministrativa, contabile, sugli equilibri economico-finanziari, di legittimità e di adeguatezza tecnico-normativa" della Parte

generale dell'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 come modificata, in particolare, dalla delibera di Giunta regionale n. 199 del 2014, è sostituita dalla presente deliberazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al punto 2 dell'art. 21.

2. Il paragrafo 2.1.1. "Interventi degli organi politici sull'attività amministrativa" e il punto 55 del paragrafo 3.3 della Parte generale dell'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008, come modificata, in particolare, dalla delibera n. 205 del 2015, sono sostituiti dall' art. 8 e dall'art. 12, paragrafo 12.4, del presente atto di indirizzo, a decorrere dalla data di adozione del presente atto.

3. In attesa della revisione complessiva della delibera di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, e successive modifiche, recante indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, la sotto-sezione 5.1 "Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di elevata responsabilità" (paragrafi da 99 a 105), della Sezione 5 dell'Allegato A della delibera medesima, è soppressa a decorrere dalla data di adozione del presente atto. Le deleghe conferite ai titolari di Posizione Organizzativa per l'espressione del parere di regolarità amministrativa su atti dirigenziali rimangono in vigore, salvo revoca espressa, fino al conferimento dei nuovi incarichi. Le deleghe di espressione del parere di regolarità amministrativa su atti dirigenziali, conferite prima dell'entrata in vigore dell'art.5, non costituiscono delega di funzioni dirigenziali.

4. Il presente atto di indirizzo, a decorrere dalla sua efficacia giuridica, sostituisce ogni altra disposizione della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008, e ss.mm., anche se non espressamente menzionata, che non sia più compatibile con il nuovo assetto dei controlli interni e il sistema delle responsabilità in materia.

**L.R. 11.5.17, n.7** - Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 . (BUR n. 133 dell'11.5.17)

## **Capo I**

### **Riduzione temporanea degli assegni vitalizi e modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)**

#### **Art. 1**

Inserimento dell'articolo 13.1 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo l'articolo 13, e prima dell'articolo 13 bis, della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente articolo:

“Art. 13.1

Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio

1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2.

2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) per i nati nell'anno 1957 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo

anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;

b) per i nati nell'anno 1958 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;

c) per i nati nell'anno 1959 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;

d) per i nati nell'anno 1960 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;

e) per i nati nell'anno 1961 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;

f) per i nati nell'anno 1962 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;

g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.

3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'età fissata per il diritto al vitalizio stesso.”.

## Art. 2

### Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'articolo 20 della legge regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;
- b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;
- c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
- d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

## Art. 3

### Inserimento dell'articolo 13 ter della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo l'articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente:

“Art. 13 ter

#### Divieto di cumulo

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.”.

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dai seguenti:

“4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, è sospesa nei seguenti casi:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale.

4 bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

4 ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4 bis, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

4 quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

4 quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

4 sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4.”.

#### Art. 5

Destinazione dei risparmi

1. In continuità con la destinazione dei risparmi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato

giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

#### Art. 6

Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio

1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

## Capo II

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e del relativo regolamento attuativo dell'Ufficio di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuità se la causa di sospensione è contenuta all'interno dell'elencazione del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995, come modificato dalla presente legge.

#### Art. 8

Applicazione ai componenti della Giunta regionale

1. Ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale. -----

## MARCHE

**DGR 10.4.17, n. 333** - L.R. 22/2010 - Avviso pubblico relativo alla costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione.(BUR n. 50 del 28.4.17)

### Note

Viene revocata la D.G.R. n. 1521 del 5 dicembre 2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione.

Viene approvato l'avviso pubblico di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante, per la costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione, previsto dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 22.



**L.R. 28.4.17 n. 15** - Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale. (BUR n. 51 del 29.4.179)

## TOSCANA

**DCR 11.4.17, n. 23** - Valutazione di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione), delle opinioni espresse dal consigliere regionale Giovanni Donzelli. (BUR n. 17 del 26.4.17)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### DELIBERA

di dichiarare insindacabili, ai sensi della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione), per le motivazioni contenute nell'allegato A, costituente parte integrante della presente deliberazione, le opinioni espresse dal consigliere Giovanni Donzelli nell'esercizio delle proprie funzioni, per le quali ha ricevuto avviso di conclusione delle indagini preliminari relativamente al procedimento penale n. 14703/14/21 R.P.G.M. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

#### ALLEGATO A

Relazione della Giunta per le elezioni relativa all'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione) sulla comunicazione del consigliere Donzelli relativa al procedimento Penale n.14703/14/21 R.G.PM.

##### 1.Premessa:

Il Consigliere Giovanni Donzelli, ai fini della l.r. 21/2003, ha inviato, con comunicazione del 20 febbraio 2017, al Presidente del Consiglio Regionale, avviso di conclusione delle indagini preliminari dallo stesso ricevuto relativo al procedimento penale n. 14703/14/21 R.G.P.M., attivato di fronte al Tribunale di Genova. Tale avviso è datato 16 dicembre 2016 ed informa che il consigliere è sottoposto ad indagini per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595, commi 1, 2 e 3 c.p. (offesa dell'altrui reputazione, attribuzione di un fatto determinato, offesa a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o atto pubblico) a seguito di apposita querela promossa dal dott. Francesco Maradei.

##### 2. Articolo 122, quarto comma, della Costituzione e legge regionale 21/2003

###### 2.1 - Ambito dell'insindacabilità

Le comunicazioni del 15 e 17 febbraio 2017 sono state effettuate ai sensi della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione).

L'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, stabilisce che "I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni." Il legislatore regionale ribadisce, in conformità a tale disposizione e alla giurisprudenza costituzionale in materia, che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e che costituiscono esercizio delle funzioni di consigliere regionale le opinioni e i voti espressi nelle sedute degli organi regionali o comunque funzionalmente collegati alle attribuzioni del Consiglio regionale. La dizione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale "chiamati a rispondere" è ripresa dall'articolo 122, quarto comma Cost., a sua volta conforme all'articolo 68, primo comma, Cost., relativo all'insindacabilità dei parlamentari. Va quindi tenuto presente quanto chiarito nei confronti dell'articolo 68 Cost. la cui attuale formulazione "chiamati a rispondere" ha sostituito la precedente che recitava "non possono essere perseguiti", al fine di precisare che la prerogativa si estende a qualsiasi tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. L'avviso di conclusione degli indagini preliminari, alla luce delle sue caratteristiche e finalità, è atto che rientra nella valutazione del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 122, quarto comma, Cost. (si veda in proposito la sentenza 221/2006 della Corte

costituzionale relativa anche ad un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia in riferimento all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ricevuto da consiglieri regionali).

## 2.2 - Atti sottoposti alla guarentigia dell'insindacabilità e atti dell'autorità giudiziaria

Per quanto riguarda gli atti rientranti nella guarentigia, la Corte costituzionale ha precisato che essa comprende tutte le attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica affidata al consiglio regionale dalla costituzione o da altre fonti normative alle quali essa rinvia (sentenze 332/2011, 337/2009, 276 e 76 del 2001, 289/1997).

L'insindacabilità in questione si estende anche a quei comportamenti che pur non rientrando fra gli atti tipici siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza, tra cui in particolare la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consiliare (sentenza 391/1999). Le condizioni affinché le dichiarazioni extra moenia possano ritenersi coperte dalla garanzia dell'insindacabilità sono la sostanziale corrispondenza contenutistica dell'atto tipico e il legame di ordine temporale, idonei ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa di attività istituzionale (sentenze 332/2011, 221/226, 276 e 76 del 2001). Le interrogazioni vanno annoverate tra gli atti consiliari tipici in quanto strumentali alle funzioni di controllo e di sindacato politico che il Consiglio regionale esercita nei confronti della Giunta (sentenze 332/2001, 391/1999, 382/1998, 274/1995). A sua volta l'articolo di stampa coevo all'interrogazione che si limita a riprodurre il contenuto evidenzia le condizioni per la configurabilità del nesso funzionale utile al riconoscimento della sussistenza dell'insindacabilità (corrispondenza di contenuti e legame temporale).

## 2.3 - Deliberazione del Consiglio regionale

In attuazione dell'articolo 122, quarto comma, Cost., la l.r. 21/2003 della Toscana definisce le procedure per la valutazione della sussistenza dell'insindacabilità dei consiglieri regionali da parte del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è individuato quale organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ai consiglieri regionali. Sul piano procedurale la legge regionale all'articolo 3 stabilisce che:

- a) il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (comma 1);
  - b) il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2);
  - c) qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza (comma 3).
- Suscita perplessità la formulazione del comma 2 (riportato alla lett. b) in quanto la previsione formale della perentorietà del termine di trenta giorni previsto per la deliberazione del Consiglio regionale non è assistita dall'elemento sostanziale necessario a definire tale caratteristica del termine, consistente di solito nella sanzione della decadenza del potere di provvedere. Inoltre non è specificato il termine a quo per il calcolo dei trenta giorni, ma si ritiene che esso debba decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La legge regionale 21/2003 è finalizzata a definire procedure interne al Consiglio regionale, al pari di quanto stabilito anche da altri legislatori regionali (Piemonte l.r. 32/2001; Lombardia l.r. 26/2004; Liguria l.r. 38/2001; Valle d'Aosta l.r. 27/2005; Lazio l.r. 38/2003). In tale senso tale previsione va interpretata come termine posto dalla legge regionale a garanzia del Consigliere. Con la sentenza 301/2007 la Corte Costituzionale ha ben chiarito la portata giuridica delle deliberazioni consiliari di valutazione della sussistenza dell'insindacabilità dei consiglieri regionali, escludendo ogni loro effetto inibitorio sull'azione giurisdizionale.

La Corte ha ribadito che l'insindacabilità dei consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, trova diretto ed esclusivo fondamento nell'articolo 122, quarto comma, Cost. (cfr. sentenze nn. 221 del 2006, 276, 163 e 76 del 2001, e 382 del 1998). Analogamente alla guarentigia prevista dall'articolo 68, primo comma, Cost., l'insindacabilità in oggetto presidia l'autonomia costituzionalmente garantita ai Consigli regionali, quali organi politicamente

rappresentativi delle rispettive comunità territoriali e legittimati democraticamente all'assolvimento di funzioni preordinate alla cura dei relativi interessi, a cominciare dalla potestà legislativa. L'identità formale degli enunciati di cui agli articoli 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost. non riflette, tuttavia, una compiuta assimilazione tra le Assemblee parlamentari e i Consigli regionali: diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, infatti le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità (sent. n. 306 del 2002; sent. n. 81 del 1975). La diversa posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari nel sistema costituzionale è tale da escludere la sussistenza del “parallelismo” tra di esse, quale fondamento di una portata inibitoria della delibera consiliare, pertanto la Corte esclude (v. anche sentenza 195/2007) che l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (disciplinata dalla legge n. 140 del 2003) possa estendersi alle regioni. Va quindi escluso che il giudice che proceda nei confronti di un consigliere regionale, di fronte ad una delibera consiliare di insindacabilità, non possa proseguire comunque il giudizio.

3. La giurisprudenza in materia di insindacabilità in rapporto a comportamenti eventualmente lesivi della dignità personale.

L'avviso della conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale n. 14703/14/21 R.G.P.M., comunicato il 20 febbraio 2017, ipotizza a carico del consigliere Donzelli il reato di diffamazione di cui all'articolo 595, commi 1, 2 e 3 c.p. in riferimento ad un'intervista pubblicata su due siti web il 25 e il 27 agosto 2014, alla quale è seguita la querela del giudice Maradei, soggetto interessato, il 14/8/2014. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale affinché le dichiarazioni extra moenia possano ritenersi coperte dalla garanzia dell'insindacabilità esse devono avere una sostanziale corrispondenza contenutistica con un precedente atto tipico e con esso un legame di ordine temporale, idonei ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa di attività istituzionale (sentenze 332/2011, 221/226, 276 e 76 del 2001). La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza 115/2014, ha ricordato i propri orientamenti con i quali “ha ripetutamente messo in luce la circostanza che (ai fini dell'individuazione del perimetro entro il quale riconoscere la garanzia della insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento, in contesti diversi dal rigoroso ambito di svolgimento dell'attività parlamentare strettamente intesa) lo scrutinio deve tenere contemporaneamente conto di due esigenze, entrambe di risalto costituzionale. Da un lato, quella di salvaguardare – secondo una tradizione consolidata nelle costituzioni moderne – l'autonomia e la libertà delle assemblee parlamentari, quali organi di diretta rappresentanza popolare, dalle possibili interferenze di altri poteri; dall'altro, quella di garantire ai singoli il diritto alla tutela della loro dignità di persone, presidiato dall'art. 2 della Costituzione oltre che da diverse norme convenzionali (sentenza n. 313 del 2013). Va dunque ribadito che – se l'attività del parlamentare intra moenia può essere sindacata e, se del caso, censurata anche attraverso gli strumenti previsti dai regolamenti parlamentari (con la conseguenza che comportamenti eventualmente lesivi della dignità delle persone possono essere opportunamente prevenuti), le condotte «esterne» rispetto all'attività parlamentare tipica, in tanto possono godere della garanzia della insindacabilità, prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., in quanto risultino rigorosamente riconducibili alle specifiche e «qualificate» attribuzioni parlamentari. La Corte “ha quindi, da un lato, chiarito che il nesso che deve sussistere tra «la dichiarazione divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa, non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l'una e l'altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo “funzionale” che le deve, appunto, correlare» (sentenza n. 82 del 2011; anche sentenze n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 39 del 2012) vdi anche sentenza n. 137 del 2001; sentenza n. 313 del 2013).

4. I fatti scaturenti dalla audizione del Consigliere Donzelli

Alla luce di tale quadro giuridico, la Giunta per le elezioni nella seduta del 31 marzo 2017 ha proceduto alla audizione del Consigliere Donzelli. Il Consigliere, a conoscenza della necessità di

dimostrare il collegamento funzionale e temporale tra la presentazione di atti tipici in Consiglio e le sue dichiarazioni oggetto del contendere, ha voluto evidenziare come la sua attività istituzionale dal 2012 ad oggi sia stata continuativa nel tentativo di sottolineare e denunciare ingerenze o storture nel rapporto tra Tribunale di Firenze, politica e Il Forteto. In particolare nel racconto del consigliere, le tappe principali di tale attività sono: 9/3/2012 il consigliere presenta l'interrogazione scritta n. 545 (Interrogazione sul centro di riferimento comunità di recupero "Il Forteto"), dove evidenzia che il Tribunale dei minori di Firenze, nonostante la condanna penale del 1985 di Rodolfo Fiesoli per maltrattamenti, atti di libidine e corruzione di minore in affido, abbia continuato ad affidare minori in difficoltà alla struttura Il Forteto, ai cui Fiesoli era a capo. Nella stessa data il consigliere nel proprio blog denuncia anche la nomina, da parte del Comune di Vicchio, di Fiesoli nel consiglio di amministrazione dell'Istituzione Don Milani. 13/4/2012 si svolge un incontro pubblico dal titolo "Luci e ombre su Il Forteto. Rompiamo il silenzio, dove il consigliere racconta di aver preso l'impegno a mettere a disposizione il suo tempo e il suo ruolo istituzionale per dare voce "a tutte quelle donne schiave che hanno lavorato per decenni"... senza ferie e senza mai ricevere un euro di stipendio", a tutti "quei bambini strappati da realtà difficili e finiti in una strana setta", a quelle "famiglie naturali spezzate e umiliate" e a "tutti coloro che vogliono ritrovare se stessi dopo essere stati annientati in una follia settaria". Nel frattempo il consigliere denuncia attraverso due interrogazioni (I.S 587 del 18/4/2012 e la I.O. 686 del 7/6/2012), che riporta anche nel proprio blog, che non solo la Regione ha affidato la gestione di quasi 67 milioni di fondi pubblici al dirigente del Settore Formazione e orientamento (Biagi), che si trova sotto processo per corruzione, concussione e turbativa d'asta, ma che tale dirigente gestisce i fondi per un progetto europeo che ha come destinatario il Tribunale, che a sua volta ha affidato il progetto al giudice Maradei, presidente del collegio giudicante nel processo in cui il dr. Biagi è imputato. 1/6/2012 prendono avvio in Consiglio i lavori della Commissione d'inchiesta relativa a "L'attività di affidamento dei minori a comunità e centri alla luce della vicenda Il Forteto" (istituita con deliberazione del"Ufficio di Presidenza il 3/4/2012). Il consigliere, pur non essendo componente partecipa attivamente, come evidenziato dai relativi verbali, alle sedute della commissione e contemporaneamente, riferisce di continuare, attraverso l'uso del suo blog, la sua attività di sostegno alle vittime.

In particolare in alcune sue dichiarazioni, a seguito della decisione del Tribunale del riesame di togliere gli arresti domiciliari a Fiesoli, arrestato precedentemente (20/12/2011) con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti, sottolinea la sua poca fiducia nella magistratura. 16/1/2013 si concludono con la relazione finale, letta in aula consiliare, i lavori della Commissione di inchiesta su Il Forteto. Il consigliere presenta la mozione n. 570, dove chiede il commissariamento della cooperativa Il Forteto, essendo emerso, non solo abusi, soprattutto sessuali, su minori e disabili, ma anche un incredibile sfruttamento lavorativo. Il consigliere afferma che la sua richiesta di commissariamento era fatta anche al fine di rendere possibile una maggiore serenità nell'affrontare il processo ai soggetti lesi, che ancora erano comunque residenti o lavoratori presso Il Forteto. La mozione viene rinviata alla III commissione, dove il 31 gennaio, a seguito di una tormentata seduta, il cui verbale è pubblicato anche in alcuni siti, viene sollecitata al Presidente del Consiglio la richiesta, evasa nella stessa data, al Ministero delle attività produttive di un'ispezione alla Cooperativa Il Forteto. Il consigliere afferma, sempre nel suo impegno di non abbandonare le vittime del Forteto, di aver continuato nella sua attività istituzionale, anche attraverso il suo blog, nella denuncia di ingerenze tra la politica, la magistratura e Il Forteto. Racconta di aver sollecitato l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura (28/3/2013), a seguito di un'intervista del Procuratore di Prato (Tony) sulla vicenda de "Il Forteto", essendo stato tra il 1998 e il 2004 presidente del Tribunale dei minori, di aver accompagnato le vittime stesse a Roma per parlare con alcuni parlamentari, di aver presentato l'interrogazione orale n. 938 (31/5/2013), dove denuncia che la Regione continua a finanziare progetti in cui è coinvolto "Il Forteto". Tra luglio e agosto 2013, a seguito di ispezioni straordinarie da parte del Ministero delle attività produttive, il consigliere, tramite il proprio blog, pubblica vari atti anche al fine di contrastare la cooperativa "Il Forteto", che si dichiara estranea agli affidamenti dei minori. Il Ministero delle attività produttive comunica l'8 ottobre 2013 di aver

concluso l'ispezione in data 10/8/2013 con la proposta di gestione commissariale, ma, successivamente, il 19 novembre 2013 avvisa di dover prima disporre un supplemento di verifica. Quindi, in seguito, il 30 giugno 2014 invia una lettera al Presidente del Consiglio regionale dove annuncia di non disporre il commissariamento de "Il Forteto". Donzelli, nella sua veste di consigliere regionale, fa richiesta di accesso agli atti, per capire la motivazione di tale diniego del commissariamento, necessario a suo parere per lo svolgimento del processo senza possibili interferenze sulle vittime ed i testimoni, e successivamente pubblica la propria reazione sdegnata sul proprio blog. Pochi giorni dopo, a seguito della ricusazione del giudice Bouchard, richiesto dall'avvocato della difesa, dal processo per abusi e maltrattamenti di minori in cui il principale imputato è Fiesoli, il consigliere posta sul suo blog una serie di articoli dichiarandosi indignato per quanto avvenuto, soprattutto dopo aver saputo che tra i giudici autori della ricusazione vi è la dr.ssa Cannizzaro, che era stata giudice del Tribunale dei minorenni proprio nel periodo in cui i minorenni erano stati affidati a Il Forteto, e ancor di più nell'apprendere che il probabile candidato al posto di Bouchard sarebbe stato il dr. Maradei, sulla cui imparzialità ha molti dubbi, come precedentemente già denunciato con la sua interrogazione n. 686 del 7 luglio 2012 (che si può leggere dal link nell'articolo del 24 luglio 2014). Nell'ulteriore corso del 2014 e successivamente nel 2015, dopo essere stato rieletto, il consigliere ribadisce di aver continuato a dar voce, nelle sua attività istituzionale, alle vittime del Forteto.

5. Conclusioni Sulla base di quanto precedentemente indicato la Giunta per le elezioni ha ritenuto pertanto sostenibile l'insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere Giovanni Donzelli considerato che la sua attività politica, esercitata con tutti atti tipici susseguitesi nel tempo (interrogazioni, mozioni , accesso agli atti), a partire dal 2012 al 2016, si è incentrata in una indagine politica volta a far luce sui fatti de Il Forteto. Le dichiarazioni, oggetto di querela, possono pertanto essere considerate attività divulgativa della sua attività istituzionale.

## DIFESA DELLO STATO

### TOSCANA

**MOZIONE 12 aprile 2017, n. 751** - In merito alla tempistica per le documentazioni antimafia. (BUR n. 18 del 3.5.17)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che

con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), cosiddetto "Codice antimafia", così come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è stata effettuata una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa;

Premesso che

il 13 febbraio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del d.lgs. 159/2011, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136) che ha introdotto modifiche e integrazioni al d.lgs. 159/2011;

Considerato che

l'articolo 83 (Ambito di applicazione della documentazione antimafia) del d.lgs. 159/2011, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque

controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia, di cui all'articolo 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici;

Ricordato che

la documentazione antimafia è costituita dai provvedimenti amministrativi, comunicazioni ed informazioni, attraverso i quali la pubblica amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell'esistenza, o meno, di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di "mafia osità" a carico dei soggetti che si pongono in relazione con essa;

Considerato che

la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, ossia:

- I provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo. 5 del d.lgs. 159/2011;

- le condanne, con sentenza definitiva o confermata in appello, per taluno dei delitti, consumati o tentati, elencati all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.;

Considerato che,

invece, l'informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la sopracitata comunicazione antimafia, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate;

Preso atto che

la documentazione antimafia, comunicazione e informazione, deve essere richiesta d'uffi cio dagli enti pubblici stazioni appaltanti indicati alla prefettura competente;

Considerato che

l'articolo 91, comma 3, del Codice antimafia stabilisce che la richiesta dell'informazione antimafia a deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto, ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto;

Richiamati infine

i contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto il 16 marzo 2015 tra la Prefettura di Firenze ed i comuni della Città metropolitana di Firenze;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, nei modi più consoni, nei confronti del Governo nella conferenza Stato-Regioni affinché sia posta in evidenza l'opportunità, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, di anticipare i tempi per le richieste della documentazione antimafia delle aziende appaltanti e subappaltanti, anche mediante specifiche modifiche alla normativa di settore, tra cui l'articolo 91. comma 3. del d.lgs. 159/2011.

## DIPENDENZE

### LAZIO

**Determinazione 26 aprile 2017, n. G05431** Risultanze della Commissione, costituita con D.D. n. G14018/2016, finalizzata alla selezione di candidature presentate da esperti esterni all'amministrazione regionale, per la formazione dell'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico, di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. G12183/2016 - Approvazione esito valutazioni della Commissione con relativi allegati. Nominativi dei candidati idonei a comporre l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP).(BUR n. 36 del 4.5.17)

**Note**

Viene approvato l'esito delle valutazioni della Commissione costituita con D.D. n. G14018/2016 ed in particolare i seguenti allegati al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale:

1. elenco dei nominativi di n. 7 candidati esclusi per erronea modalità di presentazione della candidatura o per assenza di requisiti e/o dichiarazioni (allegato 1 al presente atto),
2. elenco dei nominativi di n. 22 candidati non idonei a comporre l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (allegato 2 al presente atto),
3. tre tabelle con i nominativi, riportati in ordine alfabetico, dei candidati idonei a comporre l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (allegato 3 al presente atto);

NB

Il Presidente della Commissione si è riservato, al termine dei lavori della Commissione e ad avvenuta esecutività della presente Determinazione Dirigenziale, di curare l'inoltro di tutta la documentazione utile alla nomina dei membri dell'Osservatorio, all'Assessore Politiche Sociali, Sport, Sicurezza della Regione Lazio, per il proseguimento dell'iter di individuazione dei componenti dell'Osservatorio;

## **LOMBARDIA**

**DCR. 11 aprile 2017 - n. X/1494** Ordine del giorno concernente l'attivare e potenziare percorsi formativi per la prevenzione delle dipendenze. (BUR n. 18 del 2.5.17)

### **IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

visto che

- il tema delle tossicodipendenze ha importanti ripercussioni, sia sul sistema sanitario sia su quello giudiziario;
  - più del 30 per cento dei detenuti oggi ha problemi di tossicodipendenza e i percorsi di informazione e recupero sono spesso inefficaci; valutato che le percentuali di reiterazione di reato tra soggetti affetti da tossicodipendenza sono molto più alti, ma se ben seguiti, grazie agli strumenti delle pene alternative e del lavoro in carcere, si ottengono ottimi risultati nel recupero e reinserimento sociale; ritenuto che
  - questo Consiglio regionale è già intervenuto per richiedere risorse aggiuntive per garantire nuove risorse nelle comunità terapeutiche, che in ogni caso risultano sempre non sufficienti;
  - la possibilità di compiere percorsi informativi a scopo di prevenzione anche nelle strutture carcerarie potrebbe consentire ai soggetti interessati di prendere maggiore consapevolezza, durante il proprio percorso di recupero, sugli effetti negativi creati dagli stupefacenti;
- impegna la Giunta regionale  
ad attivare e/o potenziare percorsi formativi e informativi, in collaborazione con il Dipartimento di amministrazione penitenziaria e le ATS, al fine di sostenere maggiormente i percorsi di recupero per prevenire ricadute dei soggetti interessati.”.

### **DCR 19 aprile 2017 - n. X/1503**

Risoluzione concernente le determinazioni in merito ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) dell'area dipendenze. (BUR n. 19 dell'8.5.17)

### **IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

visti

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- il d p r 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50), in particolare, l'articolo 28;

– la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata e integrata dalla l.r. 23/2015; – la d.c.r. IX/88 del 17 novembre 2017 «Piano socio sanitario regionale 2010-2014» nella parte relativa alle dipendenze;

– la d.g.r. VII/12621 del 7 aprile 2003 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle Asl: Progetto regionale dipendenze» che disegna il sistema dei servizi garantendo la parità tra quelli pubblici e quelli privati, attraverso l'istituto dell'accreditamento;

– la d.g.r. VII/20586 dell'11 febbraio 2005 «Definizione ed adozione in via provvisoria del tariffario delle prestazioni erogate dai servizi territoriali dipendenze/servizi multidisciplinari integrati e contestuale avvio in forma sperimentale del sistema di classificazione «a pacchetti di prestazioni» che prospettava, in via provvisoria e sperimentale, la remunerazione delle prestazioni erogate dal sistema ambulatoriale delle dipendenze;

– la d.g.r. VIII/5509 del 10 ottobre 2007 concernente le determinazioni relative ai servizi accreditati dell'area delle dipendenze e con la quale si riconosce in capo ai servizi territoriali per le dipendenze e ai servizi multidisciplinari integrati per quanto attiene alla funzione di rilascio delle certificazioni medico legali sullo stato di dipendenza di cui alla legge 49/2006; rilevato che Regione Lombardia, in considerazione della rilevanza del fenomeno delle dipendenze per la sua estensione nelle diverse fasce di popolazione, soprattutto in quella giovanile, e per la sua complessità ed evoluzione, già da molti anni, ha ritenuto indifferibile definire un sistema di servizi in grado di contrastare tale fenomeno che comprenda soggetti pubblici e privati accreditati, al fine di porre in essere interventi coerenti e coordinati in funzione di una continuità assistenziale e di definire specifiche azioni di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo; tenuto conto dell'audizione effettuata in data 11 gennaio 2017 con ASAD - Servizio Multidisciplinare Integrato, nella quale è stata evidenziato che tali realtà offrono ai soggetti affetti da dipendenza patologica servizi di base ad accesso diretto con una équipe dedicata e rappresentano una specificità lombarda; rilevato che nel contesto attuale si registra un aumento del consumo a tutte le età e, conseguentemente, risulta importante garantire in particolare ai giovani e ai minori l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni; ravvisato che i Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) sono ad accesso diretto e restano necessariamente aperti per otto ore al giorno e devono assicurare la presenza di medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori e una segreteria e, pertanto, si rileva una carenza di risorse assegnate tramite budget e, di conseguenza, sopportano rilevanti costi di funzionamento; rilevata la necessità di procedere a verificare ed eventualmente a riconsiderare sia le modalità di finanziamento a sostegno dei servizi ambulatoriali per le dipendenze sia l'organizzazione dei servizi medesimi e la loro regolamentazione nell'ottica di una maggiore adeguatezza dei servizi offerti, anche in ragione della modificata domanda di salute espressa dal territorio rispetto a quella riscontrabile negli anni in cui queste tipologie di servizi sono state codificate;

Visto l'art. 38 del regolamento generale; Sentita la relazione della III commissione «Sanità e politiche sociali»

impegna il Presidente della Giunta regionale e l'assessore al welfare

a valutare le eventuali azioni da attivare per riconsiderare il sistema di accreditamento e di contrattualizzazione e il relativo incremento delle risorse stanziato con riferimento ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI), in adeguamento all'evoluzione del fenomeno delle dipendenze sotto il profilo quantitativo e qualitativo, al fine di assicurare ai cittadini lombardi la continuità assistenziale in modo omogeneo sul territorio regionale e una presa in carico tempestiva, come previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) »

**TOSCANA**



**MOZIONE 12 aprile 2017, n. 737** - In merito alla necessità di rafforzare il contrasto allo spaccio delle droghe nelle scuole toscane. (BUR n. 18 del 3.5.17)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesso che:

- si stima che nel mondo oltre il 5 per cento della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni consumi sostanze psicotrope illegali, con una forte variabilità tra i singoli paesi, con molti consumatori problematici;
- l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) stima che un adulto su quattro abbia consumato sostanze illecite almeno una volta nella vita e che, nel vasto panorama di sostanze psicotrope che il mercato illegale offre, cannabis e cocaina sono quelle più consumate (cannabis: 23,3 per cento; cocaina: 4,6 per cento; amfetamine: 3,5 per cento; ecstasy: 3,6 per cento);
- in Italia la principale fonte nazionale di dati sui consumi di droghe nella popolazione adulta è l'indagine (Italian population survey on alcohol and other drugs) IPSAD che è stata condotta dall'Istituto di fisiologia clinica (IFC) – CNR di Pisa, dalla quale emerge che il 10 per cento della popolazione generale, compresa tra i 15 e i 64 anni, ha consumato almeno una sostanza illegale nell'ultimo anno, ovvero quasi 4 milioni di italiani; di questi l'87 per cento ha consumato solo una sostanza, mentre il restante 13 per cento due o più, mentre il consumo riferito agli ultimi trenta giorni sembra coinvolgerne circa 1,5 milioni (la droga più consumata è la cannabis, seguita dalla cocaina e dagli stimolanti);
- la fascia di età in cui si concentrano maggiormente i consumatori è quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni e che dalle prevalenze calcolate nell'ultima rilevazione, studio Epidemiologia dei determinanti dell'infortunistica stradale in toscana "EDIT" 2015 condotto dall'Agenzia regionale di sanità "ARS", emerge che circa il 40 per cento degli studenti toscani ha assunto almeno una sostanza illegale nella vita, registrando un sensibile aumento del 4 per cento rispetto al 2011 e che la sostanza sperimentata per prima resta la cannabis nel 93 per cento dei casi, e che per 2/3 di coloro che riferiscono il consumo l'esordio è avvenuto entro i 15 anni;
- sostanzialmente c'è stato un cambiamento nel corso degli anni, alle droghe tradizionali sono subentrate le sostanze sintetiche ed ultimamente stanno calando (più del 70 per cento) i prezzi anche delle droghe di "vecchia fattura", come eroina e cocaina, tanto che con pochi euro una persona può comprare una dose e, ovviamente, questo tocca i più giovani che, avendo poca disponibilità di denaro, possono far uso di queste sostanze.

Osservato che:

- il progressivo dilagare della droga e della cultura dello sballo sta rappresentando una pesante emergenza, che impone una responsabile e non ulteriormente procrastinabile presa di posizione delle istituzioni, che non possono limitarsi all'espressione di un giusto e sistematico disappunto;
- è il momento di rafforzare il senso di responsabilità e di promuovere un messaggio fermo, chiaro e diretto nei confronti di un mondo giovanile, soprattutto nella fascia d'età tra i 14 e i 15 anni, che ormai fa uso di tutti i tipi di droga, senza alcuna distinzione;
- gli studi di settore sulla prevenzione delle dipendenze hanno dimostrato l'influenza delle interazioni esistenti fra la famiglia, il gruppo dei pari, la scuola e il territorio ed, in questo contesto, la scuola svolge un ruolo fondamentale nel fornire al giovane i fattori di protezione necessari nella fase delicata dello sviluppo evolutivo.

Considerato che:

- le prefetture sono da tempo impegnate sul fronte della lotta alla droga nelle scuole con programmi di formazione sugli stupefacenti e di educazione alla salute che aiutino a preparare i docenti, ma anche le famiglie degli studenti, ad affrontare nel modo giusto il problema con i ragazzi;
- nel campo della diffusione della droga nelle scuole e delle strategie di contrasto è fondamentale puntare sulla prevenzione e sul sostegno alla scuola nel compito di combattere il disagio dei ragazzi, che spesso sfocia nell'uso di sostanze stupefacenti;

- è stato dimostrato che l'assunzione delle droghe provoca, non solo gravissimi danni alla salute, ma anche disturbi della sfera psichica e danni sociali dal momento che sussistono una serie di pericolosità che ricadono, successivamente, sulla collettività.

**IMPEGNA**

**IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

a sottoscrivere ovunque impegni con le forze dell'ordine, con gli enti locali e con le istituzioni scolastiche, per promuovere, nelle scuole, campagne informative sulla cultura della sicurezza e della salute al fine di contrastare la presenza degli stupefacenti tra i giovani e per assistere gli istituti scolastici nelle attività formative rivolte ai docenti, agli studenti ed alle famiglie, sulla prevenzione; a promuovere ulteriori iniziative, concentrandosi soprattutto sui luoghi di aggregazione giovanile, quali quelli di svago e di divertimento, che rappresentano le realtà in cui spesso i ragazzi hanno un primo approccio con le droghe.

- è il momento di rafforzare il senso di responsabilità e di promuovere un messaggio fermo, chiaro e diretto nei confronti di un mondo giovanile, soprattutto nella fascia d'età tra i 14 e i 15 anni, che ormai fa uso di tutti i tipi di droga, senza alcuna distinzione; - gli studi di settore sulla prevenzione delle dipendenze hanno dimostrato l'influenza delle interazioni esistenti fra la famiglia, il gruppo dei pari, la scuola e il territorio ed, in questo contesto, la scuola svolge un ruolo fondamentale nel fornire al giovane i fattori di protezione necessari nella fase delicata dello sviluppo evolutivo.

Considerato che: - le prefetture sono da tempo impegnate sul fronte della lotta alla droga nelle scuole con programmi di formazione sugli stupefacenti e di educazione alla salute che aiutino a preparare i docenti, ma anche le famiglie degli studenti, ad affrontare nel modo giusto il problema con i ragazzi; - nel campo della diffusione della droga nelle scuole e delle strategie di contrasto è fondamentale puntare sulla prevenzione e sul sostegno alla scuola nel compito di combattere il disagio dei ragazzi, che spesso sfocia nell'uso di sostanze stupefacenti; - è stato dimostrato che l'assunzione delle droghe provoca, non solo gravissimi danni alla salute, ma anche disturbi della sfera psichica e danni sociali dal momento che sussistono una serie di pericolosità che ricadono, successivamente, sulla collettività.

**IMPEGNA**

**IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

a sottoscrivere ovunque impegni con le forze dell'ordine, con gli enti locali e con le istituzioni scolastiche, per promuovere, nelle scuole, campagne informative sulla cultura della sicurezza e della salute al fine di contrastare la presenza degli stupefacenti tra i giovani e per assistere gli istituti scolastici nelle attività formative rivolte ai docenti, agli studenti ed alle famiglie, sulla prevenzione; a promuovere ulteriori iniziative, concentrandosi soprattutto sui luoghi di aggregazione giovanile, quali quelli di svago e di divertimento, che rappresentano le realtà in cui spesso i ragazzi hanno un primo approccio con le droghe.

<b>FAMIGLIA</b>
-----------------

**LAZIO**

**DGR 26.4.17, n. 213** - Integrazione della deliberazione 7 ottobre 2014, n. 658: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio". Proroga dei termini dell'Avviso per l'accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio di cui alla determinazione 23 dicembre 2016 n. G16166. (BUR n. 37 del 9.5.17)

**Note**

Viene disposto, ad integrazione della DGR n. 658/2014, il finanziamento di otto Centri famiglie di cui 4 nella Città metropolitana di Roma Capitale e 4 da istituire con distribuzione provinciale.

L'importo massimo del contributo regionale per la realizzazione di ciascuno dei centri famiglia è di euro 100.000,00.

La rideterminazione del numero dei Centri famiglia finanziabili in otto non comporta aggravii di spesa per il bilancio regionale restando invariata la spesa per l'importo complessivo di € 800.370,34.

<b>IMMIGRATI</b>
------------------

**LAZIO**

**Determinazione 26 aprile 2017, n. G05425** Rinnovo dei componenti il Gruppo di Lavoro per la promozione e la tutela della salute degli immigrati. (BUR n. 36 del 4.5.17)

**Note**

Viene rinnovato il Gruppo di Lavoro per la promozione e la tutela della salute degli immigrati, la cui attività non comporta né prevede alcun impegno di spesa, che risulta così composto:

- Dr. Valentino MANTINI (Dirigente dell'Area Cure Primarie- Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali- con funzioni di coordinatore);
- Dr.ssa Giuseppina CARRECA (Azienda USL Latina)
- Dr.ssa Anita CARRIERO (Associazione Medici per i Diritti Umani Onlus- Rappresentante dell'Associazionismo)
- Dr.ssa Maura COSSUTTA (A. O. San Camillo Forlanini );
- Dr. Salvatore GERACI (Caritas Diocesana di Roma - Rappresentante dell'Associazionismo);
- Dr.ssa Maria Grazia GERMANI (Azienda USL Roma 6)
- Dr.ssa Doriana LEOTTA (Azienda USL Roma 3);
- Dr.ssa Concetta MANCINI (Area Politiche di Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze- Direzione regionale Salute e Politiche Sociali );
- Dr.ssa M. Cristina SERRA (Azienda USL Roma 4)
- Dr.ssa Chiara SIMONCELLI (Policlinico Tor Vergata);
- Dr.ssa M. Letizia LORENZINI (Area Cure Primarie- Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, con funzioni di segreteria);

Il gruppo di Lavoro avrà mandato triennale, rinnovabile eventualmente alla scadenza e che le riunioni saranno fissate con cadenza bimestrale;

Non è consentito l'utilizzo delle deleghe.

**MARCHE**

**DGR 10.4.17, n. 335** - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 - Approvazione degli schemi di Convenzione di sovvenzione relativi al progetto "PRIMM - Piano Regionale per l'integrazione dei Migranti nelle Marche". (BUR n. 50 del 28.4.17)

Si aderisce al progetto "No Discrimination Marche" presentato dall'Università di Urbino Carlo Bo, a valere sul FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.1 Contrasto alle discriminazioni), le cui modalità di svolgimento sono regolate dalla Convenzione di sovvenzione (Allegato A alla presente deliberazione) fra l'Università di Urbino Carlo Bo (Ente capofila del progetto) e il Ministero dell'Interno (Autorità responsabile del FAMI) - a cui si fa rinvio.

<b>MINORI</b>
---------------

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 28.4.17, n. 552** - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali e loro forme associative del territorio della Città Metropolitana di Bologna. Obiettivi, azioni prioritari, criteri di spesa e procedure per l'anno 2017. (L.R. 2/2003 e L.R. 14/2008). (BUR n. 127 dell'8.5.17)

**Note****PREMESSA**

La L.R. 28 luglio 2008 n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", e ss.mm.ii. in particolare:

- al comma 1 dell'art. 2 "Principi ispiratori", afferma che la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale

- all'art. 14 individua l'"Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative" e all'art. 47 definisce l'"Attuazione degli interventi".

La D.G.R. n. 590/2013 ha dettato le "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: "Progetto adolescenza".

Vengono pertanto definiti gli obiettivi generali e specifici per le diverse tipologie di intervento e le modalità di destinazione delle risorse regionali disponibili in spesa corrente a favore di soggetti privati;

Al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

a spesa complessiva è pari ad Euro 600.000,00

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2015. (L.R. 14/08 "Norme in materie di politiche per le giovani generazioni", artt. 14, e 47 e ss.mm.)";

#### **Allegato A)**

#### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

#### **ASSESSORATO POLITICHE DI WELFARE E POLITICHE ABITATIVE Servizio**

#### **Politiche sociali e socio educative**

#### **CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI E DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L'ANNO 2017. (L.R.2/2003 E L.R. 14/08 e ss.mm)";**

#### **1 PREMESSA**

1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali

#### **1.2 Obiettivi generali**

**2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO E DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

#### **2.1 Ambiti di intervento**

- obiettivi specifici
- azioni prioritarie

- 2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione
- 2.3 Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione.
- 2.4 Soggetti beneficiari
- 2.5 Criteri di spesa
- 2.6 Procedure per la presentazione delle domande:

A)termini

B) modulistica e documentazione da allegare alla domanda

2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti

2.8 Concessione e liquidazione dei contributi

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Premessa

4.1 Fonte dei dati personali

4.2 Finalità del trattamento

4.3 Modalità di trattamento dei dati

4.4 Facoltatività del conferimento dei dati

4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità i Responsabili o Incaricati

4.6 Diritti dell'Interessato

4.7 Titolare e Responsabile del trattamento

## 1 PREMESSA

Il principale obiettivo del progetto “I grandi assenti del welfare. Nuove politiche per i giovani e gli adolescenti in Provincia di Bologna” è quello di rilanciare e rafforzare le azioni a favore delle giovani generazioni, andando oltre alla logica classica del welfare come superamento del disagio, creando e favorendo, invece, condizioni di benessere all’interno delle comunità nelle quali gli adolescenti e i giovani vivono, in una duplice prospettiva.

Da una parte, è necessario favorire le azioni di ambito socioeducativo presenti nei territori che abbiano come focus specifico la formazione, l’orientamento, l’ascolto delle giovani generazioni, la promozione del successo formativo, attraverso laboratori di formazione, di sviluppo delle competenze, di promozione dell’aggregazione sociale, etc.

Dall’altra parte, vanno incoraggiate le azioni che favoriscono il protagonismo degli adolescenti e i giovani nelle loro comunità e il riconoscimento del loro ruolo nella società.

L’attenzione all’adolescenza come età complessa con proprie caratteristiche e specifici bisogni che occorre conoscere e riconoscere è, infatti, una priorità regionale che si esprime in diversi filoni di intervento, già richiamata nella programmazione territoriale e che ha trovato piena legittimazione e sostegno nelle “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza:

Progetto Adolescenza”, con la Delibera di G.R. n.590 del 13/5/2013. L’idea fondamentale del progetto è quindi quello di porre al centro dell’attenzione preadolescenti, adolescenti e giovani, promuovendo specifiche iniziative da parte di associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV), cooperative sociali, oratori, enti ecclesiastici ed enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna.

L’ambito di riferimento è infatti il territorio della città metropolitana di Bologna, territorio in cui è rilevante il numero di giovanissimi a rischio di esclusione (abbandoni scolastici, isolamento e dipendenza dai social network, ludopatia, alienazione).

1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali

L’approvazione della L.R. 14 del 28/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, costituisce l’azione della Regione Emilia-Romagna di tradurre in termini concreti i

principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (L. n. 176/91).

La Legge regionale raccorda tutte le azioni rivolte alle giovani generazioni in una logica di trasversalità ed integrazione tra i vari settori di intervento regionale finalizzata a dare efficienza ai servizi ed agli interventi.

La Legge riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani, come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale e pone l'obiettivo del perseguimento del loro benessere e pieno sviluppo come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Le giovani generazioni sono quindi considerate come "cittadini in crescita" con diritti propri e la possibilità di esercitarli nei vari contesti di vita, in modo tale da garantire loro pari opportunità di crescita e realizzazione, un'offerta di opportunità adatta alle varie età ed esigenze e servizi di facile accesso, disposti all'ascolto, accoglienti, flessibili e prossimi ai luoghi di vita. Inoltre è stata recentemente introdotta un'integrazione al testo di legge in cui la Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media.

A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo

L'attenzione all'adolescenza come età complessa con caratteristiche specifiche che occorre conoscere e riconoscere e porre in attenzione, è una priorità regionale che si esprime in diversi filoni di intervento.

Questa attenzione, già richiamata nella programmazione territoriale ha trovato piena legittimazione e sostegno nelle "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza", con la Delibera di G.R. n.590 del 13/5/2013.

Attraverso questo documento la Regione Emilia-Romagna in un lavoro congiunto tra l'Assessorato alle politiche sociali e l'Assessorato alla salute ha voluto valorizzare, conoscere e supportare servizi e interventi in adolescenza.

Le linee di indirizzo sviluppano in modo più diffuso interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita dei preadolescenti e degli adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età.

In particolare, il "Progetto Adolescenza" promuove il coordinamento delle varie competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie già presenti e relative alla fascia di età adolescenziale, in un percorso integrato dedicato agli adolescenti, in ambito aziendali/provinciali e distrettuale.

Il sistema degli interventi per gli adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunità volte al benessere ed al sostegno dei singoli adolescenti, dei gruppi, delle famiglie e delle comunità, rimuovendo gli ostacoli all'accesso ai servizi.

Fondamentali sono quindi:

- la conoscenza e l'interpretazione dei cambiamenti negli stili di vita degli adolescenti, perseguibili sia con la lettura continuativa dei dati provenienti dai sistemi informativi, sia con il confronto tra professionisti, l'aggiornamento professionale e l'attuazione di indagini specifiche su temi emergenti;
- la risposta "di comunità": una comunità educante che si faccia carico nel suo insieme della promozione di condizioni di crescita e maturazione in un contesto sociale sano ed inclusivo (attenzione ai contesti e agli stili di vita dei ragazzi, come singoli e come gruppi ed al sistema delle loro relazioni con coetanei e familiari; sostegno dell'azione educativa di genitori, insegnanti, operatori extrascolastici, attraverso azioni mirate a rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative, sociali e relazionali; promozione di modalità di comunicazione e relazione con i preadolescenti e gli adolescenti adeguate, anche attraverso le nuove tecnologie);

- la forte connessione tra i principali attori istituzionali che si occupano di adolescenza: Sistema scolastico, Enti Locali Aziende Sanitarie e tra i servizi sociali, educativi, scolastici, sanitari e del tempo libero (religiosi, culturali, sportivi ecc.);
- l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi di promozione, prevenzione, sostegno e cura;
- la diffusione dell'approccio di prossimità (presenza nei luoghi di vita e affiancamento degli adolescenti);
- il sostegno alle competenze genitoriali.

### 1.2 Obiettivi generali

Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi generali del presente provvedimento che si intendono perseguire sono:

A. realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema e di integrazione e promuovendo l'equilibrio territoriale;

B. incentivare le realtà locali ad agire attraverso una programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi;

C. rafforzare le politiche regionali a favore dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani nei seguenti settori di intervento:

- socio-educativo per il tempo libero e aggregazione per preadolescenti, adolescenti e giovani promosse da soggetti privati e/o pubblici, qualificando gli interventi esistenti e favorendo il loro radicamento a livello territoriale;
- cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto dei preadolescenti, adolescenti e giovani per un maggiore coinvolgimento nel proprio contesto di appartenenza.

Per il perseguimento di tali obiettivi gli interventi regionali, oggetto del presente provvedimento sono rappresentati dal sostegno alle iniziative promosse negli ambiti di cui sopra da soggetti privati senza fini di lucro, meglio individuati al successivo punto 2.4 e da enti locali e le loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, attraverso contributi per attività di spesa corrente.

A seguito di quanto sopra indicato e coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla L.R. 14/08 e con riferimento, in particolare, agli articoli n. 14 e n. 47, vengono definiti di seguito: gli ambiti di intervento, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le azioni prioritarie da realizzarsi ai fini della loro attuazione; le modalità di attuazione degli interventi, le risorse ad essi destinate e le modalità per accedervi; i criteri di spesa e le procedure.

## 2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO E DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

2.1 Ambiti di intervento In particolare per quanto riguarda le azioni rivolte alle giovani generazioni, la Regione intende valorizzare il ruolo dei soggetti presenti sul territorio che operano per:

- favorire il riconoscimento dei preadolescenti, degli adolescenti e giovani, lo sviluppo delle loro competenze, la realizzazione individuale e la socializzazione,
- promuovere benessere per loro e coesione sociale per la comunità di appartenenza anche attraverso l'assunzione di responsabilità e la promozione di azioni e interventi in ambito educativo, sportivo, ricreativo e di promozione sociale, culturale, con particolare attenzione sia alle azioni volte alla promozione del benessere, sia alle azioni volte a contrastare il disagio, l'emarginazione sociale e ogni altra forma di discriminazione.

Obiettivi specifici sono:

- sostenere le attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani con difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono scolastico o emarginazione;
- promuovere l'offerta di opportunità educative, per il tempo libero e le diverse forme di aggregazione per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani, (anche oratoriali e/o scoutistiche)

valorizzando gli interventi esistenti e tenuto conto della realtà scolastica e comunitaria, per ottimizzare e sviluppare risorse e opportunità presenti sul territorio e favorendo il loro radicamento;

- promuovere il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l'educazione tra pari in modo da valorizzare il loro protagonismo e sviluppare le loro risorse e le loro capacità di aiutarsi tra coetanei, assumendosi la responsabilità di riconoscere i propri problemi e sperimentarne soluzioni;
- promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra pari;
- sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, allenatori...).

#### Azioni prioritarie

In relazione agli obiettivi di cui sopra, le azioni che la regione intende quindi sostenere per i progetti presentati dai soggetti privati senza fini di lucro (meglio individuati al successivo punto 2.4) e dagli enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna sono le seguenti: attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, che prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi, senza discriminazione alcuna, e che possano presentare anche caratteristiche di sistematicità, radicamento territoriale e innovazione.

#### 2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi promossi dai soggetti privati senza fine di lucro e da enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, per le attività di spesa corrente, ammontano complessivamente ad Euro 375.000,00 e sono allocate sui Capitoli 57163, 57161, 57159 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e 2018;

Con riferimento alle risorse finanziarie sopraindicate, esse verranno destinate nel modo seguente: - quanto ad euro 200.000,00 a sostegno dei progetti presentati da enti privati senza scopo di lucro; - quanto ad euro 175.000,00 a sostegno dei progetti presentati da enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna.

#### 2.3. Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione

Con riferimento ai progetti, al fine di poter operare all'interno di un quadro finanziario di riferimento e sulla base delle risorse disponibili a livello regionale sopraindicate, si ritiene utile individuare l'importo dei finanziamenti complessivamente disponibili per ogni territorio distrettuale, attraverso la definizione di budget distrettuali, determinati in rapporto alla popolazione in età 11-24 anni residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2016;

. Si stabilisce dunque che, in base al criterio della popolazione 11/24 anni residente in ogni distretto, verranno individuate cinque fasce sulla base delle quali saranno distribuiti i contributi come sotto indicato:

- fino a 8.000 residenti in classe di età 11/24 anni verrà assegnato un contributo a quattro progetti per distretto;
- da 8.001 a 15.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a sei progetti per distretto;
- da 15.001 a 20.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a otto progetti per distretto;
- da 20.001 a 40.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a dodici progetti per distretto;
- da 40.001 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a venti progetti per distretto.

Nel caso in cui in un distretto non venisse presentato alcun progetto o ne venissero presentati per un importo inferiore a quello attribuito allo stesso, le risorse rimanenti non verranno assegnate;

I budget destinati ad ogni territorio distrettuale e il numero di progetti finanziabili sono indicati nella seguente Tabella 1. Tabella 1

Ambiti distrettuali



Comune e altro Ente capofila  
 popolazione 11 -24  
 Numero massimo di progetti finanziabili per distretto  
 Riparto 375.000 Euro  
 RIPARTO ENTI PRIVATI EURO 200.000,00  
 RIPARTO ENTI LOCALI EURO 175.000,00  
 Città metropolitana di Bologna

DIST. Pianura ovest  
 Unione terre d'acqua  
 10.386 6 33.393,21  
 17.809,71 15.583,50  
 DIST. Pianura Est  
 Unione Reno Galliera  
 19.419 8 62.436,23  
 33.299,32 29.136,91  
 DIST. Reno, Lavino e Samoggia  
 Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia  
 13.311 6 42.797,71  
 22.825,44 19.972,26  
 DIST. Città di Bologna  
 Comune di Bologna  
 41.010 20 131.855,91  
 70.323,15 61.532,76  
 DIST. Imola  
 Nuovo circondario Imolese  
 16.684 8 53.642,62  
 28.609,40 25.033,22  
 DIST. Dell'Appennino Bolognese  
 Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese  
 6.597 4 21.210,76  
 11.312,41 9.898,36  
 DIST. San Lazzaro di Savena  
 Comune di San Lazzaro di Savena  
 9.226 6 29.663,56  
 15.820,57 13.842,99 Totale 116.633 58 375.000,00 200.000,00 175.000,00

## 2.4 Soggetti beneficiari

Potranno essere ammessi ai contributi regionali:

- relativamente agli enti privati esclusivamente i seguenti soggetti:

le Associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;

le Organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.; le Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e gli enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206."

Saranno esclusi i soggetti iscritti solo ai registri nazionali.

Dai soggetti privati si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati.

- enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna.

#### 2.5 Criteri di spesa.

La percentuale massima del contributo regionale in rapporto al costo del progetto, è stabilita fino al 70% del costo complessivo e la copertura della spesa residua dovrà essere garantita dai soggetti richiedenti.

Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese finanziabili attraverso il contributo regionale di cui al punto 2, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili le seguenti spese in relazione alle attività previste dai progetti:

- per acquisto di beni di consumo, biglietti di accesso, titoli di viaggio (es. carta, cancelleria, benzina, divise sportive, abbonamenti a giornali e riviste, biglietti di accesso a spettacoli e parchi tematici, biglietti di autobus e treno, etc.);
- per personale dipendente (in quota parte) e/o per conferimento incarichi (es. educatori, animatori, conduttori di laboratori, relatori, docenti, esperti, etc.);
- per affitto locali e per utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet, etc.), anche in quota parte nel caso di strutture destinate non ad uso esclusivo per le attività ammesse a contributo;
- per noleggio di attrezzature e beni mobili (es. computer, attrezzature audio-video, tavoli, armadi e arredi in genere, palchi, pullman, etc.).

Non saranno invece ritenute finanziabili in relazione alla quota del contributo regionale, le spese per:

- acquisto di attrezzatura, mobile e/o fissa (ad esempio computer, attrezzatura audio-video, tavoli, armadi e arredi in genere, palchi, pullman, etc.);
- acquisto, ristrutturazione, recupero e adeguamento di beni immobili;  prestazioni di lavoro volontario o valorizzazione economica del lavoro volontario.

Ai fini dell'ammissione ai contributi, per evitare un'eccessiva frammentazione delle risorse, i progetti promossi dai soggetti privati senza fini di lucro e dagli enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, dovranno essere: - con un costo minimo complessivo non inferiore a Euro 7.062,75 - e con un costo massimo complessivo non superiore a Euro 18.000,00.

I contributi, non sono cumulabili, nell'anno di assegnazione, con altri contributi erogati dalla Regione per il medesimo progetto.

#### 2.6 PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

A) Termini e B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda

##### A) Termini

Le domande, finalizzate all'ottenimento dei contributi regionali, dovranno essere presentate in originale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della relativa documentazione di cui al successivo punto B) entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente bando, nel caso in cui la scadenza coincida con un sabato o un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I richiedenti dovranno utilizzare, pena l'esclusione della richiesta, il fac-simile di domanda e i moduli allegati di cui al successivo punto B).

Le domande devono essere presentate indicando come oggetto: BANDO L.R. 14/08 anno 2017, e dovranno essere inviate IN ORIGINALE (PENA L'ESCLUSIONE) alla Regione Emilia Romagna - Servizio Politiche sociali e socio educative - Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna e contestualmente in copia agli Uffici di Piano territorialmente competenti; (allegato 1.4)

Le domande alla Regione Emilia Romagna dovranno essere trasmesse secondo una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata al seguente recapito: [segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- lettera raccomandata;
- consegna a mano presso ufficio Protocollo, (STANZA 707, 7° piano) Viale Aldo Moro 21, dalle ore 9 alle ore 13 (da lunedì a venerdì) con copia del frontespizio per apporre timbro di ricevuta; Il

firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive. In caso di spedizione per posta raccomandata farà fede il timbro di accettazione postale. Non potranno in nessun caso essere accolte domande inviate per posta e pervenute oltre il quindicesimo giorno successivo la data di scadenza del bando.

#### B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda

Per la richiesta di contributo: I SOGGETTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO dovranno presentare:

- la domanda, compilata utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 1), pena l'esclusione dal bando;
- la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- copia fotostatica dello Statuto (se previsto dalla normativa di settore);
- e il modulo di cui all'Allegato 1.1), quale fac-simile di schedaprogetto per le domande di contributo dal quale evincere:

- gli obiettivi che si perseguono
- le azioni che si intendono realizzare e i tempi di realizzazione delle stesse descritti in un cronoprogramma sintetico secondo lo schema di cui all'allegato 1.1 (i progetti potranno iniziare dal 1 settembre 2017 e dovranno concludersi perentoriamente entro il 31/8/2018, senza possibilità di proroga)
- i luoghi di realizzazione delle azioni
- il numero stimato degli utenti destinatari del progetto
- le previsioni della spesa per la realizzazione del progetto con l'indicazione del concorso finanziario da parte dei singoli soggetti partecipanti al progetto e di eventuali altre fonti di finanziamento
- i soggetti pubblici e privati che concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del progetto
- il referente per l'intero progetto (nominativo).

GLI ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA dovranno presentare:

- la domanda, compilata utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 1), pena l'esclusione dal bando;
- e il modulo di cui all'Allegato 1.2), quale fac-simile di schedaprogetto per le domande di contributo, dal quale evincere:

- gli obiettivi che si perseguono
- le azioni che si intendono realizzare e i tempi di realizzazione delle stesse descritti in un cronoprogramma sintetico secondo lo schema di cui all'allegato 1.2 ((i progetti potranno iniziare dal 1° settembre 2017 e dovranno concludersi perentoriamente entro il 31/8/2018, senza possibilità di proroga);
- i luoghi di realizzazione delle azioni
- il numero stimato degli utenti destinatari del progetto
- le previsioni della spesa per la realizzazione del progetto con l'indicazione del concorso finanziario da parte dei singoli soggetti partecipanti al progetto e di eventuali altre fonti di finanziamento
- i soggetti pubblici e privati che concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del progetto • il referente per l'intero progetto (nominativo).

AI SOLI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI si chiede ANCHE l'invio del progetto in formato word (non PDF), sempre elaborato utilizzando i moduli allegati, disponibili on line all'indirizzo della Regione: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanziaadolescenza/progetti/adolescenti/adolescenti> anche informaticamente, alla seguente casella di posta elettronica: [camillagaragnani@regione.emilia-romagna.it](mailto:camillagaragnani@regione.emilia-romagna.it),

QUESTO INVIO ai fini della pubblicazione da parte degli uffici regionali NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO LE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DI CUI AL PUNTO 2.6 che dovranno essere osservate, pena l'esclusione.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Dott.ssa Camilla Garagnani - Servizio Politiche sociali e socio educative - tel. 051/5277515 – e-mail: [camilla.garagnani@regione.emilia-romagna.it](mailto:camilla.garagnani@regione.emilia-romagna.it);

Dott.ssa Mariateresa Paladino - Servizio Politiche sociali e socio educative - tel. 051/5277516 – e-mail: mariateresa.paladino@regione.emilia-romagna.it.

### 2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti

L'ammissione formale delle domande verrà effettuata attraverso un'istruttoria del Nucleo tecnico di valutazione regionale, composto da rappresentanti dei Servizi regionali competenti, che provvederà a verificare il possesso dei requisiti necessari. Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:

- debitamente firmate e redatte sull'apposito fac-simile di cui all'Allegato 1) e inviate in originale alla Regione EmiliaRomagna;
- pervenute entro la data e l'ora di scadenza;
- i richiedenti enti privati senza scopo di lucro sono in possesso dei requisiti previsti al Punto 2.4 "Soggetti beneficiari" e i richiedenti enti locali e loro forme associative sono del territorio della città metropolitana di Bologna.

Ai fini dell'ammissione dei progetti ai contributi regionali, l'istruttoria di merito, sulla base dei criteri di valutazione indicati successivamente, il Servizio Politiche sociali e socio educative provvederà a trasmettere agli Uffici di Piano territorialmente competenti l'elenco dei progetti ammissibili ai finanziamenti.

L'istruttoria di merito verrà effettuata dagli stessi Uffici di Piano anche attraverso un'apposita commissione di valutazione, sulla base dei criteri di valutazione dei progetti, sotto indicati. Nell'individuazione dei progetti prioritari e nella proposta di attribuzione dei contributi gli Uffici di Piano competenti per i progetti territoriali come sopradescritto, dovranno basarsi sui criteri sotto indicati:

- il rispetto dei costi complessivi minimi e massimi indicati al punto 2.5 "criteri di spesa";
- l'attivazione di una rete tra i vari soggetti privati nella predisposizione/realizzazione dei progetti;
- l'attivazione di sinergie e collaborazioni anche con più soggetti pubblici, in una logica di rete, con particolare riferimento a progetti condivisi presentati congiuntamente da più soggetti;
- la coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie individuati dal presente bando;
- una documentata esperienza nella conduzione di progetti rivolti ad adolescenti da parte dei soggetti proponenti;
- la sistematicità delle attività previste, il loro radicamento sul territorio e loro innovazione;
- il numero degli utenti destinatari del progetto, in relazione al contesto territoriale di riferimento con particolare attenzione ad eventuali condizioni di fragilità dei destinatari.

Gli Uffici di Piano come sopraindicato, provvederanno a formulare DUE graduatorie (una relativa agli enti privati senza scopo di lucro e una relativa agli enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di \_Bologna) dei progetti ammessi ai contributi regionali in ordine di priorità, nonché le graduatoria dei progetti ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, ma non finanziati per insufficienza di risorse, con il relativo valore complessivo, con l'indicazione dei punteggi assegnati (utilizzando lo schema allegato 1.3).

Una volta formulate le graduatorie con le modalità sopraindicate, gli Uffici di Piano provvederanno ad inviarle tramite posta certificata (segrsvilloc@postacert.regione.emilia-romagna.it) alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche sociali e socio educative - per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale e per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi ai soggetti beneficiari.

La Giunta regionale con propri atti provvederà a definire le modalità di monitoraggio.

### 2.8 Concessione e liquidazione dei contributi

Sulla base dei risultati delle istruttorie effettuate dagli Uffici di Piano per i progetti territoriali, la Giunta regionale, con propri atti, provvederà ad approvare le graduatorie dei progetti ammessi a contributo.

Con ulteriori provvedimenti verranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari nel limite massimo delle risorse regionali disponibili:

- per l'annualità 2017 relativamente alle attività che verranno realizzate nel 2017 come da cronoprogramma presentato dai beneficiari;

- per l'annualità 2018 relativamente alle attività che verranno realizzate nel 2018 come da cronoprogramma presentato dai beneficiari.

3. **RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO** La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata al dott. Gino Passarini, Dirigente Professional Infanzia, Adolescenza, servizio civile del Servizio Politiche sociali e socio educative.

#### 4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Avviso. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.

##### 4.1 Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi della L.R. 14/08.

4.2 **Finalità del trattamento** I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) istruttoria per la concessione di contributi ai sensi della della L.R. 14/08; b) elaborazioni statistiche; c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore. Per garantire l'efficienza del servizio si informa, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche di verifica.

4.3 **Modalità di trattamento dei dati** In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

4.4 **Facoltatività del conferimento dei dati** Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 4.2 ("Finalità del trattamento").

4.5 **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I dati personali dei soggetti interessati potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento o da altri soggetti pubblici a cui i dati debbono essere obbligatoriamente comunicati per lo svolgimento di attività istituzionali.

Esclusivamente per le finalità previste al precedente paragrafo 4.2, lettere b) e c)(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

##### 4.6 Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
 c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### 4.7 Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. La stessa è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 0515275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it). Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATO 1)

#### FAC SIMILE DOMANDA

Alla Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche Sociali e socio educative Via Aldo Moro, 21  
 40127 Bologna

Oggetto: Domanda relativa a "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'ANNO 2017. (L.R. 2/2003; L.R. 14/08)";

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di  
 rappresentante \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ fiscale \_\_\_\_\_  
 dell'ente \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

chiede

la concessione del contributo per:  progetti di valenza territoriale (di dimensione comunale, distrettuale o sovradistrettuale, promossi da soggetti privati senza fini di lucro e da enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, rivolte a preadolescenti, adolescenti e giovani che prevedano un loro coinvolgimento attivo, senza discriminazione alcuna, e che presentino caratteristiche di continuità, sistematicità e radicamento territoriale - punto 2.1, lettera B. dell'Allegato A)

- A tal fine allega la seguente documentazione:

allegato 1.1) – progetti presentati da enti privati senza scopo di lucro oppure  allegato 1.2) – progetti presentati da enti territoriali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna

Dichiara

• che l'organismo che legalmente rappresenta rientra tra i soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi di cui in oggetto, così come indicati al punto 2.4 dell'Allegato A) della presente deliberazione della Giunta regionale, in particolare (barrare la voce che interessa):

o Associazioni di promozione sociale, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002, con iscrizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

o Organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005, con iscrizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

o Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014, con iscrizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

o Enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli Enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”.

OPPURE

o Enti locali e loro forma associativa del territorio della città metropolitana di Bologna

• che il presente progetto non è stato assegnatario nell'anno in corso di altri contributi regionali;

• di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all'art. 75 (Decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)

N.B. ALLEGATI per i soggetti privati senza scopo di lucro: - copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante (in corso di validità) - copia fotostatica dello Statuto (se previsto dalla normativa di settore).

Allegato 1.1) FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE - ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE - PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI

SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI –  
ANNO 2017 SOGGETTO RICHIEDENTE

---

TITOLO PROGETTO

---

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE)

---



---

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE). In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l'integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti ed aree territoriali diverse in una logica di rete anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell'allegato A)

---



---



---

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI (massimo 20 RIGHE)

---



---

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti) E  
RISULTATI PREVISTI

---

\_\_\_\_\_ DATA PER L'AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2017)

---



---

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2018 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA)

---

CRONOPROGRAMMA 2017 2018 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago AZIONI  
1 2 3 4 5

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 20 RIGHE):

---



---



A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro\_\_\_\_\_ (massimo il 70% del costo del progetto) B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: Euro\_\_\_\_\_

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

\_\_\_\_\_ Euro\_\_\_\_\_

TOTALE Euro\_\_\_\_\_

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (dettagliare per tipologia di spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa)

Euro \_\_\_\_\_ (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 7.062,75. euro; massimo 18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)

Referente per l'intero progetto (Nominativo) \_\_\_\_\_ Indirizzo

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Telefono portatile \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail

Luogo e data Il Legale Rappresentante (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) \_\_\_\_\_

Allegato 1.2) FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE - ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE - PROMOSSI DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI -ANNO 2017 SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE)

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE).

In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l'integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti ed aree territoriali diverse in una logica di rete anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell'allegato A)

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI (massimo 20 RIGHE)

DATA PER L'AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2017)

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2018 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA)

CRONOPROGRAMMA 2017 2018 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago AZIONI  
1 2 3 4 5

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 20 RIGHE):

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro \_\_\_\_\_ (massimo il 70% del costo del progetto) B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: Euro \_\_\_\_\_

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

TOTALE Euro \_\_\_\_\_

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (dettagliare per tipologia di spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa)

Euro \_\_\_\_\_ (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 7.062,75. euro; massimo 18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)

Referente \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ l'intero \_\_\_\_\_ progetto \_\_\_\_\_ (Nominativo)  
Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Telefono portatile \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ (FIRMA  
LEGGIBILE PER ESTESO) \_\_\_\_\_

**DGR 28.4.17, n. 553** - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2017. (L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni Articoli 14 e 47) (BUR n. 127 dell'8.5.17)

#### Note

#### PREMESSA

La L.R. 28 luglio 2008 n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", e ss.mm.ii. in particolare:

- al comma 1 dell'art. 2 "Principi ispiratori", afferma che la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale
- all'art. 14 individua l'"Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative" e all'art. 47 definisce l'"Attuazione degli interventi".

Con la D.G.R. n. 590/2013 sono state definite le "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: "Progetto adolescenza".;

La spesa complessiva pari ad Euro 600.000,00

#### LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2015. (L.R. 14/08 "Norme in materie di politiche per le giovani generazioni", artt. 14, e 47 e ss.mm.)";

"CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI. OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L'ANNO 2017. (L.R. 14/08 "NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI", ARTT. 14 e 47 e ss.mm.)";

## Indice

### 1 PREMESSA

1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali

1.2 Obiettivi generali

2. CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI

2.1 Ambiti di intervento • obiettivi specifici • azioni prioritarie A. progetti di valenza regionale B. progetti di valenza territoriale

2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

2.3 Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione.

2.4 Soggetti beneficiari

2.5 Criteri di spesa

2.6 Procedure per la presentazione delle domande: A)termini B)modulistica e documentazione da allegare alla domanda

2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti

2.8 Concessione e liquidazione dei contributi

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI Premessa

4.1 Fonte dei dati personali

4.2 Finalità del trattamento

4.3 Modalità di trattamento dei dati

4.4 Facoltatività del conferimento dei dati

4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

4.6 Diritti dell'Interessato

4.7 Titolare e Responsabile del trattamento

### PREMESSA

1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali

L'approvazione della L.R. 14 del 28/07/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", costituisce l'azione della Regione Emilia-Romagna di tradurre in termini concreti i principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (L. n. 176/91).

La Legge regionale raccorda tutte le azioni rivolte alle giovani generazioni in una logica di trasversalità ed integrazione tra i vari settori di intervento regionale finalizzata a dare efficienza ai servizi ed agli interventi.

La Legge riconosce i bambini, gli adolescenti come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale e pone l'obiettivo del perseguimento del loro benessere e pieno sviluppo come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Le giovani generazioni sono quindi considerate come "cittadini in crescita" con diritti propri e la possibilità di esercitarli nei vari contesti di vita, in modo tale da garantire loro pari opportunità di crescita e realizzazione, un'offerta di opportunità adatta alle varie età ed esigenze e servizi di facile accesso, disposti all'ascolto, accoglienti, flessibili e prossimi ai luoghi di vita.

L'attenzione all'adolescenza come età complessa con caratteristiche specifiche che occorre conoscere e riconoscere e porre in attenzione, è una priorità regionale che si esprime in diversi filoni di intervento.

Questa attenzione, già richiamata nella programmazione territoriale ha trovato piena legittimazione e sostegno nelle "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza", con la Delibera di G.R. n.590 del 13/5/2013.

Attraverso questo documento la Regione Emilia-Romagna in un lavoro congiunto tra l'Assessorato alle politiche sociali e l'Assessorato alla salute ha voluto valorizzare, conoscere e supportare servizi e interventi in adolescenza.

Le linee di indirizzo sviluppano in modo più diffuso interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita dei preadolescenti e degli adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età.

In particolare, il "Progetto Adolescenza" promuove il coordinamento delle varie competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie già presenti e relative alla fascia di età adolescenziale, in un percorso integrato dedicato agli adolescenti, in ambito aziendali/provinciali e distrettuale. Il sistema degli interventi per gli adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunità volte al benessere ed al sostegno dei singoli, dei gruppi, delle famiglie e delle comunità, rimuovendo gli ostacoli all'accesso ai servizi.

Fondamentali sono quindi:

- la conoscenza e l'interpretazione dei cambiamenti negli stili di vita degli adolescenti, perseguibili sia con la lettura continuativa dei dati provenienti dai sistemi informativi, sia con il confronto tra professionisti, l'aggiornamento professionale e l'attuazione di indagini specifiche su temi emergenti;
- la risposta "di comunità": una comunità educante che si faccia carico nel suo insieme della promozione di condizioni di crescita e maturazione in un contesto sociale sano ed inclusivo (attenzione ai contesti e agli stili di vita dei ragazzi, come singoli e come gruppi ed al sistema delle loro relazioni con coetanei e familiari; sostegno dell'azione educativa di genitori, insegnanti, operatori extrascolastici, attraverso azioni mirate a rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative, sociali e relazionali; promozione di modalità di comunicazione e relazione con i preadolescenti e gli adolescenti adeguate, anche attraverso le nuove tecnologie);
- la forte connessione tra i principali attori istituzionali che si occupano di adolescenza: Sistema scolastico, Enti Locali, Aziende Sanitarie e tra i servizi sociali, educativi, scolastici, sanitari e del tempo libero (religiosi, culturali, sportivi ecc.);
- l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi di promozione, prevenzione, sostegno e cura;  la diffusione dell'approccio di prossimità (presenza nei luoghi di vita e affiancamento degli adolescenti);
- il sostegno alle competenze genitoriali.

## 1.2 Obiettivi generali

Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi generali del presente provvedimento che si intendono perseguire sono:

- a) realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema e di integrazione e promuovendo l'equilibrio territoriale;
- b) incentivare le realtà locali ad agire attraverso una programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi;
- c) rafforzare le politiche regionali a favore dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani nei seguenti settori di intervento:
  - socio-educativo per il tempo libero e aggregazione per preadolescenti, adolescenti e giovani promosse da soggetti privati, qualificando gli interventi esistenti e favorendo il loro radicamento a livello territoriale;

□ cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto dei preadolescenti, adolescenti e giovani per un maggiore coinvolgimento nel proprio contesto di appartenenza.

Per il perseguimento di tali obiettivi gli interventi regionali, oggetto del presente provvedimento sono rappresentati dal sostegno alle iniziative promosse negli ambiti di cui sopra da soggetti privati senza fini di lucro, meglio individuati al successivo punto 2.4 e da enti locali e le loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, attraverso contributi per attività di spesa corrente.

A seguito di quanto sopra indicato e coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla L.R. 14/08 e con riferimento, in particolare, agli articoli n. 14 e n. 47, vengono definiti di seguito: gli ambiti di intervento, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le azioni prioritarie da realizzarsi ai fini della loro attuazione; le modalità di attuazione degli interventi, le risorse ad essi destinate e le modalità per accedervi; i criteri di spesa e le procedure.

## 2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO

2.1 Ambiti di intervento In particolare per quanto riguarda le azioni rivolte alle giovani generazioni, la Regione intende valorizzare il ruolo dei soggetti privati senza fini di lucro presenti sul territorio che operano per:

- favorire il riconoscimento dei preadolescenti, degli adolescenti e giovani, lo sviluppo delle loro competenze, la realizzazione individuale e la socializzazione,
- promuovere benessere per loro e coesione sociale per la comunità di appartenenza anche attraverso l'assunzione di responsabilità e la promozione di azioni e interventi in ambito educativo, sportivo, ricreativo e di promozione sociale, culturale, con particolare attenzione sia alle azioni volte alla promozione del benessere, sia alle azioni volte a contrastare il disagio, l'emarginazione sociale e ogni altra forma di discriminazione.

Obiettivi specifici sono:

- sostenere le attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani con difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono scolastico o emarginazione;
- promuovere l'offerta di opportunità educative, per il tempo libero e le diverse forme di aggregazione per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani, (anche oratoriali e/o scoutistiche) valorizzando gli interventi esistenti e tenuto conto della realtà scolastica e comunitaria, per ottimizzare e sviluppare risorse e opportunità presenti sul territorio e favorendo il loro radicamento;
- promuovere il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l'educazione tra pari in modo da valorizzare il loro protagonismo e sviluppare le loro risorse e le loro capacità di aiutarsi tra coetanei, assumendosi la responsabilità di riconoscere i propri problemi e sperimentarne soluzioni;
- promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra pari;
- sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, allenatori...).

Azioni prioritarie

Le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere sono:

- A. progetti di valenza regionale, che insistono su 3 o più ambiti provinciali, promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative e di aggregazione sociale, con caratteristiche di innovazione e capaci di integrare esperienze, competenze e risorse in una logica di rete tra più soggetti e diversi territori;
- B. progetti di valenza territoriale (di dimensione comunale o distrettuale), promossi da soggetti privati senza fini di lucro (meglio individuati al successivo punto 2.4), relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, che prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi, senza discriminazione alcuna, e che possano presentare anche caratteristiche di sistematicità, radicamento territoriale e innovazione.

## 2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi promossi dai soggetti privati, per le attività di spesa corrente, ammontano complessivamente ad Euro 600.000,00 sono allocate sui Capitoli 71564 e 71562 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e 2018. Con riferimento alle risorse finanziarie sopraindicate, esse verranno destinate nel modo seguente:

- 200.000,00 Euro al sostegno dei progetti di valenza regionale;
- 400.000,00 Euro al sostegno dei progetti di valenza territoriale.

## 2.3. Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione

Con riferimento ai progetti di valenza territoriale, al fine di poter operare all'interno di un quadro finanziario di riferimento e sulla base delle risorse disponibili a livello regionale sopraindicate, si ritiene utile individuare l'importo dei finanziamenti complessivamente disponibili per ogni territorio distrettuale (come indicato nella tabella sottoriportata), attraverso la definizione di budget distrettuali, determinati in rapporto alla popolazione in età 11-24 anni residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2016; .

Si stabilisce dunque che, in base al criterio della popolazione 11/24 anni residente in ogni distretto, verranno individuate cinque fasce sulla base delle quali saranno distribuiti i contributi come sotto indicato:

- fino a 6.000 residenti in classe di età 11/24 anni verrà assegnato un contributo ad un solo progetto per distretto;
- da 6.001 a 10.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a due progetti per distretto;
- da 10.001 a 15.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a tre progetti per distretto;
- da 15.001 a 25.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a quattro progetti per distretto;
- oltre i 25.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a cinque progetti per distretto.

Nel caso in cui in un distretto non venisse presentato alcun progetto o ne venissero presentati per un importo inferiore a quello attribuito allo stesso, le risorse rimanenti non verranno assegnate; I budget destinati ad ogni territorio distrettuale e il numero di progetti finanziabili sono indicati nella seguente

Tabella 1. Tabella 1

Ambiti distrettuali

Comune e altro Ente capofila

popolazione 11 -24 Numero progetti finanziabili per distretto

Riparto 400.000,00 Euro

DIST.Ponente

Comune di Castel San Giovanni 9.243 2 8.774,49

DIST.Urbano Piacenza

Comune di Piacenza 12.473 3 11.840,76

DIST.Levante

Comune di Fiorenzuola D'Arda 12.925 3 12.269,85 DIST.di Parma Comune di Parma 26.727 5 25.372,25 DIST. di Fidenza Comune di Fidenza 12.942 3 12.285,99

DIST.Valtaro Valceno

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno 4.984 1 4.731,37

DIST.Sud Est Comune di Langhirano 9.199 2 8.732,72

DIST.Val d'Enza - Montecchio

Unione comuni Val d'Enza 8.318 2 7.896,37

DIST.di Reggio Emilia Comune di Reggio Emilia 30.675 5 29.120,13

DIST.di Guastalla Unione Bassa Reggiana 9.509 2 9.027,00

DIST.di Correggio  
 Unione Comuni Pianura Reggiana 7.668 2 7.279,32  
 DIST.di Scandiano Unione Tresinaro Secchia 10.777 3 10.230,73  
 DIST.di Castelnuovo Monti  
 Comune di Castelnuovo ne' Monti 3.805 1 3.612,13  
 DIST.di Carpi Unione Terre D'Argine 13.564 3 12.876,46  
 DIST.di Mirandola  
 Unione Comuni Modenesi Area Nord 10.678 3 10.136,75 DIST.di Modena Comune di Modena  
 23.330 4 22.147,44  
 DIST.di Sassuolo  
 Unione dei comuni del Distretto Ceramico 16.140 4 15.321,89  
 DIST.di Pavullo  
 Unione dei Comuni del Frignano 4.991 1 4.738,01  
 DIST.di Vignola Unione Terre di Castelli 11.237 3 10.667,41  
 DIST.di Castelfranco E.  
 Comune di Castelfranco Emilia 9.584 2 9.098,20  
 DIST.di Cento OVEST  
 Comune di Cento 8.944 2 8.490,64  
 DIST.Ferrara CENTRO-NORD  
 Comune di Ferrara 17.501 4 16.613,90  
 DIST. Portomaggiore - SUD-EST  
 Comune di Codigoro 10.016 3 9.508,30  
 DIST.di Ravenna Comune di Ravenna 23.114 4 21.942,39  
 DIST.di Lugo  
 Unione dei Comuni della Bassa Romagna 11.695 3 11.102,20  
 DIST.di Faenza Comune di Faenza 10.831 3 10.281,99 DIST.di Forlì Comune di Forlì 21.947 5  
 20.834,54  
 DIST.di Cesena - Valle del Savio  
 Comune di Cesena 13.953 3 13.245,74  
 DIST.del Rubicone  
 Unione Comuni del Rubicone tra i comuni di Gatteo, S.Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone  
 12.156 3 11.539,83  
 DIST.Area di Rimini Comune di Rimini 28.108 5 26.683,25  
 DIST.Area di Riccione Comune di Riccione 14.324 3 13.597,94 TOTALE 421.358 92 400.000,00

#### 2.4 Soggetti beneficiari

Potranno essere ammessi ai contributi regionali esclusivamente i seguenti soggetti:

le Associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;

le Organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.;

le Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e gli enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206."

Saranno esclusi i soggetti iscritti solo ai registri nazionali.

Dai soggetti privati si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati.

#### 2.5 Criteri di spesa.



La percentuale massima del contributo regionale in rapporto al costo del progetto, è stabilita fino al 70% del costo complessivo e la copertura della spesa residua dovrà essere garantita dai soggetti richiedenti.

Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese finanziabili attraverso il contributo regionale di cui al punto 2, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili le seguenti spese in relazione alle attività previste dai progetti:

- per acquisto di beni di consumo, biglietti di accesso, titoli di viaggio (es. carta, cancelleria, benzina, divise sportive, abbonamenti a giornali e riviste, biglietti di accesso a spettacoli e parchi tematici, biglietti di autobus e treno, etc.);
- per personale dipendente (in quota parte) e/o per conferimento incarichi (es. educatori, animatori, conduttori di laboratori, relatori, docenti, esperti, etc.);
- per affitto locali e per utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet, etc.), anche in quota parte nel caso di strutture destinate non ad uso esclusivo per le attività ammesse a contributo;
- per noleggio di attrezzature e beni mobili (es. computer, attrezzature audio-video, tavoli, armadi e arredi in genere, palchi, pullman, etc.).

Non saranno invece ritenute finanziabili in relazione alla quota del contributo regionale, le spese per:

- acquisto di attrezzatura, mobile e/o fissa (ad esempio computer, attrezzatura audio-video, tavoli, armadi e arredi in genere, palchi, pullman, etc.);
- acquisto, ristrutturazione, recupero e adeguamento di beni immobili;
- prestazioni di lavoro volontario o valorizzazione economica del lavoro volontario.

Ai fini dell'ammissione ai contributi, per evitare un'eccessiva frammentazione delle risorse, il costo minimo e il costo massimo complessivo dei progetti promossi dai soggetti privati senza fini di lucro dovranno essere: - per i progetti di valenza territoriale il costo complessivo non potrà essere inferiore a Euro 4.527,76 né superiore a Euro 18.000,00 - per i progetti di valenza regionale: il costo complessivo non potrà essere inferiore a Euro 15.000,00 né superiore a Euro 80.000,00

I contributi, non sono cumulabili, nell'anno di assegnazione, con altri contributi erogati dalla Regione per il medesimo progetto.

## 2.6 PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

A) Termini e B)Modulistica e documentazione da allegare alla domanda

A) Termini Le domande, finalizzate all'ottenimento dei contributi regionali, dovranno essere presentate in originale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della relativa documentazione di cui al successivo punto B) entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente bando, nel caso in cui la scadenza coincida con un sabato o un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I richiedenti dovranno utilizzare, pena l'esclusione della richiesta, il fac-simile di domanda e i moduli allegati di cui al successivo punto B).

Le domande dovranno essere indirizzate nel modo seguente:

- per i progetti di valenza regionale le domande dovranno essere inviate in originale (PENA L'ESCLUSIONE) alla Regione EmiliaRomagna - Servizio Politiche sociali e socioeducative- Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna. - per i progetti di valenza territoriale, le domande dovranno essere inviate in originale (PENA L'ESCLUSIONE) alla Regione EmiliaRomagna - Servizio Politiche sociali e socioeducative - Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna e contestualmente in copia agli Uffici di Piano territorialmente competenti; (allegato 1.4).

Le domande devono essere presentate indicando come oggetto: BANDO L.R. 14/08 anno 2017, e dovranno essere inviate IN ORIGINALE (PENA L'ESCLUSIONE) alla Regione Emilia Romagna - secondo una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata al seguente recapito:
- [segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it);

• lettera raccomandata • consegna a mano presso ufficio Protocollo, (STANZA 707, 7° piano) Viale Aldo Moro 21, dalle ore 9 alle ore 13 (da lunedì a venerdì) con copia del frontespizio per apporre timbro di ricevuta; Il firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive. In caso di spedizione per posta raccomandata farà fede il timbro di accettazione postale. Non potranno in nessun caso essere accolte domande inviate per posta e pervenute oltre il quindicesimo giorno successivo la data di scadenza del bando.

B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda

Per la richiesta di contributo dovranno essere presentati:

- la domanda, compilata utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 1), pena l'esclusione dal bando;
- la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- copia fotostatica dello Statuto (se previsto dalla normativa di settore);
- modulo di cui all'Allegato 1.1), quale fac-simile di schedaprogetto per le domande di contributo relative a progetti di valenza regionale (precedente Punto 2.1, lettera A. del presente Allegato A), dal quale evincere:

- gli obiettivi che si perseguono
- le azioni che si intendono realizzare e i tempi di realizzazione delle stesse descritti in un cronoprogramma sintetico secondo lo schema di cui all'allegato 1.1 (i progetti potranno iniziare dal 1 settembre 2017 e dovranno concludersi perentoriamente entro il 31/8/2018, senza possibilità di proroga)
- i luoghi di realizzazione delle azioni
- il numero stimato degli utenti destinatari del progetto
- le previsioni della spesa per la realizzazione del progetto con l'indicazione del concorso finanziario da parte dei singoli soggetti partecipanti al progetto e di eventuali altre fonti di finanziamento
- i soggetti pubblici e privati che concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del progetto
- il referente per l'intero progetto (nominativo).

oppure

- modulo di cui all'Allegato 1.2), quale fac-simile di scheda-progetto per le domande di contributo relative a progetti di valenza territoriale (di cui al precedente Punto 2.1, lettera B. del presente Allegato A), dal quale evincere:

- gli obiettivi che si perseguono
- le azioni che si intendono realizzare e i tempi di realizzazione delle stesse descritti in un cronoprogramma sintetico secondo lo schema di cui all'allegato 1.2 ((i progetti potranno iniziare dal 1 settembre 2017 e dovranno concludersi perentoriamente entro il 31/8/2018, senza possibilità di proroga);
- i luoghi di realizzazione delle azioni
- il numero stimato degli utenti destinatari del progetto
- le previsioni della spesa per la realizzazione del progetto con l'indicazione del concorso finanziario da parte dei singoli soggetti partecipanti al progetto e di eventuali altre fonti di finanziamento
- i soggetti pubblici e privati che concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del progetto
- il referente per l'intero progetto (nominativo).

AI SOLI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI si chiede ANCHE l'invio del progetto in formato word (non PDF), sempre elaborato utilizzando i moduli allegati, disponibili on line all'indirizzo <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanziaadolescenza/progetti/adolescenti/adolescenti> della Regione: anche informaticamente, alla seguente casella di posta elettronica: [camillagaragnani@regione.emilia-romagna.it](mailto:camillagaragnani@regione.emilia-romagna.it), QUESTO INVIO ai fini della pubblicazione da parte degli uffici regionali NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO LE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DI CUI AL PUNTO 2.6 che dovranno essere osservate, pena l'esclusione.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Dott.ssa Camilla Garagnani - Servizio Politiche sociali e socio educative - tel. 051/5277515 – e-mail: camilla.garagnani@regione.emilia-romagna.it; Dott.ssa Mariateresa Paladino - Servizio Politiche sociali e socio educative - tel. 051/5277516 – e-mail: mariateresa.paladino@regione.emilia-romagna.it.

2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti L'ammissione formale delle domande verrà effettuata attraverso un'istruttoria del Nucleo tecnico di valutazione regionale, composto da rappresentanti dei Servizi regionali competenti, che provvederà a verificare il possesso dei requisiti necessari. Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:

- debitamente firmate e redatte sull'apposito fac-simile di cui all'Allegato 1) e inviate in originale alla Regione Emilia-Romagna;
- pervenute entro la data e l'ora di scadenza;
- i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti al Punto 2.4 "Soggetti beneficiari".

Ai fini dell'ammissione dei progetti ai contributi regionali, l'istruttoria di merito, sulla base dei criteri di valutazione indicati successivamente, verrà effettuata con due distinte modalità: a) per i progetti di valenza regionale attraverso un Nucleo tecnico di valutazione, composto da rappresentanti dei Servizi regionali competenti; b) per i progetti di valenza territoriale, il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza provvederà a trasmettere agli Uffici di Piano territorialmente competenti l'elenco dei progetti ammissibili ai finanziamenti.

L'istruttoria di merito verrà effettuata dagli stessi Uffici di Piano anche attraverso un'apposita commissione di valutazione, sulla base dei criteri di valutazione dei progetti, sotto indicati. Nell'individuazione dei progetti prioritari e nella proposta di attribuzione dei contributi, il Nucleo di valutazione regionale, e gli Uffici di Piano competenti per i progetti territoriali come sopradescritto, dovranno basarsi sui criteri sotto indicati:

- il rispetto dei costi complessivi minimi e massimi indicati al punto 2.5 "criteri di spesa";
- l'attivazione di una rete tra i vari soggetti privati nella predisposizione/realizzazione dei progetti;
- l'attivazione di sinergie e collaborazioni anche con più soggetti pubblici, in una logica di rete, con particolare riferimento a progetti condivisi presentati congiuntamente da più soggetti;
- la coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie individuati dal presente bando;
- una documentata esperienza nella conduzione di progetti rivolti ad adolescenti da parte dei soggetti proponenti;
- la sistematicità delle attività previste, il loro radicamento sul territorio e loro innovazione;
- il numero degli utenti destinatari del progetto, in relazione al contesto territoriale di riferimento con particolare attenzione ad eventuali condizioni di fragilità dei destinatari.

Il Nucleo di valutazione regionale per i progetti regionali e gli Uffici di Piano per i progetti territoriali come sopraindicato, provvederanno a formulare le graduatorie dei progetti ammessi ai contributi regionali in ordine di priorità, nonché la graduatoria dei progetti ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, ma non finanziati per insufficienza di risorse, con il relativo valore complessivo, con l'indicazione dei punteggi assegnati (utilizzando lo schema allegato 1.3).

Per quanto riguarda specificatamente i progetti di valenza territoriale, una volta formulate le graduatorie con le modalità sopraindicate, gli Uffici di Piano provvederanno ad inviarle alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche sociali e socio educative - per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale e per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi ai soggetti beneficiari. La Giunta regionale con propri atti provvederà a definire le modalità di monitoraggio.

## 2.8 Concessione e liquidazione dei contributi

Sulla base dei risultati delle istruttorie effettuate dal Nucleo di valutazione regionale per i progetti regionali e gli Uffici di Piano per i progetti territoriali, la Giunta regionale, con propri atti, provvederà ad approvare le graduatorie dei progetti ammessi a contributo.

Con ulteriori provvedimenti verranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari nel limite massimo delle risorse regionali disponibili;

- per l'annualità 2017 relativamente alle attività che verranno realizzate nel 2017 come da cronoprogramma presentato dai beneficiari;
  - per l'annualità 2018 relativamente alle attività che verranno realizzate nel 2018 come da cronoprogramma presentato dai beneficiari
3. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata al dott. Gino Passarini, Dirigente Professional Infanzia, Adolescenza, servizio civile del Servizio Politiche sociali e socio educative.

#### 4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

##### Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Avviso. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.

##### 4.1 Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi della L.R. 14/08.

4.2 Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria per la concessione di contributi ai sensi della della L.R. 14/08;
- b) elaborazioni statistiche;
- c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore. Per garantire l'efficienza del servizio si informa, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche di verifica.

##### 4.3 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

4.4 Facoltatività del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 4.2 ("Finalità del trattamento").

4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali dei soggetti interessati potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento o da altri soggetti pubblici a cui i dati debbono essere obbligatoriamente comunicati per lo svolgimento di attività istituzionali.

Esclusivamente per le finalità previste al precedente paragrafo 4.2, lettere b) e c)(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

##### 4.6 Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### 4.7 Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. La stessa è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 0515275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

## ALLEGATO 1)

### FAC SIMILE DOMANDA

Alla Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche sociali e socio educative Via Aldo Moro, 21  
40127 Bologna

Oggetto: Domanda relativa a "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'ANNO 2017. (L.R. 14/08 "Norme in materie di politiche per le giovani generazioni" artt. 14 e 47 e ss.mm.)";

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di  
rappresentante \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ di

sede legale \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ fiscale \_\_\_\_\_

dell'ente \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

chiede

la concessione del contributo per:

progetti di valenza regionale, che insistono su 3 o più ambiti provinciali, promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative e di aggregazione sociale, con caratteristiche di innovazione e capaci di integrare esperienze, competenze e risorse in una logica di rete tra più soggetti e diversi territori – punto 2.1, lettera A. dell'Allegato A)

progetti di valenza territoriale (di dimensione comunale, distrettuale o sovradiistrettuale), promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, rivolte a preadolescenti e adolescenti, e giovani che prevedano un loro coinvolgimento attivo, senza discriminazione alcuna, e che presentino caratteristiche di continuità, sistematicità e radicamento territoriale - punto 2.1, lettera B. dell'Allegato A)

- A tal fine allega la seguente documentazione:

allegato 1.1) – progetti di rilevanza regionale oppure  allegato 1.2) – progetti di rilevanza territoriale

Dichiara

• che l'organismo che legalmente rappresenta rientra tra i soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi di cui in oggetto, così come indicati al punto 2.4 dell'Allegato A) della presente deliberazione della Giunta regionale, in particolare (barrare la voce che interessa):

o Associazioni di promozione sociale, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002, con iscrizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

o Organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005, con iscrizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ; o Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014, con iscrizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

o Enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli Enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”.

• che il presente progetto non è stato assegnatario nell'anno in corso di altri contributi regionali;  
 • di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all'art. 75 (Decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)

N.B. ALLEGATI: - copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante (in corso di validità) - copia fotostatica dello Statuto (se previsto dalla normativa di settore).

Allegato 1.1) FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA REGIONALE PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI – PUNTO 2.1, LETTERA A. DELL'ALLEGATO A) ANNO 2017 SOGGETTO RICHIEDENTE

---

TITOLO PROGETTO

---

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE)

---



---

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE). In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l'integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti ed aree territoriali diverse in una logica di rete anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell'allegato A)

---



---



---



---

DI	REALIZZAZIONE	DELLE	DIFFERENTI	LUOGHI AZIONI
----	---------------	-------	------------	------------------

---

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI (massimo 20 RIGHE)

---

\_\_\_\_\_ DATA PER L'AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2017)

---

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2018 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA)

---

CRONOPROGRAMMA 2017 2018 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago AZIONI  
1 2 3 4 5

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 20 RIGHE):

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro \_\_\_\_\_ (massimo il 70% del costo del progetto) B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: Euro \_\_\_\_\_

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

TOTALE Euro \_\_\_\_\_

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (dettagliare per tipologia di spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa)

Euro \_\_\_\_\_ (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 15.000,00 euro; massimo 80.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)

Referente	per	l'intero	progetto	(Nominativo)
_____				Indirizzo
_____				
Tel. _____	Fax _____	Telefono	portatile _____	Indirizzo e-mail
_____				
Luogo e data	Il Legale Rappresentante			(FIRMA
LEGGIBILE PER ESTESO)	_____			

Allegato 1.2)

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI ADOLESCENTI E GIOVANI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL'ALLEGATO A) ANNO 2017



## SOGGETTO RICHIEDENTE

---

 AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (indicare un solo ambito)
 

---

-

## TITOLO PROGETTO

---

 ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE)
 

---



---

 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE). In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l'integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti in una logica di rete, anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell'allegato A).
 

---



---

 LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI
 

---



---

 \_\_\_\_\_ NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti) E  
 RISULTATI PREVISTI (massimo 20 RIGHE)
 

---



---

 \_\_\_\_\_ DATA PER L'AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2017)
 

---



---

 \_\_\_\_\_ TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2018 SENZA  
 POSSIBILITÀ DI PROROGA)
 

---



---

 CRONOPROGRAMMA 2017 2018 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago AZIONI  
 1 2 3 4 5
 

---



---

 EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 20 RIGHE):
 

---

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro \_\_\_\_\_ (massimo il 70% del costo del progetto) B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: Euro \_\_\_\_\_

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

TOTALE Euro \_\_\_\_\_

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (dettagliare per tipologia di spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa) Euro \_\_\_\_\_ (descrizione spesa)

Euro \_\_\_\_\_ (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 4527,76 euro; massimo 18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)

Referente	per	l'intero	progetto	(Nominativo)
_____				Indirizzo
_____				
Tel. _____	Fax _____	Telefono	portatile _____	Indirizzo e-mail
_____				

Luogo e data Il Legale Rappresentante (FIRMA  
 LEGGIBILE PER ESTESO) \_\_\_\_\_

Allegato 1.3)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Schema di valutazione progetti e relativo punteggio PROGETTI A VALENZA REGIONALE E TERRITORIALE. ANNO 2017

RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

RISPETTO DEI COSTI COMPLESSIVI MINIMI E MASSIMI INDICATI AL PUNTO 2.5  
 “CRITERI DI SPESA” 5 Punti

L'ATTIVAZIONE DI UNA RETE TRA I VARI SOGGETTI PRIVATI NELLA PREDISPOSIZIONE/REALIZZAZIONE DEI PROGETTI Compresa tra min.0 e max 15 Punti

L'ATTIVAZIONE DI SINERGIE E COLLAB. ANCHE CON PIÙ SOGGETTI PUBBLICI, IN UNA LOGICA DI RETE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PROGETTI CONDIVISI PRESENTATI CONGIUNTAMENTE DA PIÙ SOGGETTI Compresa tra min.0 e max 15 Punti

COERENZA TRA OBIETTIVI E AZIONI PRIORITARIE DEL BANDO Compreso tra min. 0 max 35 Punti

ESPERIENZA DOCUMENTATA NEL SETTORE compresa tra min 0 max 10 Punti

LA SISTEMATICITÀ DELLE ATTIVITÀ PREVISTE, IL LORO RADICAMENTO SUL TERRITORIO E LORO INNOVAZIONE Compreso tra min 0 max 15 Punti

N. UTENTI Compreso tra min. 0 max 5 Punti

TOTALE MAX Punti 100

COSTO COMPLESSIVO

CONTRIBUTO RICHIESTO

CONTRIBUTO ASSEGNATO

Allegato 1.4 INDIRIZZARIO UFFICIO DI PIANO A CUI INVIARE COPIA DEI PROGETTI TERRITORIALI, SI RICORDA CHE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA VA ASSOLUTAMENTE INVIATA IN ORIGINALE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PENA ESCLUSIONE (VEDI PUNTI 2.6 E 2.7)

PROVINCIA PIACENZA PC

- DISTRETTO URBANO Città di Piacenza

c/o Comune di Piacenza, Via Taverna 39 29100 Piacenza 0523 /492705

Uff.: 0523 /492705; 0523 492734; Posta elettronica: : luigi.squeri@comune.piacenza.it;

luca.battilocchi@comune.piacenza.it

luigi.squeri@comune.piacenza.it;

luca.battilocchi@comune.piacenza.it PC

-DISTRETTO LEVANTE c/o Comune di Fiorenzuola D'Arda 29017 Fiorenzuola D'Arda Uff.:  
 0523 /989315 Fax (uff.): 0523 /989914 Posta elettronica: dordoni.sabna@comune.fiorenzuola.pc.it;

francesco.negrotti@comune.fiorenzuola.pc.it dordoni.sabna@comune.fiorenzuola.pc.it;  
francesco.negrotti@comune.fiorenzuola.pc.it PC  
–DISTRETTO PONENTE c/o Comune di Castel S.Giovanni, Via Garibaldi 50 29015 Castel S.  
Giovanni Uff.: 0523 /889754 Fax (uff.): 0523 /889753 Posta elettronica:  
silvia.castagna@comune.castelsangiovanni.pc.it; Maria Grazia Molinelli  
(ufficiodipiano@comune.castelsangiovanni.pc.it) silvia.castagna@comune.castelsangiovanni.pc.it;  
ufficiodipiano@comune.castelsangiovanni.pc.it

ufficiodipiano.csg@sintranet.it; [servizisociali.csg@sintranet.it](mailto:servizisociali.csg@sintranet.it)

PROVINCIA DI PARMA PR

– DISTRETTO PARMA c/o Comune di Parma, Borgo degli Studi, 4 43100 Parma Uff.: 0521 /  
228018; 0521 /218760; 0521 /218965

Posta elettronica: ufficiodipiano@comune.parma.it; g.marelli@comune.parma.it;  
.l.bonetti@comune.parma.it ufficiodipiano@comune.parma.it; g.marelli@comune.parma.it;  
.l.bonetti@comune.parma.it PR

– DISTRETTO FIDENZA Responsabile Ufficio di Piano Distretto di Fidenza

Via Berenini, 151 - 43036 Fidenza Uff.: 0524 515518 Fax (uff.): 0524-515510 Posta elettronica:  
ufficiodipiano@comune.fidenza.pr.it; florise@comune.fidenza.pr.it ;

ufficiodipiano@comune.fidenza.pr.it; florise@comune.fidenza.pr.it PR

–DISTRETTO SUD EST piazza Ferrari 5 43013 Langhirano Uff.: 0521 /354147 Fax (uff.): 0521  
/858260 Posta elettronica: ufficiodipiano@comune.langhirano.pr.it

ufficiodipiano@comune.langhirano.pr.it PR

– DISTRETTO VALLI TARO E CENO

Ufficio di Piano Distretto valli Taro e Ceno / Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

P.zza XI Febbraio 7 43043 Borgo Val di Taro (PR) Uff.: 0525 /921805 Fax (uff.): 0525 /922037  
Posta elettronica: s.rolandi@unionetaroceno.pr.it s.rolandi@unionetaroceno.pr.it

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA RE

–DISTRETTO CASTELNOVO NE' MONTI c/o Servizio Sociale Unificato Via Roma, 14 42035  
Castelnovo né Monti (RE) Uff.: 0522 /610270 Fax (uff.): 0522 /610279 Posta elettronica: Maria  
Grazia Simonelli (nup@comune.castelnovo-nemonti.re.it) nup@comune.castelnovo-nemonti.re.it  
nup@comune.castelnovo-nemonti.re.it RE –

–DISTRETTO CORREGGIO c/o Unione Comuni Pianura Reggiana - Corso Mazzini, 35 42015  
Correggio (RE) Uff.: 0522 /644610 Fax (uff.): 0522 /644624 Posta elettronica:  
lparmigiani@pianurareggiana.it lparmigiani@pianurareggiana.it RE

- –DISTRETTO GUASTALLA c/o Unione della Bassa Reggiana Piazza Mazzini, 1 42016  
Guastalla (RE) Uff.: 0522 /839767 Fax (uff.): 0522 /824834

Posta elettronica: e.malaguti@comune.guastalla.re.it

e.malaguti@comune.guastalla.re.it RE –

–DISTRETTO REGGIO-EMILIA c/o Comune di Reggio Emilia, Galleria S. Maria, 1 42100  
Reggio Emilia Uff.: 0522 /585265 Fax (uff.): 0522 /436747 Posta elettronica:

silvia.guidi@municipio.re.it silvia.guidi@municipio.re.it RE –

–DISTRETTO SCANDIANO c/o Comune di Scandiano, Piazza della Libertà, 6 42019 Scandiano  
(RE) Uff.: 0522 /998559 Fax (uff.): 0522 /852304 Posta elettronica:

l.beneccchi@ssa.tresinarosecchia.it l.beneccchi@ssa.tresinarosecchia.it RE

–DISTRETTO UNIONE VAL D'ENZA c/o Unione Val D'Enza P.zza D. Chiesa, 2 42021  
Bibbiano Uff.: 0522 243709 Cellulare: 338 9314211 Fax (uff.): 0522 /370754 Posta elettronica:  
nadia.campani@unionevaldenza.it nadia.campani@unionevaldenza.it

PROVINCIA DI MODENA MO –

–DISTRETTO CARPI c/o Unione Terre d'Argine Viale Carducci, 32 41019 Carpi (MO) Uff.: 059 /649638 PAPOTTI BARBARA

Fax (uff.): 059 /649645 Posta elettronica: Papotti Barbara (ufficiodipiano@terredargine.it) ufficiodipiano@terredargine.it ufficiodipiano@terredargine.it MO –

–DISTRETTO CASTELFRANCO EMILIA c/o Comune di Castelfranco Emilia P.zza della Vittoria 8 41013 Castelfranco Emilia Uff.: 059 /959212 Fax (uff.): 059 /959261 Posta elettronica: zini.elena@comune.castelfranco-emilia.mo.it zini.elena@comune.castelfranco-emilia.mo.it MO –

–DISTRETTO MIRANDOLA c/o Unione Comuni modenese Area Nord Via Smerieri 1/A 41037 Mirandola Uff.: 0535 /29690 Fax (uff.): 0535 /29691 Posta elettronica: daniela.mazzali@unioneareanord.mo.it daniela.mazzali@unioneareanord.mo.it MO

–DISTRETTO MODENA c/o Comune di Modena Via Galaverna 8 41100 Modena Uff.: 059 /2032756 Fax (uff.): 059 /2032900 Posta elettronica: giovanna.ronchetti@comune.modena.it giovanna.ronchetti@comune.modena.it MO –

–DISTRETTO PAVULLO c/o Comune di Pavullo n.F. Via Giardini 16 41026 Pavullo Uff.: 0536 /29929 Fax (uff.): 0536 /29976 Posta elettronica: Emanuela Ricci (ufficiodipiano@unionefrignano.mo.it) ufficiodipiano@unionefrignano.mo.it; ufficiodipiano@unionefrignano.mo.it MO -

–DISTRETTO SASSUOLO c/o Unione dei Comuni del Distretto ceramico Via Adda 50/O 41049 SASSUOLO Uff.: 0536 880616 Fax (uff.): 0536 /1844925 Posta elettronica: cristina.plessi@distrettoceramico.mo.it cristina.plessi@distrettoceramico.mo.it MO -

–DISTRETTO VIGNOLA c/o Unione Terre di Castelli Via Bellucci 1/4 41058 VIGNOLA Uff.: 059 /777715 Fax (uff.): 059 /777701 Posta elettronica: monica.rubbianesi@terredicastelli.mo.it monica.rubbianesi@terredicastelli.mo.it

PROVINCIA DI FERRARA FE

– DISTRETTO CENTRO NORD c/o Comune di Ferrara Via Boccacanal S. Stefano, 14/E 44100 Ferrara Uff.: 0532 419618; Posta elettronica: Patrizio Fergnani p.fergnani@comune.fe.it ; p.fergnani@comune.fe.it;l. FE

– DISTRETTO FERRARA OVEST c/o Comune di Cento Via Malagodi, 12 44042 Cento Uff.: tel. 051 /6843376 Fax (uff.): 051 / 6831680 Posta elettronica;; Mauro Zuntin zuntini.m@comune.cento.fe.it; FE

– DISTRETTO FERRARA SUD EST c/o Comune di Codigoro Piazza Matteotti, 55 Codigoro Responsabile ufficio di Piano: Biolcati Alberto c/o Comune di Argenta Uff.: 0533 /729548 Fax (uff.): 0533 /729548 Posta elettronica: biolcati@comune.argenta.fe.it; agosto.bucchi@comune.codigoro.fe.it; graziano.vecchiattini@comune.codigoro.fe.it; biolcati@comune.argenta.fe.it; agosto.bucchi@comune.codigoro.fe.it; graziano.vecchiattini@comune.codigoro.fe.it

PROVINCIA DI RAVENNA RA

– DISTRETTO FAENZA c/o Servizi Sociali Associati - Comune di Faenza Via degli Insorti, 2 48018 Faenza RA Uff.: 0546 /691802 0546/602447 Fax (uff.): 0546 /691809 0546/602449 Posta elettronica: pierangelo.unibosi@comune.faenza.ra.it pierangelo.unibosi@comune.faenza.ra.it RA

– DISTRETTO DI LUGO

c/o Unione dei Comuni della Bassa Romagna Piazza dei Martiri, 1 48022 LUGO Uff.: 0545 /38415 Fax 0545 /38368 Posta elettronica: Carla Golfieri golfieric@unione.labassaromagna.it; Silvia Zoli zolis@unione.labassaromagna.it golfieric@unione.labassaromagna.it; zolis@unione.labassaromagna.it RA

–DISTRETTO DI RAVENNA c/o Comune di Ravenna Via Camillo Morigia, 8 48100 RAVENNA Uff.: (0544 482238 Posta elettronica: Roberta Serri rserri@comune.ravenna.it rserri@comune.ravenna.it

PROVINCIA FOLRI' CESENA FC

- DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO c/o Servizi socio-educativi del Comune di Cesena  
Piazza del Popolo, 10 47100 Cesena Uff.: 0547 /356829 Fax (uff.): 0547 /356509 Posta elettronica: Fabbri Stefano [fabbri\\_s@comune.cesena.fc.it](mailto:fabbri_s@comune.cesena.fc.it); [fabbri\\_s@comune.cesena.fc.it](mailto:fabbri_s@comune.cesena.fc.it); FC
- DISTRETTO FORLI' c/o Comune di Forlì Corso Diaz, 21 47100 Forlì Uff.: 0543 /712783 0543/712775 0543 /712925 Fax (uff.): 0543 /712782 Posta elettronica: [rossella.ibba@comune.forli.fc.it](mailto:rossella.ibba@comune.forli.fc.it); [marialaura.gurioli@comune.forli.fc.it](mailto:marialaura.gurioli@comune.forli.fc.it) [rossella.ibba@comune.forli.fc.it](mailto:rossella.ibba@comune.forli.fc.it); [marialaura.gurioli@comune.forli.fc.it](mailto:marialaura.gurioli@comune.forli.fc.it) FC
- DISTRETTO RUBICONE COSTA c/o Unione dei Comuni del Rubicone P.za Borghesi, 9 47039 Savignano sul Rubicone Uff.: 0541 /809681 Posta elettronica: [paola.graffieti@unionecomunidelrubicone.fc.it](mailto:paola.graffieti@unionecomunidelrubicone.fc.it) [paola.graffieti@unionecomunidelrubicone.fc.it](mailto:paola.graffieti@unionecomunidelrubicone.fc.it)

#### PROVINCIA DI RMINI RN

- DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, 2 47838 Riccione Uff.: 0541 /608260 - 267 Posta elettronica: [valter chiani vchiani@comune.riccione.rn.it](mailto:valter chiani vchiani@comune.riccione.rn.it); [uffpianozona@comune.riccione.rn.it](mailto:uffpianozona@comune.riccione.rn.it) [vchiani@comune.riccione.rn.it](mailto:vchiani@comune.riccione.rn.it); [uffpianozona@comune.riccione.rn.it](mailto:uffpianozona@comune.riccione.rn.it) RN
- DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini, Via Ducale, 7 47921 Rimini Uff.: 0541- 704265 / Posta elettronica: [fabio.mazzotti@comune.rimini.it](mailto:fabio.mazzotti@comune.rimini.it) [ufficiodipiano@comune.rimini.it](mailto:ufficiodipiano@comune.rimini.it); [fabio.mazzotti@comune.rimini.it](mailto:fabio.mazzotti@comune.rimini.it)

#### MARCHE

**L.R.19.4.17, n. 14** - Disposizioni per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti" della regione Marche.(BUR n. 49 del 27.4.17)

##### Art. 1 (Principi ispiratori)

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

##### Art. 2 (Finalità)

1. La Regione persegue la partecipazione ed il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione e promuove la realizzazione di progetti definiti "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti" che prevedono in particolare:
  - a) la diffusione delle esperienze di cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di riqualificazione urbanistica e sostenibilità ambientale, che consentano ai minori di riappropriarsi degli spazi pubblici in sicurezza e autonomia;
  - b) la costituzione di un Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, quale organismo di partecipazione del Comune, con ruolo consultivo e propositivo, che opera e si attiva per la diffusione e la promozione di una cultura dei diritti dei medesimi.

##### Art. 3 (Coordinamento legislativo)

1. La Regione coordina gli interventi previsti dalle leggi di settore, che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani, con i principi e gli indirizzi contenuti in questa legge.

#### Art. 4 (Progetti “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”)

1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie indicate all’articolo 10, concede contributi agli enti locali finalizzati alla realizzazione di progetti “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” come definiti all’articolo 2 orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e degli adolescenti nelle città.

2. Possono beneficiare dei contributi i Comuni singoli o associati che operano in modo condiviso con le istituzioni scolastiche, le associazioni e la cittadinanza, per la costruzione di città a misura di bambini e ragazzi, città orientate alla tutela dei diritti dell’infanzia, assumendo il bambino come parametro per una città a misura di tutti i cittadini.

3. I contributi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, sentito il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato Garante, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale).

#### Art. 5 (Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza)

1. Per le finalità previste da questa legge il Garante favorisce l’attivazione dei progetti previsti dall’articolo 4.

2. Il Garante, attraverso la struttura amministrativa di supporto come individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), collabora con la struttura competente della Giunta regionale per acquisire informazioni dei progetti ammessi al contributo regionale di cui all’articolo 4 e creare una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale.

3. Il Garante può utilizzare le informazioni della banca dati per promuovere, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.

4. L’ufficio del Garante relaziona sull’attività svolta ai sensi del comma 1 secondo le modalità previste dall’articolo 4 della l.r. 30/2016.

#### Art. 6 (Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza)

1. Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d’intesa con il Garante, può:

- a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
- b) patrocinare e sostenere i progetti di cui all’articolo 4 e le altre iniziative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
- c) assegnare il logo previsto all’articolo 7.

#### Art. 7 (Logo “Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti”)

1. E’ istituito il logo “Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti”, le cui caratteristiche ideografiche sono determinate dal regolamento di cui al comma 3.

2. Il logo certifica l’operato delle amministrazioni comunali in ordine alle politiche esercitate, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per il raggiungimento delle finalità previste all’articolo 2.

3. Il logo è attribuito ai Comuni secondo criteri e modalità determinati con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Il logo è assegnato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d'intesa con il Garante, nell'ambito delle iniziative relative alla giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza ed è subordinato all'attuazione da parte dell'ente locale di progetti indicati all'articolo 2.

5. Il Comune trasmette annualmente, alla struttura competente della Giunta regionale e al Garante, una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l'ottenimento del logo.

6. La struttura competente di cui al comma 5 può effettuare verifiche periodiche sulle azioni poste in essere dai Comuni per la realizzazione delle finalità previste all'articolo 2 e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del logo medesimo.

7. La sospensione o la revoca del logo nei casi di cui al comma 6 è comunicata al Garante e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

8. Il Comune detentore del logo ha facoltà di uso dello stesso in ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso.

Art. 8 (Elenco regionale "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti")

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, istituisce, presso la struttura competente della Giunta regionale, l'elenco regionale delle "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti" a cui possono iscriversi i Comuni che hanno attuato progetti e iniziative per le finalità previste dall'articolo 2.

Art. 9 (Rete delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti)

1. I Comuni, iscritti nell'elenco indicato all'articolo 8, costituiscono la "Rete regionale delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti".

Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, valutati in euro 25.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento già iscritto nella Missione 12, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019.

2. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con le rispettive leggi di approvazione di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

## PERSONE CON DISABILITÀ

### PIEMONTE

**DGR 2.5.17, n. 28-4949** - Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Approvazione del "Programma attuativo" di cui al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016. Primi indirizzi. (BUR n. 19 dell'11.5.17)

La legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata "Dopo di noi", disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individuando la dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali.

Il comma 2) del suddetto articolo 3 prevede che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sia subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro



del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute.

Con il successivo Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Con il medesimo decreto sono state assegnate alle Regioni le risorse relative all'anno 2016 che per la regione Piemonte sono pari ad Euro 6.480.000,00.

L'art. 6 del decreto prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili e che tali indirizzi siano comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del Programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del decreto medesimo.

In base ad una nota del Ministero del 17 gennaio 2017 i programmi attuativi dovevano essere trasmessi dalle Regioni entro e non oltre il 28 febbraio 2017, con una nota di trasmissione di impegno a sottoporli all'approvazione dei competenti organismi regionali a seguito del positivo esame da parte del Ministero stesso.

La Regione Piemonte già dal mese di novembre 2016 ha ritenuto opportuno condividere la programmazione degli interventi che dovranno essere attivati sul territorio regionale avviando presso la Direzione Coesione Sociale, competente in merito, un tavolo di confronto istituzionale con i rappresentanti degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e la Direzione Sanità sullo specifico tema del Dopo di noi.

Pertanto gli indirizzi di programmazione definiti nel Programma attuativo sono stati concordati con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e sono stati condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità rappresentative a livello regionale in un apposito incontro tenutosi in data 23 febbraio 2017 presso l'Assessorato alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa.

Il Programma attuativo è stato redatto secondo lo schema predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali trasmesso in data 17 gennaio 2017 ed al medesimo Ministero è stato inviato in data 27 febbraio 2017 con nota prot. n. 10636.

Il Programma attuativo contiene la descrizione degli interventi e il riparto delle risorse ministeriali assegnate, ma non ancora trasferite, alla regione Piemonte relative all'anno 2016. Le percentuali di utilizzo delle risorse ministeriali sono state così individuate, il 58%, pari ad € 3.750.000, per gli interventi e servizi di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, che saranno utilizzate nell'anno in corso, mentre il restante 42%, pari ad € 2.730.000, per gli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto medesimo, che saranno utilizzate nel triennio 2017-2019.

Con nota dell'11 aprile 2017, prot. n. 2838; il Ministero ha comunicato che il Programma attuativo della Regione Piemonte è stato ritenuto "complessivamente coerente con le indicazioni contenute nel decreto interministeriale 23.11.2016".

Sulla base della valutazione positiva del Ministero si ritiene, pertanto, di approvare il suddetto Programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.M. 23 novembre 2016, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando a successivi provvedimenti deliberativi i criteri e le modalità di attuazione del Programma medesimo.

Viene approvato il Programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.M. 23 novembre 2016, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dallo stesso valutato positivamente;

**UMBRIA**

**DGR 21.4.017, n. 453** - Presa d'atto e recepimento dell'Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015). (BUR n. 19 del 10.5.17)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza che da tale relazione l'uomo, in particolare bambini, persone anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici, può trarre notevole giovamento.

La convivenza con gli animali d'affezione, se correttamente impostata, può rappresentare già di per sé fonte di beneficio per la società e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.

La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) ha avviato un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico.

La prima norma di riferimento emanata a livello nazionale, è rappresentata dall'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, con il quale le Regioni e il Governo si sono impegnati, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali e, in particolare, ad adottare tutte quelle iniziative tese ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici quali le tecniche della pet-therapy per la cura di anziani e bambini.

La Regione Umbria ha recepito tale Accordo con D.G.R. n. 69 del 19 gennaio 2005.

Da allora, in Italia, in mancanza di una legislazione volta a garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle modalità di erogazione degli IAA mediante protocolli operativi standardizzati vi è stato, a livello delle singole Regioni, un fiorire difforme di iniziative che utilizzano gli animali a fini terapeutici.

Pertanto, al fine di superare tale vuoto legislativo, considerando che la pet-therapy, coinvolge soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale e quindi deve essere improntata su rigorosi criteri scientifici e necessita di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali, in data 25 marzo 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015). Inoltre si precisa che la L.R. 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 213, dispone che la Regione, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti, promuove la conoscenza e l'utilizzo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, nei seguenti ambiti di intervento: Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistita con gli Animali (AAA).

---

## POLITICHE SOCIALI

---

### LAZIO

**DGR 26.4.17, n. 212** - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, con sede in Roma. (BUR n. 37 del 9.5.17)

### Note

Si. procede al commissariamento dell'IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo", per un periodo non superiore a 6 mesi, al fine di:

- a. assicurare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Sodalizio definendo le eventuali procedure pendenti;
- b. effettuare la ricognizione dell'attività svolta dall'Ente, con particolare riferimento al perseguimento delle finalità statutarie, riesaminando e eventualmente convalidando gli atti adottati nel periodo ricompreso tra la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione e quella di insediamento del commissario straordinario;
- c. ricognere l'attuale patrimonio dell'Ipab, definendone il valore e individuando eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente, trasmettendo all'esito una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione; d. accertare la sussistenza di presupposti per l'applicazione delle norme vigenti che consentano l'eventuale depublicizzazione dell'Ente e avviare il procedimento finalizzato alla sua trasformazione e alla successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/2000.

Al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, da imputarsi sul bilancio dell'ente.

Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione amministrativo-contabile che indichi, altresì, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

## **LOMBARDIA**

**DCR 19 aprile 2017 - n. X/1499** Ordine del giorno concernente la riallocazione in capo a Regione Lombardia delle funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde (BUR n. 19 dell'8.5.17)

### **IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

premesso che

– le biblioteche rivestono un ruolo importante per l'inclusione sociale di un territorio e sono da secoli luoghi fisici imprescindibili per la comunità. Con l'evolversi della società le biblioteche si sono innovate per mantenere il proprio ruolo centrale per la comunità e l'inclusione sociale. Gli stakeholder con cui hanno a che fare oggi le biblioteche sono, infatti, di natura diversa: editori, fornitori di servizi informatici e di rete, scuole di ogni ordine e grado, università, eccetera. Da anni, anche per via del forte impatto delle tecnologie, le biblioteche si sono attivamente impegnate nella gestione dei servizi e di progetti sempre più sofisticati per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e della società globalizzata nel suo complesso e contribuendo significativamente all'integrazione sociale della persona; – la biblioteca è dunque un organismo in crescita continua che si deve adeguare costantemente in modo ragionevole alla società e ha perciò bisogno di risorse, figure professionali e tecniche adeguate per poter svolgere la propria attività e mantenere il proprio ruolo sociale;

– le biblioteche pubbliche lombarde sono attualmente raggruppate in quarantaquattro sistemi bibliotecari, trenta dei quali «intercomunali» e quattro «urbani»;

considerato che

– attualmente la situazione in materia di politiche culturali per le biblioteche non è uniforme su tutto il territorio lombardo, in quanto le funzioni amministrative delle biblioteche della Città metropolitana di Milano sono in capo a Regione Lombardia ai sensi della l.r. 32/2015, mentre le medesime funzioni amministrative nelle altre province lombarde sono rimaste in carico alle stesse ai sensi della l.r. 19/2015;

– quanto sopra riportato crea una situazione di disparità di finanziamenti tra le biblioteche ubicate all'interno della Città metropolitana di Milano e quelle ubicate nel resto del territorio lombardo, creando altresì disparità di servizi per i cittadini che di conseguenza non saranno più omogenei su tutto il territorio regionale; al fine di uniformare, in un'ottica di sinergia e ottimizzazione delle

risorse, gli elementi comuni e non lasciare funzioni amministrative, importanti per il territorio e i cittadini, in capo a degli enti che avranno sempre meno capacità economica quali sono le province, è necessario riportare in capo a Regione Lombardia le funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde, così come già avvenuto per la Città metropolitana con la legge regionale 32/2015;

invita il Presidente, la Giunta regionale e l'Assessore competente a riportare in capo a Regione Lombardia le funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde e ad assicurarne il finanziamento

## **PIEMONTE**

**DGR 10.4.17, n. 13-4866** - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civile di Chiusa Pesio", con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN). Provvedimenti in ordine alla modifica di statuto e di denominazione. (BUR n. 18 del 4.5.17)

### **Note**

Viene approvato il nuovo statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Residenza La Meridiana", avente sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), composto di 16 articoli, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, il quale ha determinato, tra l'altro, il cambio di denominazione dell'Istituzione medesima.

---

## **PRIVATO SOCIALE**

---

## **LAZIO**

**Determinazione 21 aprile 2017, n. G05299** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione delle variazioni intervenute in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco", con sede in Roma. (BUR n. 35 del 2.5.17)

### **Note**

Viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private la nomina di Alberto Chitti, Maria Rocchetta Pantaleo Rizzo e Anna Maria Donnesi a consiglieri in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco", con sede in Roma

**DGR 19.4.17, n. 199** - Deliberazione Giunta Regionale n.86 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto: "Legge Regionale 13 luglio 2016, n. 9 "Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale". Requisiti e criteri per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nel registro regionale e per la concessione dei contributi."; - modifiche ed integrazioni. (BUR n. 34 del 27.4.17)

### **Note**

Vengono approvate le modifiche e le integrazioni apportate alla Deliberazione di Giunta Regionale n.86 del 28 febbraio 2017 ed in particolare all'Allegato denominato "Criteri e modalità per l'iscrizione, tenuta, aggiornamento e revisione del Registro delle società di mutuo soccorso, nonché per la concessione dei contributi regionali", che viene di seguito integralmente riportato con le modifiche apportate e denominato "Allegato "A"";

## **ALLEGATO "A"**

L.R. n.9 del 13 Luglio 2016 – Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

"Criteri e modalità per l'iscrizione, tenuta, aggiornamento e revisione del Registro delle Società di Mutuo Soccorso, nonché per la concessione dei contributi regionali"

### Articolo 1 Registro regionale delle Società di Mutuo Soccorso

1. E' istituito presso la Direzione Regionale competente per materia il Registro regionale delle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della Legge 15 aprile 1886, n.3818 e s.m.i.. 2. Il Registro Regionale è pubblico ed è costituito da schede numerate progressivamente, o di un registro le cui pagine sono anch'esse numerate. Ciascuna pagina o scheda deve riportare il timbro dell'ufficio e la firma del dirigente. 3. Le Società di Mutuo Soccorso (di seguito SMS) sono iscritte secondo un numero d'ordine determinato in base all'ordine cronologico di adozione dei relativi provvedimenti. 4. Per ciascuna SMS sono riportati nel Registro regionale i dati relativi alla denominazione, al codice fiscale, alla data dell'atto di costituzione, alla durata, alla sede, alla rappresentanza legale, al provvedimento di iscrizione nonché delle corrispondenti variazioni ed all'eventuale provvedimento di cancellazione.

### Articolo 2 Requisiti per l'iscrizione nel Registro Regionale

1. Possono essere iscritte nel Registro regionale le SMS operanti nel territorio regionale e in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro delle imprese, sezione imprese sociali, di cui all'art 5 del D.Lgs del 24 marzo 2006 n. 155 e iscrizione alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative, dettate dal D.M. 23 giugno 2004 così come modificato dal D.M. n. 6 del 06 marzo 2013; b) uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica senza fini di lucro; c) un bilancio approvato, e scritture contabili tenute in conformità alla normativa vigente in materia; d) carattere o interesse locale o regionale ovvero articolazioni regionali di organizzazioni operanti a livello nazionale, aventi una documentata attività di iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

### Articolo 3 Modalità e termini per l'iscrizione nel Registro Regionale

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro Regionale delle SMS, è necessario inoltrare apposita "Istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Società di Mutuo Soccorso" secondo gli allegati A1, A2, A3 e A4, contenente quanto segue:

-allegato A1 (Istanza di iscrizione) L'istanza dovrà indicare i seguenti dati: a. denominazione completa della SMS ed eventuali acronimi; b. codice fiscale; c. indirizzo sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEO e PEC.

-allegato A2 (documentazione) a. atto costitutivo e statuto ed eventuali delibere modificative degli stessi; b. le delibere di nomina degli attuali componenti degli organi sociali qualora difformi da quelle indicate nell'atto costitutivo e nello statuto; c. la delibera di istituzione di eventuali ulteriori sedi operative e/o secondarie; d. la delibera di approvazione del Conto Consuntivo dell'anno finanziario precedente e relativa relazione illustrativa; e. la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso e relativa relazione illustrativa; f. il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale;

-allegato A3 (dichiarazione) Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente: a) il n. di iscrizione al Registro delle imprese sociali specificando l'ufficio territoriale competente; b) il n. di iscrizione all'Albo delle cooperative – 3<sup>a</sup> sezione SMS; c) il prospetto relativo alla composizione degli organi sociali con gli estremi della delibera dei componenti, ove modificata rispetto all'atto costitutivo e statuto; d) l'attribuzione della rappresentanza legale della SMS e relativi estremi della delibera di nomina; e) il carattere o interesse locale o regionale ovvero le articolazioni regionali della SMS operante a livello nazionale; f) che la SMS ha documentato attività concernente iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica; g) la descrizione dell'attività svolta da cui si evinca il carattere regionale delle attività.

-allegato A4 (autorizzazione trattamento dati )

Tutta la documentazione di cui agli allegati A1, A2, A3 e A4 deve essere contenuta in un unico file pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante della SMS e inviato all'indirizzo PEC:

impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it Il file pdf dovrà essere denominato: Istanza iscrizione registro regionale SMSLR92016

2. La Direzione Regionale competente provvede all'istruttoria della procedura di iscrizione o diniego, esaminando la documentazione prodotta e avvalendosi, di ogni data-base ufficiale (Infocamere, MISE); nel caso in cui fossero ravvisate carenze documentali sanabili, ovvero si ravvisi la necessità di chiarimenti, verrà data tempestiva comunicazione al legale rappresentante della SMS. La Direzione Regionale competente con determinazione dirigenziale provvederà all'iscrizione o al diniego; il provvedimento adottato verrà inviato all'indirizzo PEC indicato nella istanza di iscrizione. La domanda per l'iscrizione presso il Registro Regionale delle SMS, può essere presentata in qualsiasi momento.

Le domande di iscrizione, pervenute nelle more dell'adozione del presente atto e fino alla pubblicazione dello stesso sul BURL, saranno acquisite agli atti ai fini della definizione della procedura di iscrizione.

#### Articolo 4 Criteri per la tenuta, la revisione e l'aggiornamento del Registro regionale

1. Le SMS, iscritte nell'apposito Registro regionale, presentano annualmente, entro il termine del 30 marzo, la relazione delle attività svolte aventi carattere o interesse locale e/o regionale ovvero la permanenza delle articolazioni regionali della SMS operante a livello nazionale 2. Il permanere degli ulteriori requisiti verranno accertati d'ufficio mediante utilizzo dei data-base ufficiali (Infocamere, MISE, ecc.); 3. In ogni caso le SMS sono tenute a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, tutte le variazioni relative agli atti costitutivi ed agli altri fatti relativi alla società. La documentazione di cui ai punto 1 e, laddove esistente, al punto 3 deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della SMS e inviata all'indirizzo PEC: [impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it) Il file pdf dovrà essere denominato: Aggiornamento registro regionale SMSLR92016

#### Articolo 5 I casi di cancellazione dal Registro regionale

1. La cancellazione dal Registro regionale delle SMS, può essere richiesta o dalla stessa SMS, o su istanza di parte, o può essere disposta d'ufficio nei seguenti casi: - nel caso di liquidazione della società; - nel caso di cancellazione dall'Albo delle società cooperative sezione 3° (specifica per le SMS, di cui alla piattaforma MISE); - nel caso di cancellazione dal registro delle imprese; - in tutti i casi in cui non vengano mantenuti nel tempo i requisiti specifici previsti dalla legge regionale n. 9 del 13 luglio 2016 per l'iscrizione all'albo regionale. La direzione competente provvede all'istruttoria della procedura di cancellazione, esaminando la documentazione prodotta e avvalendosi, di ogni data base ufficiale (Infocamere, MISE); nel caso in cui fossero ravvisate carenze documentali sanabili, ovvero si ravvisi la necessità di chiarimenti, verrà data tempestiva comunicazione al legale rappresentante della SMS. La direzione competente con determinazione dirigenziale provvederà alla cancellazione della SMS dal registro regionale. Il provvedimento adottato verrà inviato all'indirizzo PEC indicato nella istanza di iscrizione.

#### Articolo 6 Interventi ammessi a finanziamento

1. La Regione dispone interventi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, per le attività e le iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica. 2. In particolare, la Regione concede contributi per le seguenti attività: a. progetti per attività per la qualificazione, la formazione e l'aggiornamento dei soci delle SMS; b. iniziative sociali, socio-sanitarie e culturali organizzate dalle SMS; c. attività di convenzioni e di accordi con le aziende sanitarie locali (ASL) e con gli altri enti del servizio sanitario nazionale, relativamente all'azione o promozione di forme di assistenza integrativa; d. programmi di sanità integrativa ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per le SMS costituite ed operanti da almeno 20 anni dalla data di entrata in vigore della Legge

Regionale n. 9/2016, la Regione concede contributi per le seguenti attività: a. ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle stesse o alle medesime assegnati da enti pubblici e privati, utilizzati per le attività delle Società; b. ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico-documentario. 4. Le SMS, per la realizzazione dei programmi socio-sanitari e socio-assistenziali, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali previsti dai propri statuti, possono associarsi fra loro.

#### Articolo 7 Misura del contributo

1. Il contributo è erogato nella misura massima dell'80% della proposta progettuale ritenuta ammissibile e comunque non superiore ad € 20.000,00 (ventimila) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2 del precedente articolo 6. 2. Per gli interventi relativi alle lettere a) e b) del punto 3 del precedente articolo 6, l'entità massima del contributo è dell'80% della proposta progettuale ritenuta ammissibile e comunque non superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila).

#### Articolo 8 Ammissibilità della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo, le SMS, che alla data di scadenza dell'avviso, risultano iscritte nel Registro regionale devono presentare: Apposita domanda corredata da una relazione progettuale dettagliata delle attività e degli interventi che si intendono attuare, con relativo preventivo di massima.

2. Alla domanda di contributo devono essere allegati le seguenti dichiarazioni: a) dichiarazione che per la specifica attività o progetto presentato non sono stati erogati o richiesti contributi ad altri enti pubblici o privati, in misura superiore alla quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto alla Regione; b) dichiarazione concernente il non superamento di € 200.000,00 nelle ultime 3 annualità di bilancio compreso quello relativo all'anno in corso, di contributi e/o finanziamenti pubblici secondo la regola "De Minimis" sugli aiuti di stato (art.6 L.R. n. 9 del 13 luglio 2016); c) dichiarazione d'impegno a realizzare il progetto o l'attività, qualora ammessi al contributo; d) dichiarazione di impegno a trasmettere copia dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla osta o certificati specifici, funzionalmente collegati all'intervento da realizzare, previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui la SMS presenti un progetto o intenda svolgere un'attività che li richiedano. e) autorizzazione trattamento dati e inserimento in open data regionale.

3. Sono ammesse a contributo le domande delle SMS, iscritte nel Registro Regionale alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico.

4. E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo, anche in forma associata, da parte delle SMS. In tale ipotesi la domanda è presentata da una sola delle SMS ed è corredata dalla dichiarazione di compartecipazione delle altre SMS, anch'esse iscritte nel Registro Regionale.

5. Sono escluse le domande di contributo presentate dalle SMS che non siano in regola con le rendicontazioni dei contributi percepiti negli anni precedenti.

Le domande di contributo, devono essere presentate, secondo gli appositi allegati previsti dall'Avviso, in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante della SMS e inviata all'indirizzo PEC: [impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it) Il file pdf dovrà essere denominato: domanda di contributo SMSLR92016

#### Articolo 9 Termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione Regionale predispone un avviso sintetico per la presentazione delle domande di contributo delle SMS, redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale e dal presente documento.

2. La domanda di contributo deve comunque pervenire nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente.

#### Articolo 10 Valutazione delle proposte progettuali

1. Per la valutazione delle proposte progettuali è istituita ogni anno apposita commissione presieduta dal Direttore Regionale della direzione regionale competente o da un Dirigente dallo stesso delegato. 2. La commissione, nominata successivamente alla scadenza dell'avviso, è composta da 5 membri individuati tra i dipendenti regionali di cui almeno un componente con competenze specifiche per la valutazione di eventuali proposte di intervento di cui all'articolo 6 punto 3 lettera a) e b), oltre il segretario verbalizzante. 3. La commissione opera a titolo gratuito.

#### Articolo 11 Criteri per la valutazione delle proposte progettuali

1. Per le valutazioni delle proposte progettuali la commissione si deve attenere ai criteri di seguito indicati:

a) relativamente alle richieste di contributi finalizzati alle linee di attività di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 6

Elementi valutativi

Criteri di valutazione proposte progettuali di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 6

Punteggio massimo

#### Relazione progettuale

Qualità complessiva della proposta progettuale in termini di livello di dettaglio delle attività e delle iniziative che si intendono realizzare.

Accuratezza e coerenza del preventivo di massima e presenza di relativa documentazione a corredo.

Funzionalità delle attività e delle iniziative sociali e/o educative proposte in rapporto allo sviluppo della cultura mutualistica.

Descrizione del carattere o interesse locale o regionale delle iniziative, in termini di presenza sul territorio e coinvolgimento delle realtà territoriali

fino a punti 25

fino a punti 25

fino a punti 20

fino a punti 30

TOTALE Punti 100

b) Relativamente alle richieste di contributo finalizzati alle linee di intervento di cui al punto 3 dell'art.6

Elementi valutativi

Criteri di valutazione proposte progettuali di cui all'art. 6 punti 3

Punteggio massimo



Collegamento Funzionale tra la proposta progettuale e le attività di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 6

Qualità complessiva della proposta progettuale in termini di livello e di dettaglio delle attività e delle iniziative che si intendono realizzare.

Accuratezza e coerenza della documentazione prodotta a corredo della proposta progettuale.

Iniziative sociali, socio-sanitarie e culturali organizzate dalle SMS.

Progetti per attività per la qualificazione, la formazione e l'aggiornamento dei soci delle SMS.

Convenzioni e accordi con le aziende sanitarie locali (ASL) e con gli altri enti del servizio sanitario nazionale, relativamente all'azione o promozione di forme di assistenza integrativa.

Programmi di sanità integrativa ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni

fino a punti 25

fino a punti 10

fino a punti 25

fino a punti 10

fino a punti 15

fino a punti 15

TOTALE Punti 100

#### Articolo 12 Assegnazione del contributo

1. La commissione, verificati i requisiti di ammissibilità delle domande pervenute, valuta i progetti ed assegna i punteggi, redigendo due graduatorie: una graduatoria per le linee di attività ammesse a contributo di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 6 e relativo elenco degli esclusi; una graduatoria per gli interventi ammessi a contributo di cui al punto 3 dell'art. 6 e relativo elenco degli esclusi ;

2. La Direzione Regionale competente, con propria Determinazione Dirigenziale provvede all'approvazione della graduatoria degli ammessi al contributo nei limiti delle risorse disponibili ed approva l'elenco degli esclusi dal contributo.

3. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a saldo con determinazione della Direzione Regionale competente ed è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

#### Articolo 13 Rendicontazione

5. E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute

6. Per gli interventi ammessi a finanziamento di cui all'art. 6 punto 3 lettere a) e b), la predetta documentazione delle spese sostenute, dovrà essere integrata da tutte le certificazioni, nulla osta e autorizzazioni specifiche relative all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

7. Il contributo viene proporzionalmente ridotto, nel caso di rendicontazione inferiore al contributo concesso.

8. La rendicontazione deve ricomprendere tutto l'intervento per il quale si è richiesto il contributo.

9. Verranno ritenute ammissibili le sole spese rendicontate, riferite alle voci di spesa di cui al progetto presentato al momento della richiesta di contributo e congrue con lo stesso.

10. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero contributo concesso o di parte di esso.

11. La Regione si riserva di procedere al controllo, in qualsiasi momento, sulla realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento.

12. La documentazione in originale concernente la certificazione di spesa dovrà essere conservata agli atti della SMS per la durata di anni 5. 13. La competente Direzione Regionale si riserva, in ogni momento, di effettuare verifiche e controlli di natura amministrativa, tecnica e contabile.

La certificazione delle spese sostenute (contenente fatture, mandati di pagamento ecc.), regolarmente quietanzati, deve essere presentata, in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante della SMS e inviata all'indirizzo PEC: [impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it) Il file pdf dovrà essere denominato: rendiconto contributo SMSLR92016

#### Art. 14 Tracciabilità

Tutte le spese sostenute dovranno essere tracciate ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

#### Art. 15 Trattamento dei dati personali

1 Le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente ai fini del procedimento di cui alla presente Deliberazione. 2 Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere l'iscrizione al Registro Regionale e gli eventuali contributi. 3 Con la presentazione della istanza di iscrizione al Registro Regionale delle SMS e con la presentazione della domanda di concessione dei contributi l'interessato autorizza inoltre la Direzione competente ad utilizzare i dati forniti, entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per la pubblicazione sul sito della Regione Lazio (open Data).

### TOSCANA

**DGR 2.5.13, n. 464** - Individuazione ulteriori macro-ambiti di attività per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale ai sensi della D.G.R. 1339/2016.(BUR n. 19 del 10.5.17)

#### Note

#### PREMESSA

La Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

L'articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della Legge 241/1990 ha stabilito: - al comma 1 che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; - al comma 2 che “l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

La legge regionale n. 41/2005 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, , con particolare riferimento al punto 6.3.2. “La rete del Welfare della Toscana: il ruolo degli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali e il Terzo Settore” prevede di sviluppare azioni di partecipazione e di collaborazione con il Terzo settore toscano tese a prestare una particolare attenzione alla fascia di popolazione più fragile (anziani soli, stranieri) o maggiormente emarginata e a sviluppare un approccio volto al raggiungimento degli obiettivi di diritto alla salute e di tutela della salute pubblica.

Al punto 2.1.6.2. del sopra citato PSSIR “La promozione e il rafforzamento delle reti sociali: il sociale d'iniziativa”, si prevede di accompagnare i servizi istituzionali e il terzo settore al rafforzamento delle capacità d'ascolto delle nuove vulnerabilità sociali e allo sviluppo di nuove competenze per la gestione di processi inclusivi e partecipativi con i nuovi soggetti vulnerabili

nel campo sociale e sociosanitario introducendo pertanto un nuovo percorso individuabile come “Sociale di Iniziativa”;

In conformità anche a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, sia da valorizzare ed implementare, per quanto riguarda gli obiettivi di rafforzamento della capacità di inclusione sociale, un modello di governance che valorizzi gli apporti garantiti – coerentemente con i valori della sussidiarietà di tipo orizzontale e verticale – sia dai livelli istituzionali ed operativi delle amministrazioni pubbliche territoriali sia dai soggetti del privato sociale e del cd. “Terzo Settore”.

Talune progettualità in materia sociale, poste in essere da associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sanitaria e sociale, garantendo, altresì, il suddetto processo di integrazione promosso dal PSSIR 2012-2015.

In un’ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di “sussidiarietà orizzontale”, vengono sostenere le suddette progettualità in materia sociale al fine di attivare sinergie operative con i soggetti del cd. “Terzo settore” presenti sul territorio regionale nell’ambito della realizzazione di efficaci politiche volte al soddisfacimento dell’interesse generale;

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1339 del 19/12/2016 sono stati definiti i criteri generali per la concessione di contributi finanziari in materia sanitaria e socio-sanitaria, prevedendo la revoca della DGR n. 30/2009 e della DGR n. 1037/2010 nonché la modifica della DGR n. 447/2006 e della DGR n. 35/20007;

#### **LA DISPOSIZIONE**

Vengono individuati:

- i criteri generali per la concessione di contributi finanziari in materia sanitaria e socio-sanitaria;
- i prioritari macro-ambiti di attività, cui le iniziative finanziabili devono fare riferimento;
- la definizione di criteri di valutazione supplementari, in ragione degli ambiti individuati;
- la entità massima del contributo erogabile, nonché la percentuale massima del contributo erogabile rispetto al costo complessivo del progetto, percentuale, che potrà essere, eventualmente, individuata anche in ragione della natura del soggetto richiedente e, comunque, non potrà essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto; - gli aspetti procedurali di erogazione dei contributi.

Viene approvato l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Ulteriori macro-ambiti di attività per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale ai sensi della D.G.R. 1339/2016” nel quale sono individuati gli ulteriori macro-ambiti di attività in materia sociale cui le iniziative finanziabili devono fare riferimento;

#### **ALLEGATO A**

Ulteriori macro-ambiti di attività per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale ai sensi della D.G.R. 1339/2016

##### **1. Macro ambiti di attività, cui le iniziative finanziabili devono fare riferimento**

Le proposte progettuali, ai fini di una loro ammissibilità alla fase di valutazione, devono fare espresso riferimento ad uno degli ambiti di attività fra quelli sotto elencati:

A) Iniziative promosse da soggetti del terzo settore per l’inclusione ed il contrasto del disagio sociale; B) Realizzazione di soggiorni residenziali estivi per bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni.

In relazione al macro-ambito di attività di cui alla lettera A), ci si riferisce, in particolare, a:

x interventi per sostenere le famiglie nel ruolo genitoriale naturale o adottivo (affidamento e solidarietà familiare, educativa domiciliare per famiglie multiproblematiche, responsabilità e competenze genitoriali, sostegno alle famiglie per assistenza minori lungodegenti in ospedale pediatrico, sostegno alle famiglie adottive nelle fasi dell’attesa e del post-adozione, interventi sulle famiglie di ragazzi accolti in comunità per lo sviluppo di percorsi mirati a ridurre il tempo

di permanenza, servizi ed interventi di mediazione a nuclei in fase di separazione o già separati con presenza di figli); x interventi di emersione e contrasto dei fenomeni di “violenza e di abuso”; x interventi volti a promuovere l'accompagnamento di soggetti deboli (detenuti, exdetenuti, vittime di violenza, vittime di tratta o di sfruttamento lavorativo, disagio personale e familiare, ecc.) per accoglienza diurna o residenziale e in percorsi di formazione e inserimento socio lavorativo; x interventi di sostegno a vittime di reati; x promozione dell'inclusione degli immigrati nella multiculturalità (confronto interculturale, dinamiche relazionali fra cittadini, italiani e stranieri, riconoscimento e valorizzazione del patrimonio culturale e delle consuetudini dei paesi d'origine, accesso ai servizi territoriali per il superamento di specifiche condizioni di vulnerabilità e isolamento); x interventi di sostegno di persone disabili e anziani, anche non autosufficienti, per aiuto in ambito domestico, accoglienza diurna o residenziale; x interventi per il contrasto al disagio sociale e/o al disagio abitativo; x sviluppo di reti di inclusione e protezione sociale (promozione della solidarietà, collaborazione con scuole e percorsi educativi alla legalità, reti di collaborazione pubblico private, sviluppo di modelli di pronto intervento sociale, pratiche innovative finalizzate al “sociale di iniziativa”); x contrasto alla povertà ed interventi di sostegno per accoglienza e per necessità alimentari.

In relazione al macro-ambito di attività di cui alla lettera B), ci si riferisce, in particolare, ad interventi per il tempo libero di continuità educativa, destinati, senza alcuna discriminazione, a bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, che si realizzino attraverso la modalità dei soggiorni residenziali con pernottamento nel periodo dal 1 giugno 2017 al 30 settembre 2017 che prevedano, oltre a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

- l'accoglienza, la sistemazione e l'alloggio dei bambini/ragazzi in idonea struttura ricettiva (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ostelli, alberghi, villaggi turistici, strutture agrituristiche e simili) ovvero in campeggi purché sorvegliati, organizzati ed attrezzati in maniera tale da garantire funzionalità, efficienza, massime condizioni di sicurezza, anche ambientali, adeguati servizi e congrui spazi tali da consentire di consumare i pasti e svolgere attività al coperto, al riparo di confortevoli e sicure strutture fisse;
- spazi rispondenti ai requisiti urbanistici-igienici-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento di pensione completa;
- l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludico-ricreative, culturali, sportive e di animazione in genere in una località marina, montana, collinare o lacustre con lo scopo di impiegare e valorizzare il tempo libero favorendo l'attenzione, l'impegno, lo sviluppo, la socializzazione la scoperta di territori, ambienti e tradizioni, la condivisione di regole organizzative, la comunicazione e la solidarietà e che quindi la promozione della crescita dei bambini/ragazzi, rispondendo ai bisogni giovanili di nuove esperienze e conoscenze, svago, apprendimento, confronto, sperimentazione, autonomia e partecipazione.

## 2. Iniziative ammissibili

Ai fini della concessione dei contributi finanziari in ambito sociale, sono ammesse le richieste riguardanti:

$\frac{3}{4}$  attività e progetti che presentino particolare rilevanza ed utilità in ordine al perseguimento degli obiettivi prioritari contenuti nel PSSIR 2012-2015, come prorogato ai sensi dell'art.29 della LR 1/2015, con particolare riferimento ai macroambiti di intervento sopra indicati.

Tali iniziative, per essere oggetto di eventuale contributo, devono:

$\frac{3}{4}$  avere contenuti e scopi che siano rispondenti alle finalità istituzionali della Regione Toscana e coerenti con i programmi e gli obiettivi fissati dalla normativa e dagli atti di programmazione della Regione stessa nel settore sociale e socio-sanitario;

$\frac{3}{4}$  avere svolgimento all'interno del territorio regionale ovvero devono produrre un evidente effetto in ordine al perseguimento degli obiettivi di interesse, in ambito sociale per il territorio regionale.

## 3. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi possono essere esclusivamente i seguenti:

$\frac{3}{4}$  associazioni, organizzazioni ed enti privati senza scopo di lucro, con sede operativa all'interno del territorio regionale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, sono coerenti con le finalità istituzionali della Regione Toscana in materia sociale e sono funzionali agli obiettivi della programmazione regionale;

#### 4. Esclusioni

Non possono essere concessi contributi:

$\frac{3}{4}$  a enti, organizzazione o associazioni con fini di lucro o comunque per iniziative che prevedono l'esercizio di attività commerciali;

$\frac{3}{4}$  a enti organizzazione o associazioni aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Toscana;  $\frac{3}{4}$  agli enti, alle agenzie, alle aziende dipendenti dalla Regione e alle Società della Salute, in quanto soggetti del Sistema Sanitario Regionale.

#### 5. Criteri di valutazione

La valutazione sulla concreta erogabilità dei contributi è basata sui seguenti criteri generali e criteri suppletivi:

##### CRITERI GENERALI

$\frac{3}{4}$  particolare rilevanza ed utilità dell'iniziativa in ordine al perseguimento degli obiettivi prioritari contenuti nel PSSIR 2012-2015, come prorogato ai sensi dell'art.29 della LR 1/2015, con particolare riferimento ai macro-ambiti sopra individuati;

$\frac{3}{4}$  dimensione dell'iniziativa, anche in rapporto all'ambito territoriale di realizzazione;

$\frac{3}{4}$  presenza di altri partners, con particolare attenzione a soggetti con carattere istituzionale;  $\frac{3}{4}$  eventuale coinvolgimento attivo degli utenti;

$\frac{3}{4}$  idoneità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi;  $\frac{3}{4}$  congruità del contributo richiesto, anche rispetto alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio.

##### CRITERI SUPPLETIVI

Nell'ambito dei criteri suppletivi di valutazione, vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri, trasversali ai prioritari macro-ambiti di attività indicati al paragrafo precedente:

9 innovatività;

9 trasferibilità dei risultati del progetto;

9 implementazione/sviluppo della componente informatica/informativa, sia sotto il profilo dell'infrastruttura che dei sistemi di coordinamento tra attori in ambito sociale o socio-sanitario del territorio regionale;

9 capacità di produrre valore a beneficio degli utenti del servizio sanitario regionale rispetto alle risorse utilizzate. Per quanto attiene al solo macro-ambito di attività di cui alla sopra riportata lett. B), sono tenuti in considerazione, in relazione a ciascun soggiorno, anche il numero di giorni di soggiorno realizzati ed il numero dei bambini/ragazzi coinvolti, indicati come specificato al successivo paragrafo 7.

#### 6. Contributo

La Regione Toscana cofinanzia i progetti e le iniziative riferiti ai macro-ambiti di attività indicati al paragrafo 1.

La quantificazione in percentuale del contributo non può essere superiore:

9 per quanto attiene al macro-ambito di attività di cui alla sopra indicata lett. A), al 50% del costo complessivo del progetto;

9 per quanto attiene al macro-ambito di attività di cui alla sopra indicata lett. B), al 70% del costo complessivo del progetto.

Il contributo assegnato a ciascun progetto non può superare in ogni caso:

*f* per quanto attiene al macro-ambito di attività di cui alla sopra indicata lett. A), l'importo massimo di complessivi euro 20.000,00;

*f* per quanto attiene al macro-ambito di attività di cui alla sopra indicata lett. B), l'importo massimo di complessivi euro 5.000,00.

Ai fini della determinazione del contributo non sono ritenute ammissibili le spese relative al personale addetto alle funzioni ordinarie e continuative e ai costi fissi inerenti la ordinaria gestione dell'attività relativa al soggetto richiedente.

La liquidazione di una somma non superiore al 50% del contributo concesso sarà effettuata alla comunicazione di avvio delle attività e la restante somma alla presentazione di analitica rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione finale.

Il contributo assegnato dalla Regione Toscana potrà cumularsi a quello eventualmente accordato da altro soggetto, fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto. La Regione Toscana provvederà all'eventuale recupero della quota della somma eccedente il costo totale del progetto, anche se già erogata.

#### 7. Aspetti procedurali

Le proposte progettuali dovranno essere presentate al Direttore della Direzione Regionale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale"- Regione Toscana, via Taddeo Alderotti, n.26/n- 50139-Firenze

*f* entro e non oltre il giorno 30 settembre 2017 per quanto attiene alla proposte progettuali afferenti il macro-ambito di attività di cui alla sopra riportata lett. A);

*f* entro e non oltre il giorno 15 giugno 2017 per quanto attiene alla proposte progettuali afferenti il macro-ambito di attività di cui alla sopra riportata lett. B).

Le proposte progettuali dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità: x a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; sulla busta contenente la proposta progettuale dovrà essere riportata la dicitura "contiene proposta progettuale per richiesta contributo in ambito sociale"; per il formale recepimento del progetto, farà fede la data di spedizione dello stesso; x tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it). A pena di inammissibilità della proposta, si precisa che il candidato può utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC personale e non è possibile l'invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla casella PEC sopra indicata; le comunicazioni devono avere nel campo oggetto la seguente dicitura "contiene proposta progettuale per richiesta contributo in ambito sociale"; x trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci1, registrandosi al seguente indirizzo: <https://web.e.toscana.it/apaci> e selezionando come Ente Pubblico destinatario "Regione Toscana Giunta"; Le comunicazioni devono avere nel campo oggetto la seguente dicitura "contiene proposta progettuale per richiesta contributo in ambito sociale".

Il soggetto proponente è invitato a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione controllando la casella "consegnato" in caso di Ap@ci e l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di posta elettronica certificata.

La proposta progettuale deve prevedere almeno i seguenti capitoli e deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo di domanda reperibile sul sito istituzionale della Regione Toscana nella sezione "Sociale": 1. descrizione del soggetto proponente e dell'eventuale partenariato con espressa indicazione del macro-ambito di attività per il quale viene effettuata la proposta; 2. relazione illustrativa sulle finalità e le modalità di svolgimento delle attività progettuali e descrizione sintetica degli obiettivi con particolare e specifico riferimento ai criteri di valutazione (generali e suppletivi)<sup>2</sup> riportati al paragrafo 5 ed alle correlate azioni (con l'indicazione di tempistiche e risultati attesi), evidenziando i punti di coerenza con il Piano integrato Sanitario e Sociale regionale; 3. scheda finanziaria strutturata per singole voci di spesa e piano di finanziamento indicante l'entità del contributo richiesto alla Regione nonché copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per la stessa iniziativa e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

In fase di istruttoria la Regione Toscana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata.

L'istruttoria dei progetti presentati e la loro concreta finanziabilità, in ragione delle risorse disponibili, é effettuata da una Commissione così composta: x il Direttore della Direzione

regionale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, quale coordinatore della Commissione; x il dirigente competente in materia di risorse finanziarie; x il dirigente competente in materia di affari legali; x i dirigenti competenti per materia in relazione ai progetti pervenuti;

Qualora, a seguito delle risultanze della commissione, in ordine alla concreta finanziabilità dei progetti presentati, nel corso dell’anno 2017, dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, potrà essere previsto un nuovo termine per la presentazione di ulteriori istanze per gli ambiti di attività già individuati o per nuovi ambiti.

#### 8. Controlli e verifiche

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e verifiche opportuni in ordine allo svolgimento dell’iniziativa e all’effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi, riservandosi la facoltà di revoca del contributo concesso, nella ipotesi di non

seguinte dicitura “contiene proposta progettuale per richiesta contributo in ambito sociale”.

Il soggetto proponente è invitato a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione controllando la casella “consegnato” in caso di Ap@ci e l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di posta elettronica certificata.

La proposta progettuale deve prevedere almeno i seguenti capitoli e deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo di domanda reperibile sul sito istituzionale della Regione Toscana nella sezione “Sociale”: 1. descrizione del soggetto proponente e dell’eventuale partenariato con espressa indicazione del macro-ambito di attività per il quale viene effettuata la proposta; 2. relazione illustrativa sulle finalità e le modalità di svolgimento delle attività progettuali e descrizione sintetica degli obiettivi con particolare e specifico riferimento ai criteri di valutazione (generali e suppletivi)<sup>2</sup> riportati al paragrafo 5 ed alle correlate azioni (con l’indicazione di tempistiche e risultati attesi), evidenziando i punti di coerenza con il Piano integrato Sanitario e Sociale regionale; 3. scheda finanziaria strutturata per singole voci di spesa e piano di finanziamento indicante l’entità del contributo richiesto alla Regione nonché copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all’ottenimento di contributi per la stessa iniziativa e/o l’entità di eventuali contributi assegnati.

In fase di istruttoria la Regione Toscana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata.

L’istruttoria dei progetti presentati e la loro concreta finanziabilità, in ragione delle risorse disponibili, é effettuata da una Commissione così composta: x il Direttore della Direzione regionale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, quale coordinatore della Commissione; x il dirigente competente in materia di risorse finanziarie; x il dirigente competente in materia di affari legali; x i dirigenti competenti per materia in relazione ai progetti pervenuti;

Qualora, a seguito delle risultanze della commissione, in ordine alla concreta finanziabilità dei progetti presentati, nel corso dell’anno 2017, dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, potrà essere previsto un nuovo termine per la presentazione di ulteriori istanze per gli ambiti di attività già individuati o per nuovi ambiti.

#### 8. Controlli e verifiche

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e verifiche opportuni in ordine allo svolgimento dell’iniziativa e all’effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi, riservandosi la facoltà di revoca del contributo concesso, nella ipotesi di non effettuazione della iniziativa o di utilizzo non corretto del contributo e la facoltà di riduzione del contributo, nel caso di parziale realizzazione dell’iniziativa.